Università
Ca'Foscari
Venezia

**Corso di Laurea magistrale**

**in Amministrazione, Finanza e Controllo**

**Curriculum Consulenza Amministrativa**

**Tesi di Laurea**

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

# Contrasto all'evasione fiscale: Redditometro di 1° e 2° generazione a confronto

**Relatore**
Ch. Prof. Dino Rizzi

**Laureanda**
Marta Balsamo
Matricola 802493

**Anno Accademico**
2012/2013

*“A te…*

*che sei l’unica ragione al mondo,*

*per arrivare fino in fondo”*

# SOMMARIO


**INTRODUZIONE** **pag. 1**

**CAPITOLO 1 - EVASIONE FISCALE E METODI DI CONTRASTO** **pag. 5**

1.1 Cenni storici e definizione pag. 5

1.2 Perché si evade e come: cause e conseguenze economiche del fenomeno pag. 9

1.2.1 Alcune misure di evasione fiscale ed economia sommersa: Caso USA pag. 16

1.2.2 L'evasione fiscale in Italia e l'atteggiamento dei contribuenti nei confronti del Fisco pag. 20

1.3 Teoria positiva dell'evasione: modelli economici pag. 26

1.4 Strumenti e metodologie di contrasto all'evasione fiscale pag. 31

1.4.1 Attività di controllo, verifica ed accertamento pag. 36

1.4.2 I nuovi indirizzi operativi dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti delle persone fisiche pag. 40

**CAPITOLO 2 – ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO DI "PRIMA GENERAZIONE"** **pag. 47**

2.1 Premessa pag. 47

2.2 Nuova procedura di accertamento sintetico: DL 78/2010 pag. 48

2.3 Introduzione normativa DM 10 settembre 1992 e successive modifiche pag. 55

2.4 I beni "sensibili" ed altri indicatori di capacità contributiva pag. 69

2.5 Meccanismo di calcolo sulla base degli indici di capacità contributiva pag. 79

2.6 Cenni alla difesa del contribuente: il ruolo del contraddittorio e l'onere della prova pag. 82

2.6.1 La "famiglia fiscale" nell'assistenza del contribuente pag. 86

2.6.2 La tecnica difensiva in merito agli "incrementi patrimoniali" pag. 87

2.7 Osservazioni critiche in relazione ai beni significativi pag. 89

**CAPITOLO 3 - REDDITOMETRO 2.0 E REDDITEST** **pag. 95**

3.1 Premessa pag. 95

3.2 Decreto di attuazione: DM 24 dicembre 2012 pag. 98

3.3 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo: relazione tra spese effettive e costi figurativi pag.101

3.3.1 Spese per incrementi patrimoniali: nuovo concetto di "investimento" pag.113

3.3.2 Quota di risparmio pag.115

3.3.3 Considerazioni su beni sensibili: Auto e Case pag.116

3.4 Il "Redditest": strumento per controllare la "coerenza" del reddito dichiarato pag.118

3.4.1 La metodologia utilizzata per la creazione del software pag.120
3.4.2 Fase di compilazione: aspetti applicativi pag.123
3.5 Obbligatorietà del contraddittorio preventivo: la difesa del contribuente pag.126

**CAPITOLO 4 – ESEMPLIFICAZIONI pag.131**
4.1 Riepilogo pag.131
4.2 Caso 1: Dipendente single con dimora ubicata nel Nord-Est concessagli in uso gratuito dal padre, auto di grossa cilindrata in leasing pag.133
4.3 Caso 2: Contribuente esercente attività di odontotecnico, con dimora ubicata nel Nord-Ovest, in piena proprietà pag.146
4.4 Caso 3: Contribuente persona fisica, 40 anni, abitazione ubicata nel Centro Italia gravata da mutuo, professione artigiano pag.153
4.5 Considerazioni finali pag.157

**CONCLUSIONI pag.161**

**APPENDICE pag.163**

Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 31 maggio 2012 – Direzione Centrale Accertamento (Sez. indirizzi operativi Persone Fisiche)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 31 luglio 2013 – Direzione Centrale Accertamento (Sez. indirizzi operativi Persone Fisiche)
D.P.R. 600/1973 (Art. 38 – ante e post riforma)
D.L. 78/2010 (conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)
DM 10 settembre 1992 (G.U. 16 settembre 1992, n. 218)
DM 19 novembre 1992 (G.U. 25 novembre 1992, n. 278) – Sostituzione della tabella DM 10.09.1992
Provvedimento Agenzia delle Entrate, 11 febbraio 2009 – Aggiornamento per gli anni 2008 e 2009 della tabella allegata al DM 10.09.1992
DM 24 dicembre 2012 (G.U. 4 gennaio 2013, n. 3)
Tabelle ISTAT Anni 2009-2010-2011
Dettaglio indicatori di spesa Redditest (Dato richiesto/Dato disponibile) comprensivo di "FAQ"

**BIBLIOGRAFIA**

# INTRODUZIONE

La necessità di far fronte ad esigenze di bilancio sempre più crescenti, insieme all'elevato numero di imposte esistenti , ha fatto sì che negli ultimi tempi si parlasse sempre più di *evasione fiscale*, e in particolare sull'opportunità di porre seri rimedi a tale fenomeno che, sotto la spinta di una pressione fiscale insostenibile, della maggiore sfiducia nei confronti di un sistema fiscale giunto allo sfascio, qual'é quello attuale e, più in generale, di una maggiore debolezza della morale fiscale rispetto a quella comune, negli ultimi decenni ha raggiunto dimensioni considerevoli.

La "grande rincorsa" nell'intercettare i comportamenti evasivi esiste da sempre, già a partire dagli anni Settanta, quando alcuni quotidiani cominciarono a pubblicare le liste nere dei contribuenti che avevano dichiarato redditi inferiori al Fisco, per arrivare ai giorni nostri, in cui la questione è sempre più agli onori della cronaca. I media continuano a dare grande risalto ai singoli casi: il personaggio famoso costretto a scendere a patti con il Fisco che ha scoperto la sua residenza di lusso, piuttosto che il comune cittadino possessore di auto di grossa cilindrata e accusato di gestire fondi neri tramite qualche "paradiso fiscale".

Anche se le valutazioni statistiche riescono ad intercettare solo una minima parte delle dimensioni complessive dell'evasione fiscale, studi economici e sociali offrono un quadro ben delineato delle principali determinanti da cui nasce tale fenomeno.

La prima parte del presente elaborato mette in evidenza i principali aspetti dell'evasione: a partire dalle sue origini storiche, evidenziando le diverse teorie economiche sottostanti il comportamento evasivo, fino alla descrizione delle sue cause e conseguenze.

Un quadro poco incoraggiante, in cui la gran massa di "capacità economica sommersa" provoca rilevanti problemi, finendo per minare gli elementi di coesione all'interno della collettività, introducendo forti distorsioni tra gli operatori economici e alternando le condizioni di concorrenza sui mercati con riflessi negativi sull'efficienza del sistema.

Se quanto detto rappresenta un impedimento allo sviluppo della nostra economia, diventa essenziale sviluppare un'attenta e sempre più capillare attività di prevenzione e contrasto dell'evasione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria metodi e strumenti finalizzati a semplificare il rapporto con il contribuente, a garantire

certezza e ad accompagnare una costante evoluzione dell'organizzazione preposta alla gestione della fiscalità, in linea con il contesto sociale ed economico del nostro Paese.

A tale riguardo, pertanto, appare doveroso chiedersi se la fiscalità generale, fondata sulla predominanza del gettito Irpef e sulla progressività di tale imposta personale sul reddito, non abbia esaurito la sua funzione di rappresentare in modo equo la reale capacità contributiva, dato che molto spesso essa finisce per colpire i contribuenti "tracciati", e che nel determinare il patrimonio degli individui ricopra una ruolo significativo il reddito personale-familiare.

Come esposto nel secondo capitolo della presente tesi, dal punto di vista operativo, si é assistito in questi ultimi anni ad un deciso aumento degli accertamenti fiscali; in particolar modo, l'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dell'attività di potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale, ha apportato alle disposizioni sull'accertamento sintetico e sul redditometro modifiche sempre più tecniche con lo scopo di conferire maggiore efficacia all'azione accertativa.

Attraverso il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'accertamento sintetico, nello specifico quello redditometrico, acquista una particolare importanza tra i mezzi finalizzati alla determinazione della situazione reddituale-contributiva dei soggetti, partendo dall'evidenza costituita dalla disponibilità di beni patrimoniali accostata a rigidi coefficienti, per arrivare, grazie al varo del Decreto attuattivo da parte delle Entrate avvenuto il 24 dicembre 2012, a focalizzare l'attenzione sulle spese effettivamente sostenute.

L'elaborato, poi, si sofferma a fornire un quadro completo e dettagliato delle caratteristiche e dell'utilizzo del redditometro di "prima generazione" e "seconda generazione", muovendo dall'analisi delle disposizioni normative di riferimento e dalla prassi emanata dall'Amministrazione.

L'ultima parte è dedicata ad un riepilogo di quelli che sono gli aspetti di maggiore rilievo dello strumento oggetto del presente lavoro, offrendo casi ed esemplificazioni numeriche sulle modalità di calcolo con le quali gli Uffici individuano il reddito presunto del contribuente ponendolo a confronto con quanto dichiarato da quest'ultimo.

Dalla stessa fattispecie, utilizzando il meccanismo applicativo sottostante lo strumento ante e post riforma, si giunge a risultati differenti; su quanto ottenuto si esprimono

giudizi di confronto e si evidenziano similarità, elementi migliorativi ed aspetti di criticità che contraddistinguono tali strumenti accertativi.

Il fine ultimo è quello di dimostrare, almeno in parte, se i dati stimati, uscenti dall'applicazione del redditometro di "prima" e "seconda generazione", permettono di confermare la reale capacità di spesa del soggetto, verificando, nel contempo, se quest'ultimo sia in grado di sostenere le spese che gli vengono imputate.

# CAPITOLO 1

# EVASIONE FISCALE E METODI DI CONTRASTO

## 1.1 Cenni storici e definizione

Per anni in Italia l'evasione fiscale è stata tollerata, molto spesso favorita e in molti casi colpita in maniera limitata.

Di per sé, non esiste un'esatta e precisa definizione da attribuire a tale fenomeno, perciò è necessario fornire un inquadramento generale senza nessuna pretesa di correttezza sul piano formale e giuridico.

L'evasione fiscale può essere definita come un "qualsiasi comportamento o insieme di comportamenti da cui deriva, per volontà consapevole di chi lo adotta, un valore economico dell'imposta dovuta inferiore a quello previsto dal sistema fiscale".[1]

E' di facile intuizione, dunque, come tale fenomeno implica l'occultamento di ricchezza imponibile all'Amministrazione Finanziaria ovvero, il nascondimento di "qualcosa" al Fisco mediante, per esempio, la presentazione di una dichiarazione infedele o attraverso la sua mancata presentazione.

Ad oggi, nessuno si riserva dal dire che tale "male" abbia raggiunto livelli insostenibili, generando gravi conseguenze economico-sociali.

A tale proposito, le elaborazioni effettuate dall'Istat cifrano per l'anno 2008, il valore aggiunto del sommerso economico[2] tra il 16,3% e il 17,5% del Pil, una forbice compresa tra 255 e 275 miliardi di euro. Il sommerso che, peraltro, riguarda i flussi di reddito e non i patrimoni, e la cui incidenza è diversa tra settore e settore, non corrisponde con l'imponibile fiscale, ma costituisce la base di partenza per la stima dell'evasione, che si aggira attorno ai 120 miliardi annui.

Sebbene tale fenomeno fosse uno dei talloni d'Achille del sistema fiscale italiano già ai tempi della riforma tributaria del 1973, è mancata per molto tempo un'azione di

[1] Santoro, 2010, p.12

[2] Il *sommerso economico* o *economia sommersa* è una componente dell'economia non osservata e comprende tutte "quelle attività produttive legali svolte contravvenendo a norme fiscali e contributive al fine di ridurre i costi di produzione". All'interno di questa definizione rientra il fenomeno dell'*evasione fiscale*.

monitoraggio ufficiale, costante e disponibile alla pubblica opinione. A questa mancanza l'Europa ha per certi versi ovviato, costringendo noi ed altri paesi dell'Unione a tenere conto nelle proprie statistiche dell'economia sommersa, che è parente stretta dell'evasione fiscale.

Nel presente elaborato, pertanto, si menzionerà spesso il termine "sommerso economico", volendo comprendere quell'insieme di attività e condotte finalizzate all'occultamento di incassi e di materia imponibile, alla deduzione di costi fittizi e ad altri comportamenti fortemente insidiosi, in cui trova perfetta collocazione il fenomeno dell'evasione tributaria.

Con le cifre poc'anzi riportate si è tutti perfettamente consapevoli che possa sembrare doveroso preoccuparsi della ricerca del giusto equilibrio nella lotta all'evasione fiscale.

Questa breve introduzione traccia un quadro che, volendo evidenziare a grandi linee l'evoluzione storica del fenomeno, si presenta così:

Fino alla metà degli anni '90 l'approccio dominante è stato caratterizzato da un sostanziale disinteresse, quando il "rilassamento" dello Stato era dovuto al fatto che il bilancio veniva fatto quadrare, attingendo in modo sistematico al debito pubblico. Comportamento, quest'ultimo, che "cozzava" con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dall'appartenenza all'Unione Europea con i quali si è giunti poi all'approvazione della Legge Costituzionale n. 1/2012.

Tale legge ha introdotto il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra entrate e spese pubbliche, pur tenendo in considerazione l'esigenza di flessibilità che poteva essere imposta dalle diverse fasi del ciclo economico.

In questo modo, dunque, non risultava necessario il ricorso al debito pubblico poiché lo Stato era in grado di coprire la spesa pubblica unicamente con le entrate; ma per molto tempo, tale vincolo non è stato rispettato.

Ulteriori elementi che hanno distolto il "focus" dal problema oggetto di analisi sono stati, da un lato, il perdonismo che ha prevalso nei primi anni 2000, giocato sui condoni fiscali del biennio 2002-2003 e dall'altro, la teorizzazione che, se le imposte erano troppo alte, diveniva un diritto del cittadino evaderne una parte, piuttosto che un dovere di chi governava adoperarsi in modo proficuo per abbassarle.[3]

[3] Gentile e Giannini, 2012, pp. 131 e sgg.

Sebbene il concetto di evasione sia noto ai più, anche perché sperimentato da molti e frequente nelle discussioni pubbliche e private, bisogna dare atto che nonostante il passaggio graduale dal prelievo all'origine delle autorità fiscali alla successiva autoregolazione da parte dei contribuenti[4], il fenomeno, tuttavia, continua a dilagare.

In questo lavoro chi scrive intende porre l'accento sulle imposte sui redditi, che si prestano ad avere maggiore importanza per gettito e per numero complessivo di contribuenti coinvolti; tralasciando d'altro canto le imposte indirette, quali l'Iva, le quali riprendono comunque le regole previste per le imposte dirette.

Come anticipato, la principale imposta sul reddito in Italia è nota come Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che viene pagata, o meglio dovrebbe essere pagata, da chi consegue un reddito da lavoro dipendente o autonomo, da chi ottiene un profitto dall'esercizio di un'impresa (che non sia una società di capitali) o, in altri casi, da redditi derivanti dall'impiego di capitali.

La fattispecie di evasione può essere attuata attraverso modalità differenti.

Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra i titolari di Partita Iva, e quindi di possessori di reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica (siano essi imprenditori individuali, lavoratori autonomi, società di persone o di capitali) e chi di partita Iva non dispone (lavoratori dipendenti).

In riferimento ai primi le modalità di perfezionamento dell'evasione sono diverse, di seguito se ne indicano tre[5]:

- occultamento di tutto o parte dei ricavi, mediante la mancata emissione dei relativi documenti fiscali (scontrini, ricevute, fatture); comportamento questo che viene registrato come *sottodichiarazione dei ricavi o del fatturato*;
- dichiarazione di costi sostanzialmente e formalmente inesistenti, perché mai sostenuti o che non risultano coerenti con l'attività economica praticata; trattasi in questo caso di *sovradichiarazione dei costi*;
- *occultamento della filiera produttiva.*

[4] Negli ultimi anni, gli interventi finalizzati a rendere più sicura e tempestiva la riscossione delle imposte dirette hanno fatto aumentare sensibilmente il numero dei contribuenti. Tale successo, come spiegato nel testo, è dovuto in buona parte alla predisposizione dei meccanismi di prelievo che impediscono ad ampie fasce di cittadini di sfuggire al fisco (prelievo all'origine predisposto nei confronti dei percettori di reddito da lavoro dipendente). Grosso, 1980, pp. 6-7

[5] Santoro, 2010, pp.13 e sgg.

Quanto alla seconda categoria, nel sistema tributario italiano, i lavoratori dipendenti sono sottoposti a prelievo mediante l'effettuazione di ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro, il quale agisce in qualità di sostituto d'imposta. Risulta chiaro, pertanto, che in questo caso le possibilità di evasione da parte del lavoratore dipendente si riferiscono al caso in cui il datore di lavoro non comunica all'Amministrazione Finanziaria il reddito del contribuente-dipendente e al lavoro sommerso.

In Italia esiste, come in tutti i sistemi fiscali, una chiara distinzione tra redditi sottoposti a tassazione alla fonte, come l'esempio del reddito da lavoro dipendente sopra menzionato e alcuni redditi da capitale, i quali sono più difficilmente taciuti al Fisco, e i redditi sottoposti ad autodichiarazione (redditi d'impresa e gran parte dei redditi di lavoro autonomo) che sono, invece, oggetto di evasione.

Tuttavia l'importanza di questa distinzione trova conferma nelle stime sull'evasione fiscale che, in particolare nel caso italiano e come sarà dimostrato in seguito, è in buona parte generata dall'occultamento dei redditi derivanti dallo svolgimento di un'attività economica, come ad esempio l'esercizio di un'impresa o di talune attività professionali.

Esistono poi altre forme di evasione che possono realizzarsi in contesti diversi, con la presenza di due o più soggetti che sono fiscalmente residenti nello stesso paese oppure che risiedono in stati diversi.

Negli ultimi tempi tali modalità, che si creano coinvolgendo contribuenti residenti in paesi differenti, sono andate aumentando, e tutto ciò grazie alla crescente integrazione dei mercati, seguita dalla facilità di operazioni di esportazione di capitali.

Buona parte dei comportamenti sopra descritti sono esempi di mancata dichiarazione al Fisco di una ricchezza effettivamente percepita o maturata, sotto forma di reddito, di incremento patrimoniale o di acquisizione di un bene o servizio.

Sapendo che l'evasione può essere realizzata anche senza l'occultamento di una parte dell'imponibile, ma attraverso altre violazioni di regole stabilite dal Fisco, quello che preme analizzare e del quale verrà fatta esposizione nelle pagine successive, sono le principali e peculiari cause dei diversi comportamenti evasivi.

## 1.2 Perché si evade e come: cause e conseguenze economiche del fenomeno

Nel nostro Paese, come già accennato nelle pagine introduttive della presente tesi, l'evasione fiscale assurge a livelli ben più elevati di quelli che potrebbero essere considerati fisiologici, in quanto vi è una piena concorrenza verso tale direzione sia da parte dei fattori endogeni al sistema fiscale, sia da parte dei fattori esogeni.

In questa sede sembra opportuno, da parte di chi scrive, analizzare gli elementi contingenti che possono indurre i contribuenti a fornire al Fisco valutazioni inesatte riguardo ai propri imponibili, o meglio conoscere e monitorare dettagliatamente il fenomeno, sottolineando le cause che lo determinano e nel contempo le distorsioni che si creano nel sistema economico.[6]

Premettendo che ogni contribuente, in quanto agente economico razionale, è spinto a compiere le proprie scelte e ad assumere comportamenti che lo espongono al minor sacrificio possibile, si comprende come ciascun individuo modelli puntualmente il suo agire proprio in funzione del prelievo fiscale, cioè verso il maggior risparmio di imposta.[7]

Le condotte finalizzate alla riduzione dell'onere di imposta, ossia l'insieme delle reazioni dell'operatore economico di fronte all'obbligo contributivo, portano alla contrapposizione di due teorie che sono in realtà tra loro complementari.

Da un lato, il modello di scelta razionale [Allingham e Sandmo, 1972] evidenzia un approccio economico, in base al quale il contribuente confronta rischi (entità delle sanzioni e probabilità di accertamento) e opportunità (guadagno dovuto alle mancate imposte versate) e decide se evadere o meno mediante un confronto razionale che vede contrapporsi costi e benefici attesi. Secondo tale approccio, pertanto, le imposte si pagherebbero per evitare il rischio di essere scoperti e sanzionati.

Dall'altro lato, invece, rispetto all'approccio economico all'evasione appena delineato, esiste un modello comportamentale, che fa ricorso, per comprendere e spiegare gli atteggiamenti evasivi, a teorie psicologiche, attitudinali e sociologiche. Piuttosto che un mero calcolo economico e razionale, conta la percezione soggettiva dei fenomeni di equità personale e sociale, sottolineando l'importanza delle attitudini, della cultura e

[6] Barcellona e Berlinguer, 1979

[7] Contrino, 1996, pp. 3 e sgg. Per ulteriori considerazioni Gentile e Giannini, 2012, pp. 176 e sgg.

delle norme sociali (obbligazioni morali) e il comportamento degli altri membri della comunità, che si basano anche su fenomeni imitativi o di necessità: la diffusa convinzione che altri evadano diventa di per sé uno stimolo all'evasione, in quanto la concorrenza stessa è di fatto impedita, poiché chi evade si pone su un piano di vantaggio competitivo che non può essere sostenuto se non imitando analoghi comportamenti evasivi.

Pertanto l'atteggiamento di ciascun individuo va collocato all'interno del contesto sociale ed è fortemente influenzato da quello degli altri, sicchè l'adesione spontanea agli obblighi tributari risulta essere minore se l'evasione è un fenomeno diffuso, mentre la moralità fiscale aumenta se si ritiene che anche gli altri contribuenti si comportano onestamente [Frey e Torgler, 2007]. Si osservano i comportamenti altrui e si agisce di conseguenza [Alm, 2012]. Alcune prove a sostegno di tale approccio sono di seguito esposte.

Torgler[8] e Slemrod[9] evidenziano una relazione positiva tra paesi in riferimento ad indagini basate su atteggiamenti nei confronti dell'evasione fiscale da un lato, e la fiducia professata nel governo dall'altra; includendo la medesima correlazione anche tra gli individui all'interno degli Stati Uniti e Germania.[10]

Ancora, un sondaggio effettuato nel 2002 nella Repubblica Ceca ha individuato che un soggetto sarebbe più propenso ad assumere un atteggiamento evasivo se lo stesso ha creduto in servizi governativi offerti, ma nel tempo declassati.

Ci si chiede, pertanto, fino a che punto un comportamento mirato ad adempiere fiscalmente possa essere manipolato dal governo per ridurre i costi di raccolta delle risorse; appello questo alla coscienza umana risalente almeno al regno di Hammurabi, nell'Antica Babilonia, quando l'esattore ha inviato il seguente avviso nel reclamare i pagamenti in ritardo: "*Perché non avete inviato a Babilonia i 30 agnelli come vostra tassa?..(..) Non tenete vergogna per tale comportamento?"*. Richiami al patriottismo per indurre i cittadini a pagare le tasse sono comuni anche in tempi non molto lontani, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti durante la Prima Guerra Mondiale, William Gibbs McAdoo, come richiamo a queste campagne intitolate "capitalizzare patriottismo", ancora Kang e Rockoff [2006] discutono l'esperienza della guerra,

[8] Torgler, 2003, pp.119-140
[9] Slemrod, 2003, pp. 49-88
[10] Slemrod, 2007, pp. 39 e sgg.

mentre Jones [1996] pone l'accento alla propaganda fiscale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le questioni normative sollevate da evasione fiscale sono spesso complesse, in quanto coinvolgono questioni di equità, efficienza e di misurazione di costi e benefici sociali e il metodo di applicazione della gamma di strumenti pertinenti al ragionamento economico sottostante l'eliminazione totale del sommerso economico deve essere ancora formulato. L'estensione di programmi di governo può essere sostenuta da una serie di modalità, come l'aumento delle aliquote fiscali o l'ampliamento della base imponibile, o ancora l'applicazione di una tassa finanziata da tagli alla spesa pubblica. Il tutto sarebbe di facile realizzazione se, nonostante i costi che comporterebbe una politica finalizzata alla limitazione dell'evasione fiscale, si avvertisse la consapevolezza che la via migliore per placare il fenomeno evasivo sia il miglioramento dell'equità e dell'efficienza pubblica.[11]

Gli approcci appena descritti servono per aiutare a comprendere come l'evasione fiscale sia così complessa e articolata, e per convenire, come affermano studi teorici ed empirici, che essa dipende da un variegato insieme di cause. Chi scrive intende analizzarle qui di seguito.

Le scelte dei cittadini-contribuenti vengono prese considerando, sia la combinazione di elementi razionali, quali:

- la probabilità del controllo, ossia di subire un accertamento;
- l'entità dell'eventuale sanzione irrogabile;
- l'atteggiamento nei confronti del rischio di essere sanzionati;
- il livello del prelievo fiscale;

sia l'insieme di elementi intuitivi e comportamentali, che attengono più in generale al rapporto tra Stato e cittadino, ossia:

- la percezione soggettiva dei fenomeni, quali l'adeguatezza del rapporto tra il livello dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione assieme alle protezioni sociali garantite dallo Stato e il livello della prestazione patrimoniale di contribuzione imposta al cittadino;
- i comportamenti collettivi;

[11] Slemrod, 2007, p.40

- l'etica individuale, intesa come certezza dell'applicazione delle regole e senso di rispetto nei confronti dello Stato, delle istituzioni e più in generale verso coloro che ricoprono ruoli apicali nella gestione politica e amministrativa del Paese.

Se aumentano le probabilità di subire un controllo fiscale o il peso della sanzione, ovviamente, diminuisce la propensione di evadere e il guadagno che un individuo spera di poter ottenere dall'azione evasiva.

Tale effetto, tuttavia, dipende anche dall'atteggiamento individuale nei confronti del rischio. Tra i "banchi" degli economisti è buona regola affermare che l'efficacia dell'annuncio di una nuova campagna di controlli e di una certa sanzione sono tanto più forti quanto minore è la propensione al rischio di un determinato individuo o di una certa popolazione.[12]

Secondo le statistiche, presentate dal Gruppo di lavoro sull'economia sommersa[13], dai vari enti preposti all'accertamento della correttezza dei comportamenti dei contribuenti sul fronte degli obblighi fiscali e contributivi, si evince con chiarezza come, nonostante la crescente capacità operativa di detti enti, la particolare struttura produttiva e distributiva italiana,[14] basata su un numero significativamente elevato di micro realtà imprenditoriali e professionali, porta a mantenere basso il rapporto tra controlli effettuati e soggetti suscettibili di assoggettamento a controllo.

Poiché la piccola dimensione dell'impresa è caratterizzata da organizzazione e contabilità minimali e collocazione di nicchia nel mercato, succede che le piccole imprese ed i lavoratori autonomi minori (piccoli professionisti, artigiani, commercianti) tendono ad evadere le imposte in misura maggiore, basti pensare alla mancata certificazione dei corrispettivi (scontrini, ricevute, fatture).

Non esiste infatti, in queste realtà, un'esigenza di controllo di gestione che avvenga attraverso la contabilità, pertanto risulta più facile vendere "in nero".[15]

---

[12] Santoro, 2010, p. 60

[13] Cfr. Gruppo di lavoro economia non osservata, "*Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*". (Roma, 2012)

[14] La struttura italiana prevede una concentrazione medio-alta al Nord delle società di capitali e al Sud delle piccole imprese individuali. Queste affermazioni trovano riscontro in un approfondimento del Se.C.I.T. in tema di determinanti dell'evasione, il quale rileva maggiori propensioni nei piccoli, nel Sud, nell'evasione da ricavi piuttosto che da costi. N. Santoro, 2000

[15] COGEST, 2006, pp. 246 e sgg.

Per questo, se si guarda solo al profilo organizzativo, la quota di capacità economica dichiarata, rispetto al totale, cresce con le dimensioni aziendali, in quanto con l'aumentare del "reddito vero" (a parte la frequente maggiore visibilità), c'è anche un minore bisogno di nascondere; diminuendo l'utilità marginale del denaro evaso, si è più disposti a pagare i tributi.[16]

Ancora, va preso in esame il comportamento dell'evasore nella realtà sociale in cui si trova. Emerge, infatti, una differenziata possibilità "tecnica" di evadere, in quanto tutti i cittadini o gruppi economici non operano nello stesso contesto. E' il caso emblematico del lavoratore dipendente o parasubordinato, il quale ha tecnicamente meno possibilità di occultare "materia imponibile" al Fisco, in quanto i suoi compensi sono gestiti dal datore di lavoro (o dal committente) che provvede a regolare per suo conto i versamenti fiscali.

Un altro fattore di differenziazione nella tendenza ad evadere è legato ad un segnale di insoddisfazione per un livello troppo elevato di prelievo fiscale o per un uso poco produttivo della spesa pubblica.

Al crescere della pressione tributaria percepita, scatta una maggiore propensione ad assumere atteggiamenti evasivi.

A sua volta, a parità di livello di pressione fiscale reale complessiva, il grado di pressione fiscale sentita dal singolo cresce all'aumentare di due fattori:

- l'iniquità nella distribuzione del prelievo;
- la farraginosità del sistema.

In Italia il grado di prelievo tributario è molto alto, sia in termini assoluti, sia in termini di corrispettività in servizi e protezione sociale; il divario con gli altri paesi dell'Ue si è ampliato, passando da meno un punto nel 2000 (Unione Europea 27) a quasi quattro di oggi.[17]

Dato questo che desta allarmismo, tanto più se si considera che vi è una forte differenza fra la pressione fiscale di norma misurata e utilizzata nei confronti internazionali (ossia rapportando imposte e contributi al Pil effettivo, che include una stima dell'economia

[16] Per un piccolo artigiano o commerciante occorre evadere una quota consistente dei ricavi effettivi, per avere un impatto significativo sul tenore di vita, mentre basta poco, in termini relativi, per il titolare di una grande società. Per ulteriori considerazioni Lupi, 2008, p. 220

[17] Cannari, D'Alessio, 2007, Banca D'Italia - Eurosistema

sommersa) e quella effettiva (misurata utilizzando il Pil effettivo).[18] Quest'ultima pone lo Stato italiano tra i primi paesi per pressione fiscale, con una previsione che essa nel 2014 raggiungerà il 44,9% del Pil[19].

Come già detto, in presenza di un sistema fiscale rigido seguito da una scarsa efficienza dell'Amministrazione Finanziaria nel campo di accertamenti e controlli, si genera una forte e spiccata inclinazione dei contribuenti verso comportamenti evasivi, alla stregua di una loro legittima difesa. Diventa automatico, pertanto, che al diminuire del sentimento di rispetto nei confronti di uno Stato mal funzionante e del venir meno della percezione di adeguatezza dei cittadini-contribuenti, cresce la propensione ad evadere.

Altra determinante non meno importante della disponibilità a pagare le imposte è certamente la certezza, avvertita dai contribuenti, dell'applicazione delle regole. In sostanza, un individuo tende a rispettare in misura minore il proprio obbligo contributivo al crescere dell'aspettativa che sopravvengano condoni e sanatorie.

Da questo punto di vista, la storia degli ultimi trent'anni nel nostro Paese ha insegnato ai contribuenti italiani che l'effetto sinergico, tra la bassa probabilità di essere assoggettati ad accertamento individuale e l'alta possibilità che sopraggiunga una sanatoria con cui sistemare "a prezzo di saldo" il pregresso, è un fattore di valutazione che a tutto può spingere, meno che ad adempiere spontaneamente.

In una fase di profonda crisi della finanza pubblica, qual'é quella attuale, emerge con maggiore forza come l'insieme di tutti i molteplici fattori sopracitati nel sottrarre gettito per evasione alteri gli equilibri di bilancio e tolga risorse fondamentali per lo sviluppo ed il *welfare*.

Il fenomeno che si sta analizzando rappresenta un problema rilevante per molteplici ragioni.

Innanzitutto, esso non consente l'attuazione dei principi, costituzionalmente tutelati, dell'equità e della progressività fiscale e sottrae risorse alla spesa pubblica (a tal proposito, chi scrive, vuole ricordare l'interpretazione dei mass media attraverso le pubblicità diffuse in Italia nel recente passato, nelle quali l'evasione veniva rappresentata come incendi di fronte ai quali l'uomo era impotente perché i mezzi dei

[18] Gentile e Giannini, 2012, pp. 46 e sgg.

[19] Dato proveniente da stime ISTAT, evidenziato da R.E TE. Imprese Italia, Commissione Finanze e Tesoro, "*Audizione nell'ambito di una indagine conoscitiva sulla riforma fiscale*". (Roma, 13 Ottobre 2011)

pompieri rimanevano senza benzina, oppure come malati che non potevano essere trasportati in ospedale per mancanza di ambulanze o di cure mediche, etc…).

Dal punto di vista del contribuente un uso inefficiente delle risorse pubbliche implica, infatti, a parità di tasse pagate, una minore garanzia in termini di beni e servizi pubblici.

Pertanto, la conseguenza di tale inefficienza pubblica riduce il costo morale associato alla violazione degli obblighi fiscali e turba l'efficacia delle norme sociali nel sanzionare comportamenti devianti.

Da ciò si evince come l'evasione fiscale sia causa di gravi distorsioni nell'allocazione di risorse in ambito economico e concorrenziale, giacché conduce a condizioni di costo inferiori rispetto a quelle praticate dalle imprese che non evadono e perché tende ad innalzare il livello di pressione fiscale sull'economia regolare. In rapporto al gettito preventivato contribuisce ad accentuare la differenza negativa fra entrata e spesa pubblica, e impegna di conseguenza il paese a reperire, con danno economico collettivo (es. prestiti nazionali ed internazionali), o con scelte politico-finanziarie forzate (es. aumento delle tariffe pubbliche), le somme necessarie a fronteggiare il disavanzo complessivo.

Ancora, può bloccare il successo di una qualunque manovra fiscale, impedendo ad esempio che un aumento delle aliquote realizzi l'incremento previsto del gettito e obbligare le autorità ad attuare una politica monetaria più restrittiva di quella che sarebbe stata necessaria in assenza di evasione,[20]attraverso il recupero delle somme fiscalmente rilevanti che non vengono portate a conoscenza del Fisco.

Come afferma Antonino Gentile nel suo libro[21], il fenomeno evasivo "distorce l'allocazione dei talenti manageriali: l'imprenditore che progetta di evadere in modo sistematico mai si circonderà del manager più capace, ma di quello più fedele".

Anche la stessa crescita dimensionale dell'impresa risulta penalizzata da persistenti comportamenti evasivi, in quanto appare più facile evadere nel piccolo in conseguenza di minori monitoraggi e di attenuati obblighi contabili, come affermato in precedenza.[22]

Altrettanto pericolose sono le distorsioni che si creano sulla distribuzione personale del reddito, a danno di determinate categorie sociali nei confronti di altre (soprattutto a discapito dei contribuenti a basso reddito, basti pensare al caso dei percettori di reddito

[20] Grosso, 1980, p. 4
[21] Gentile e Giannini, 2012, p. 199
[22] Grosso, 1980, pp. 5 e sgg.

da lavoro dipendente le cui entrate sono facilmente controllabili, e alla diversa condizione dei lavoratori autonomi e degli imprenditori).

Oltre a conseguenze di carattere strettamente economico-finanziario o comunque politico-sociale, l'evasione fiscale, oggi come oggi, impone sacrifici e rinunce a cerchie sempre più larghe di cittadini, provocando ingiustizie, sperpero, prevaricazione fino a contribuire ad una perdita maggiore di fiducia nelle istituzioni e nello Stato agli occhi sia dei cittadini sia degli investitori stranieri. Uno Stato che non riesce a far rispettare le norme antievasive che esso stesso si è dato, finisce per non essere credibile.

E' in tal senso che, il contenimento di tale fenomeno e il suo difficile recupero, prima ancora che come strumento per accrescere gettito fiscale, va visto come strategia per riconfermare la credibilità del nostro Stato.

### 1.2.1 Alcune misure di evasione fiscale ed economia sommersa: Caso USA

Individuare ed analizzare i comportamenti che gli individui tentano di tenere nascosti è uno dei compiti più difficili per gli scienziati sociali, come ricordano Feige e Cebula[23], ed una misurazione precisa del fenomeno nel suo complesso è impossibile.

Lo stato che tra tutti ha dimostrato di possedere il sistema di rilevazioni più preciso è senza dubbio quello statunitense; del resto, il trattamento riservato agli evasori negli USA è quantomeno duro: nonostante nei reati fiscali sia disapplicato il principio per cui *"ignorantia legis non excusat"*, è la corte e la giuria a decidere sulla buona fede dell'imputato. Inoltre, pur essendo riconosciuto il diritto del contribuente a cercare con mezzi legali (tali da non comprendere il trasferimento di denaro verso paradisi fiscali) di abbassare la propria base imponibile, l'evasione rimane un crimine, punito con carcere fino a cinque anni in circa la metà dei casi, a prescindere dalla fedina penale precedente, e con multe fino a $ 100.000.[24]

L'ente che negli Stati Uniti si occupa della riscossione e delle indagini fiscali, l'**Internal Revenue Service**, accanto alle normali indagini della polizia tributaria, inaugurò nel 1963 il **TCMP** (Taxpayer Compliance Measurement Project), il cui

[23] Feige, Cebula, 2011
[24] Cullis, Jones, 2007

obiettivo era, a scadenze pluriannuali, portare a termine dei controlli che diverranno proverbiali (*audits from hell*, le verifiche contabili infernali) su uno sfortunato campione formato da qualche decina di migliaia di cittadini ed imprese (sui quali pendeva la compilazione ed il controllo dei moduli 1040 e 1120). Nelle dieci indagini portate a termine, l'IRS ha appreso molti dei metodi con cui gli evasori raggiravano il Fisco.[25]

Tale sistema è stato abbandonato dopo le rilevazioni del 1988 e soppiantato nel 1990 dal **National Research Program**, che ha leggermente diminuito il campione e reso più "digeribili" i metodi di rilevazione, non più svolti esclusivamente faccia a faccia con gli agenti dell'IRS, ma anche con l'ausilio di corrispondenza e, soprattutto, non più *line by line*, ma con controlli reddituali parziali nella stragrande maggioranza dei casi.

Tramite queste indagini, l'ente collettore ha potuto fornire dei dati indicativi per lo studio del fenomeno, quantificabili nel 2001 nell'ordine di $ 345mld. Tali cifre hanno portato ad affermare che, tramite l'applicazione di un cd. ***General Currency Ratio Model***[26], elaborato da Cagan nel 1958, negli USA il tasso di *non-compliance* (somma di evasione ed elusione) si situa oggigiorno attorno al 18-19%, producendo un *tax gap* di circa 500 miliardi di dollari.

Di seguito si può osservare come si arriva ad una stima del genere [utilizzata peraltro anche per altri casi, come quello svedese in Guibourg e Segendorf, 2007]: si assume che le transazioni in denaro siano l'unica forma di trasferimento di ricchezza in grado di sfuggire all'imposizione fiscale e che il rapporto denaro/depositi (per brevità **C/D**) sia costante a meno di aumenti di evasione. Inoltre, definiti $\mathbf{Y_u}$ come Reddito non dichiarato e $\mathbf{Y_o}$ come Reddito dichiarato, si definisce il *non compliance ratio* come:

$$Y_u/(Y_u+Y_o) = \boldsymbol{\alpha}/(1+\alpha)$$

il cui denominatore, pari al rapporto tra Redditi non dichiarati e dichiarati, è la cd. <u>economia sommersa</u>.

Inoltre si stima che, in base alle ultime indagini statistiche, nonostante gli annunci di una smaterializzazione monetaria, per ogni cittadino americano circolano in media 2.900 dollari *cash*, mentre le dichiarazioni degli stessi non vanno oltre al 15% di questa

[25] Myles, 1995
[26] Cagan, 1958

cifra: circa il 30-36% è detenuto all'estero [stime Feige 2009], una certa frazione viene utilizzata per transazioni illegali e il restante per l'economia sommersa.

La disponibilità di dati dalle indagini TCMP e NRP più recenti (rispettivamente 1988 e 2001) pur rappresentando un limite inferiore all'evasione su transazioni legali, può essere utile per l'assegnazione dei coefficienti dell'algoritmo. I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono.

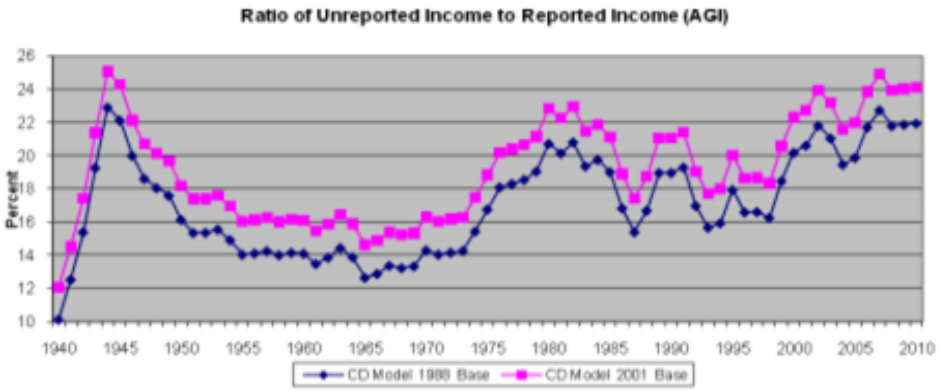


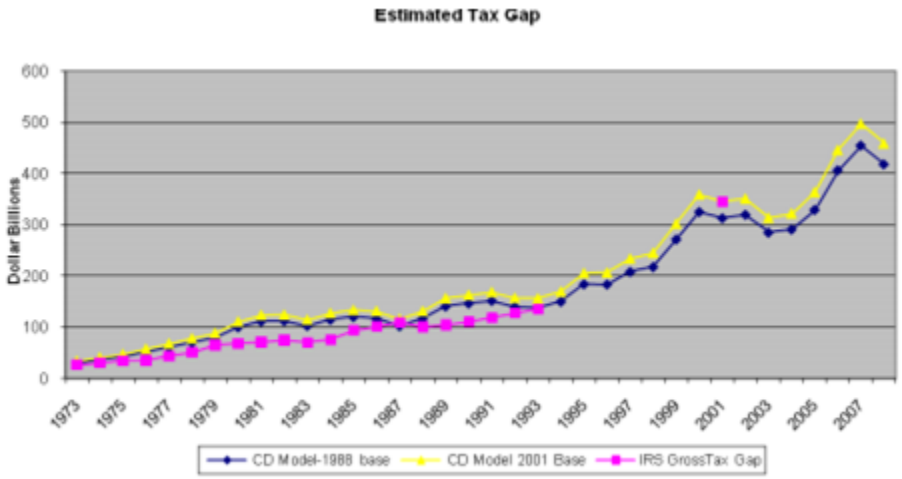


Risulta evidente, nel primo grafico, una discrepanza tra i due benchmarks di un paio di punti percentuali (in valore assoluto non poco, considerando che stiamo parlando del Pil della prima economia mondiale). La serie storica evidenzia una forte tendenza all'evasione nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, per poi seguire una "U" che ritrova il suo massimo prima dell'introduzione delle riforme fiscali Reaganiane (durate

tra il 1982 e il 1986), che abbassarono le aliquote massime dal 50 al 28% e alzarono le minime dall'11 al 15%, provocando un effetto positivo per la lotta all'evasione, seppur provvisorio.

Nel secondo grafico, invece, si nota un aumento costante (e abbastanza coerente in tutti e tre gli indici) del valore complessivo dell'evasione, eccetto per brevi periodi: ciò è compatibile con quanto descritto sopra, poiché lo stesso Pil americano è cresciuto in maniera considerevole.

Prima di sviluppare una comprensione teorica e quindi analizzare i modelli economici che stanno alla base dell'evasione fiscale e i successivi meccanismi di accertamento e di contrasto che vengono posti in essere per controllare e contenere tale fenomeno, si intende fare un breve "focus" in chiave strettamente italiana.

### 1.2.2 L'evasione fiscale in Italia e l'atteggiamento dei contribuenti nei confronti del Fisco

Che gli italiani siano un popolo di grandi evasori è fatto noto e certo.

A conferma di ciò l'autore ritiene utile riportare, dal libro "*L'evasione fiscale*" di Alessandro Santoro [2010, p. 26], uno studio condotto da due economisti italiani, Alberto Alesina e Mauro Marè, i quali affermano che:

"*se gli italiani avessero evaso, dal 1970 in poi, le imposte tanto quanto gli americani, il debito pubblico in Italia nel 1992 sarebbe stato appena superiore all'80% del Pil, cioè all'incirca il 30% in meno del livello del 1992 (108%). Se gli italiani avessero evaso tanto quanto gli inglesi, il debito pubblico sarebbe appena superiore al 60% del Pil, non lontano dal limite previsto dagli accordi di Maastricht; e cifre in questo intervallo si ottengono se si effettua il confronto con altri paesi".*

Questi numeri testimoniano quanto già accennato in precedenza, cioè che il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ha inciso sia in via diretta, togliendo gettito allo Stato, ma anche in via indiretta, contribuendo all'incremento del rapporto debito/Pil e, di conseguenza, costringendo lo Stato a pagare maggiori interessi sul debito limitando ulteriormente le possibilità di spesa.

Questa relazione è del tutto evidente nel caso italiano, infatti nonostante il buono stato dei conti pubblici alla fine degli anni Settanta, in cui il livello di spesa pubblica si presentava notevolmente inferiore rispetto a quella dei paesi europei, intorno agli anni Ottanta la situazione cambia radicalmente. Considerando quelli che sarebbero stati i parametri di Maastricht (cioè mantenere il debito entro il 60% del Pil), la spesa delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil cresce dal 30, 3% del 1980 al 40,8% del 1990 e nello stesso periodo il debito pubblico aumenta dal 60 al 100% del Pil.

Altro fattore che illustra a pieno la situazione italiana è, secondo un'indagine di R.E TE. Imprese Italia, l'indicatore della pressione fiscale.

Argomento già affrontanto nelle pagine che precedono, ma che in questa sede, l'autore del presente elaborato, intende argomentarlo con maggior enfasi, anche attraverso dati numerici del tutto comprovanti.

Quando l'ammontare dell'economia sommersa, stimata dall'Istat, è compresa in un range fra un minimo del 16,3% ed un massimo del 17,5% del Pil, la pressione fiscale da sola non riesce a spiegare quale sia il peso del Fisco sul settore produttivo del Paese.

Si genera così un forte disallineamento tra il carico tributario calcolato dall'Istat che mette in relazione le entrate con il Pil e la pressione fiscale effettiva che emerge sempre dalla relazione delle entrate con il Pil, ma depurato, in questo caso, dell'ammontare dell'economia non osservata.

I dati calcolati per il 2009, pari al 43,1% corrispondono ad una pressione fiscale effettiva, su coloro che versano le imposte, di circa il 52% (vedi Tavola n. 1).

**Tavola n. 1 – Pressione fiscale effettiva e nominale anni 2000-2010 (ammontari espressi in milioni di euro)**

| Anno | 2000 | 2007 | 2008 | 2009(*) | 2010(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione fiscale | 41,60% | 43,10% | 42,90% | 43,10% | 42,60% |
| Pressione fiscale Nominale | 51,64% | 51,66% | 51,63% | 51,88% | 51,28% |
| Sommerso in rapporto al Pil | 18,66% | 16,57% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| Stima redditi non dichiarati | 222.254 | 256.177 | 265.206 | 257.134 | 262.060 |
| Pil | 1.191.057 | 1.546.177 | 1.567.761 | 1.519.702 | 1.548.816 |

(Elaborazioni R.E TE. Imprese Italia su dati ISTAT[27])

[27] Per calcolare la pressione fiscale nominale il Pil è stato depurato della quota di economia sommersa. La quota di economia sommersa indicata nella tabella è stata calcolata come media aritmetica tra ipotesi minima ed ipotesi massima del sommerso stimata dall'Istat. Per l'anno 2009 e 2010, considerata l'assenza di dati ufficiali, in quanto l'anno 2008 risulta essere l'ultimo anno preso in considerazione dal Rapporto Istat 2012, si è ipotizzato, in via prudenziale, che la percentuale di economia sommersa rispetto al Pil sia rimasta invariata.
Elaborazioni effettuate su documenti Istat – Conti nazionali – Statistiche in breve. "*La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali (anni 2000-2008)*", documento del 13 luglio 2010 e "*Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche SEC95 – anni 1980-2008*" ISTAT, Conti economici nazionali (1 luglio 2009).
Per ulteriori approfondimenti, "*Audizione nell'ambito di una indagine conoscitiva sulla riforma fiscale*", R.E.TE. Imprese Italia (13 ottobre 2011).

Dall'esame dell'andamento dei valori in precedenza presi in considerazione, emerge che nel 2008 la distanza tra pressione fiscale effettiva, pari al 51,14% e quella nominale calcolata dall'Istat sul totale dei contribuenti, pari al 41,60%, era di oltre 9 punti percentuali. Questa distanza nel 2010 si è ridotta di quasi 2 punti di Pil.

Come già rilevato, la presenza di un'elevata quota di economia sommersa rappresenta senza ombra di dubbio un grosso problema. Ciò è dimostrato dal fatto che l'evasione in Italia è un tratto caratteristico soprattutto delle imprese di minore dimensione, le quali trovano nell'irregolarità il fatto decisivo per la permanenza nel mercato o per il raggiungimento di elevati profitti.

Inoltre, le maggiori possibilità di evasione per le piccole-medie imprese permette di comprendere che questo sia un incentivo per il "piccolo è bello", ossia un freno per la loro crescita dimensionale.

Questa è una delle principali "pieghe" del nostro Paese, dove le limitate dimensioni delle unità produttive rappresentano un ostacolo agli stimoli per gli investimenti e l'innovazione, causando una minore crescita dell'economia nazionale.

Quanto detto conferma il carattere strutturale e non meramente congiunturale e il senso di pervasività del fenomeno evasivo, in senso sia territoriale (al Centro-Nord si tende ad evadere di più rispetto al Sud); sia sociale (dal ceto povero a quello più ricco è conosciuta ed avvertita l'evasione sia pure in forme e ammontari decisamente diversi); sia economico (gran parte delle tipologie di impresa e delle attività professionali non possono dirsi estranee all'evasione dell'un tipo o dell'altro).[28]

A contribuire ai 120 miliardi di euro all'anno di mancato gettito tributario, come evidenziato in precedenza, è l'economia sommersa.

Pochi dati a conferma di ciò: oltre 850.000 persone, nonostante abbiano un posto fisso di lavoro, svolgono una seconda attività che sfugge all'occhio del Fisco. Tra le imprese di piccola e media dimensione, il 78% dichiara redditi negativi o un reddito netto inferiore a 10.000 euro l'anno. Seguono poi le grandi imprese, non particolarmente numerose nel nostro Paese, che riescono a spostare la tassazione su società satellite da loro controllate. Chiudono poi la graduatoria i lavoratori autonomi, professionisti o meno, e i commercianti responsabili della mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.

[28] Gentile e Giannini, 2012, pp. 200 e sgg.

Sul totale delle imposte riscosse, le imprese concorrono con il 5% (dato del 2007, nel 1993, il medesimo dato fu del 13%), mentre i liberi professionisti sono passati dal 7,6% del 1993 al 4,2% del 2007.

Nella classifica europea dell'evasione, l'Italia detiene il poco invidiabile primato, seguita da paesi come la Romania, la Bulgaria, l'Estonia. Chiudono poi la classifica paesi come il Regno Unito con l'11,9% dei redditi non dichiarati, il Belgio con il 10,3%, la Svezia con il 7,6%.

Questi dati, offerti da recenti studi empirici, sono solamente il continuum di una situazione che in Italia vede il principio intorno agli anni Settanta, quando ancora vi era, negli ambienti accademici, una sorta di unanimità di visione circa il concetto di evasione fiscale.

Tra i primi ad occuparsi della stima dell'evasione dell'Irpef ci fu Vincenzo Visco,[29] seguito qualche anno dopo il varo della grande riforma del 1973, da Giuseppe Vitaletti, studioso pure lui di scienze delle finanze ed esperto delle realtà produttive delle piccole e medie imprese.

Nonostante i limiti derivanti dagli scarsi supporti informatici e dalle carenti metodologie presenti in quegli anni, i dati forniti da questi studiosi confermano l'inizio di un'escalation di numeri rappresentativi del fenomeno dell'evasione fiscale che ci accompagna fino ad oggi.

Già alla fine degli anni Settanta è possibile riscontrare una quota compresa tra il 15 e il 20% dei redditi non dichiarati al Fisco italiano, percentuale seguita dal dato che rappresenta il fenomeno evasivo nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo e da impresa, il quale assorbe tra un terzo e un quarto dell'imponibile potenziale.

Seguendo il "passo galoppante" dell'evasione della base imponibile Irpef, all'inizio degli anni Novanta, questa arriva a sfiorare il 26% di quella potenziale [fonte derivante da uno studio di Luigi Bernardi[30] e Michele Bernasconi[31] in quell'epoca]; per continuare con la stima figurante l'evasione dei redditi da parte delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi pari al 60% del relativo imponibile, fino a

[29] Vincenzo Visco: professore di scienze delle finanze, allievo di uno dei padri della riforma tributaria (Cesare Cosciani), politico italiano, nominato Ministro delle Finanze tra il 1996 e il 1999 e Viceministro dell'Economia tra il 2006 e il 2008, fu tra i protagonisti più recenti nella lotta all'evasione nel nostro Paese.

[30] Bernardi, Franzoni, 2003

[31] Bernasconi, Bernardi, 1996

completare il quadro con quella dei redditi da lavoro dipendente, dato che non supera il 10%.

Per dare conferma a quanto appena riportato sembra doveroso esaminare l'approccio dei cittadini italiani nei confronti del Fisco e la loro propensione a pagare le imposte.

E' quasi rimasta immutata nel tempo la distinzione tra furbi e onesti, e la visione catastrofista dell'evasione da parte dei contribuenti. Del resto, ricordando la sostanziale impossibilità di evasione da parte dei lavoratori dipendenti, le forti ingiustizie sociali sembrerebbero ripetersi uguali da quasi un secolo: da un lato imprenditori, lavoratori autonomi e commercianti che ricorrono in misura massiccia all'evasione, dall'altro lato i lavoratori dipendenti che pagano aliquote elevate fino all'ultimo centesimo.

La domanda che a questo punto sorge spontanea è, perché? E' vera l'ipotesi supportata dagli economisti, i quali sostengono che l'adempimento degli obblighi fiscali è esclusivamente ridotto ad un'analisi di benefici-costi monetari associati all'evasione?

Le indagini internazionali come la *World Value Survey* (Wvs)[32] e quelle effettuate sui bilanci delle famiglie (Ibf) della Banca d'Italia nel 2004 sembrerebbero dare risposta negativa. La propensione dei cittadini ad assumere comportamenti leciti dipende anche, e in misura maggiore, da motivazioni etiche, norme sociali, senso civico e sentimenti di colpa nel compiere azioni immorali.[33]

Come detti studi confermano, la lealtà fiscale cambia a seconda delle diverse tipologie di contribuenti e dell'area in cui vivono, infatti essa risulta più bassa tra i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti e aumenta al crescere del livello di istruzione. Inoltre, tali verifiche empiriche, dimostrano che dove è più elevato il grado di lealtà fiscale è più contenuta l'incidenza dei fenomeni evasivi e dell'economia sommersa.

In un confronto internazionale, il nostro Paese, considerando gli aspetti poc'anzi citati, si pone in una posizione intermedia, sebbene ricopra un livello di retroguardia rispetto il fenomeno del "sommerso economico" nel confronto con le economie più avanzate.

La relazione negativa tra lealtà fiscale ed economia sommersa è confermata anche mediante un raffronto tra regioni italiane, in cui si evidenzia che le regioni del

[32] La *World Value Survey* è un progetto di ricerca globale che esplora i valori e i comportamenti delle persone, di come essi cambiano nel tempo e quale impatto sociale e politico hanno. Questa ricerca viene effettuata da una rete mondiale di scienziati sociali che, dal 1981, hanno condotto indagini nazionali in quasi 100 nazioni. Il *Wvs* è l'unica fonte di dati empirici su atteggiamenti (come nel caso in esame, la propensione delle persone al pagamento delle imposte) tenuti dalla maggioranza della popolazione mondiale. Per ulteriori considerazioni Cannari, D'Alessi, 2007.

[33] Gentile e Giannini, 2012, pp. 71 e sgg.

Mezzogiorno si caratterizzano sia per un'elevata incidenza nell'intraprendere attività che non seguono corrette norme fiscali-contributive, sia per una modesta attitudine a pagare le tasse.[34]

Non sorprende, inoltre, che le diverse caratteristiche socio-economico-demografiche dei contribuenti italiani influenzino l'atteggiamento verso l'imposizione fiscale.

Alla base di ogni società, peraltro, esiste un contratto implicito che associa al pagamento delle tasse oppure dal dichiarare il "vero" al Fisco, la fornitura efficiente di beni e servizi pubblici da parte dello Stato, sia in termini di *come* vengono gestite le risorse pubbliche, sia in base al *livello* della spesa pubblica che il cittadino riceve.

Secondo l'Ibf del 2004[35], gli italiani prediligono un sistema caratterizzato da un livello dei servizi pubblici, di tassazione e di controlli relativamente elevato rispetto ad alternative che prevedono un minore intervento redistributivo statale.

Da quanto finora esposto e quello che l'autore del presente lavoro preme far comprendere al lettore è che l'evasione di per sé è un fenomeno molto semplice, se si estremizza il concetto al banale occultamento di somme imponibili al Fisco, ma può rivelarsi un problema concreto in relazione alle modalità con cui esso si perfeziona.

Diviene, pertanto, necessario prevedere strumenti differenti di contrasto all'evasione, così da tenere in considerazione le modalità di attuazione del fenomeno in sé. E' logico che bisogna trattare in modo differente, attraverso l'applicazione di sanzioni ed il riconoscimento di garanzie diverse, il soggetto che ha dichiarato per intero il proprio reddito ma ha omesso il versamento delle relative imposte, con colui che ha ovviato all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o ancora con il contribuente che ha presentato una dichiarazione infedele.

---

[34] Per ulteriori informazioni sull'incidenza dell'evasione per area geografica:

- Ardizzi [2011], utilizzando il *currency demand approach*, stima che nel Centro-Nord il sommerso fiscale in rapporto al Pil è più del doppio rispetto al Sud;
- Moro e Pica [2012] stimano la quota di reddito evasa ai fini Irpef del 19,3% al Centro-Nord e del 18% al Sud.

[35] Cannari, D'Alessi, 2007

### 1.3 Teoria positiva dell'evasione: modelli economici

L'evasione fiscale, tradotta nella mancanza intenzionale di dichiarare l'attività economica imponibile, è pervasiva in molte economie ed è quindi oggetto di pratica ed interesse teorico.

L'importanza di creare una comprensione teorica del fenomeno evasivo può essere valutata solo attraverso la stima della portata reale dell'evasione stessa. Se quest'ultima costituisce un'attività rilevante all'interno dell'economia, diventa di primaria importanza creare un "modello economico" di potenziale utilizzo al fine di progettare strutture che riducono l'evasione al minor costo e di garantire che le politiche siano ottimali nel momento in cui essa si verifica.

Nelle pagine che precedono si sono già anticipati alcuni modelli economici e non che lasciano comunque spazio ad errori e stime poco attendibili, visto che l'evasione fiscale difficilmente si riesce a misurare con precisione nelle statistiche ufficiali.[36]

Uno dei primi studi pubblicati sull'evasione fiscale è l'analisi di Rey [1965] circa l'"*Italian General Sales Tax*". Tale tassa è riscossa su tutti gli scambi di beni e servizi, con alcune eccezioni, e nel 1961 ha sollevato entrate pari al 4% del Pil.

L'imposta ha avuto diversi metodi di raccolta e grazie al più grande tra questi, il quale ha raccolto quasi due terzi delle entrate, Rey ha stimato un'evasione pari al 52,46% del rendimento effettivo; dato che rappresenta un grado significativo di evasione.[37]

Ancora, in un articolo che si è rivelato il punto di partenza di molti studi e riflessioni, Gutmann [1977] ha tentato di misurare il grado di attività economia non osservata negli Stati Uniti. Come già anticipato, sulla base della constatazione che le transazioni nell'economia sommersa sono sempre finanziate con denaro contante piuttosto che con assegno o carta di credito, Gutmann utilizza la crescita della moneta in circolazione rispetto ai depositi come un'unità di misura indiretta dell'attività inosservata. Tale procedura ha determinato una stima di 176 miliardi di dollari, dato in perfetto accordo con quello riportato dall'Internal Revenue Service nel 1979, il quale ha stimato redditi

[36] Myles, 1995, pp. 384 e sgg.
[37] Rey, 1965, pp. 366-386

non dichiarati nel 1976 tra 75 miliardi e 100 miliardi, corrispondenti rispettivamente al 7% e 9% del reddito dichiarato.

Applicando la stessa metodologia per il Regno Unito, Feige [1981] ha calcolato che, nel 1979, il settore non osservato produceva un Pil di £ 28 miliardi, che era pari al 15% del Pil misurato.[38]

Un approccio alternativo per la misurazione del "settore sommerso" nel Regno Unito è stato studiato da Pissarides e Weber [1989], il quale impiega i dati del *Family Expenditure Survey* (1982). Assumendo che il reddito e le spese del soggetto dipendente sono segnalati con precisione dal datore di lavoro, una stima della funzione di spesa delle relative famiglie offre il vero rapporto tra entrate e uscite; osservando la spesa di altri nuclei familiari, si arriva ad una stima del loro reddito e, di conseguenza, della loro evasione.

La stima finale è che l'economia non osservata è del 5,5 % del Pil.

Anche quando sono presi in considerazione i possibili gradi di errore, l'impressione che tali stime danno, è che l'attività economica non dichiarata, e quindi l'evasione fiscale, è una parte significativa dell'attività economica complessiva in molte economie occidentali.

Sebbene tali metodi impiegati siano imperfetti, sono tutti considerati al fine di dare un'interpretazione sintetica alle motivazioni che portano alla *non compliance*, e fatti derivare dal già citato studio di Allingham e Sandmo del 1972, in cui la decisione di evadere l'imposta viene inserita nel quadro di scelta in condizioni di rischio, dove l'agente economico razionale massimissa la sua utilità attesa perché considera il comportamento evasivo come una scommessa: la posta in palio è la ricchezza non versata al fisco.

Di fronte a tale rischio si presentano 3 possibili scenari:

- Se il contribuente è <u>neutrale</u> al rischio la disutilità attesa da un controllo è <u>pari</u> al prodotto della sanzione per la probabilità del controllo;
- Se il soggetto economico è <u>avverso</u> al rischio la disutilità attesa da un controllo è <u>superiore</u> al prodotto della sanzione per la probabilità di essere scoperto;

[38] Myles, 1995, p.385

- Se, infine, il contribuente è amante del rischio la disutilità attesa è inferiore al prodotto della multa per la relativa probabilità di essere sottoposto ad accertamento.

Se c'è neutralità al rischio, il contribuente guarda semplicemente all'ammontare atteso delle imposte da pagare:

$$\left[ E[t] = t[y(d)] + (1+\theta)\, p\, [t(y) - t[y(d)] \right]$$

dove:

- **p**: probabilità di essere controllati e sanzionati
- **y**: reddito vero
- **t(y)**: imposta da pagare su reddito vero
- **y(d)**: reddito dichiarato
- **t[y(d)]**: imposta da pagare su reddito dichiarato

$$\left[ y(d) \leq y,\ t[y(d)] \leq t(y) \right]$$

- $\boldsymbol{\theta}$: sanzione proporzionale all'imposta evasa

In questo caso il contribuente confronta il profitto atteso dall'evasione con il profitto certo nel caso di non evasione.[39]

Nell'ipotesi di onestà il soggetto dovrebbe pagare **t(y)**. Pertanto, il contribuente sceglie di evadere se:

$$E[t] < t(y)$$

$$t[y(d)] - t(y) + (1+\theta)\, p\, [t(y) - t[y(d)] < 0 \iff t[y(d)] - t(y)] \times [1 - (1+\theta)\, p] < 0$$

dato che $\{t[y(d)] - t(y)\} < 0$ la disuguaglianza è verificata se e solo se:

$$[1 - (1+\theta)\, p] > 0 \iff (1+\theta)\, p < 1$$

[39] Myles, 1995

$$p < 1/(1+\theta)$$

In questo caso il contribuent evade tutto il reddito se la probabilità e/o la sanzione sono troppo basse.

Viceversa il soggetto sceglie di dichiarare tutto il reddito se [y(d) = y] se $p > 1/(1+\theta)$, mentre è indifferente tra evadere e non evadere se $p = 1/(1+\theta)$.

Inoltre, se consideriamo al possibilità di non neutralità al rischio, la scelta se e quanto evadere dipende da 4 fattori:[40]

1. la probabilità del controllo;
2. l'entità della sanzione;
3. l'attitudine del contribuente verso il rischio;
4. il reddito del soggetto e le aliquote d'imposta

Secondo le previsioni del modello, pertanto, dovrebbe risultare una correlazione negativa all'evasione all'aumentare dell'entità della sanzione e della probabilità che il soggetto assegna ad un controllo fiscale; allo stesso tempo, maggiori redditi aumentano le possibilità di evasione [e ciò è confermato dalla comune tendenza dei paesi occidentali ad avere *shadow economies* crescenti nel tempo, come rilevato in Schneider e Enste, 2000)].

Uno dei problemi cruciali associati a tale teoria fu quello di determinare sotto quali condizioni il contribuente decide di passare da uno stato di non evasione ad uno di evasione positiva. Tale condizione, banalmente, è che il valore atteso della penale sia minore del valore dell'imposta.

Ciò tuttavia evade una condizione comune: quella della presenza di una maggioranza di cittadini onesti che, pur potendo, pagano le imposte dovute.

Nonostante le apparenze, il modello appena esaminato, mina fortemente alcune delle credenze base, portando ad un minore effetto disincentivante delle penali. Innumerevoli altre considerazioni possono essere avanzate operando modifiche al modello, ad esempio considerando il legame tra evasione e lavoro nero (a questo punto la decisione e quindi anche il paradigma modellistico andrebbe spostato verso un equilibro

[40] Bernardi, Franzoni, 2003

domanda-offerta di lavoro in cui entrambe le funzioni di utilità di lavoratori e datori di lavoro sono influenzate dalle ore di lavoro regolare, in nero e riposo, ognuna caratterizzata da diversi redditi); gli effetti di differenti distribuzioni della ricchezza, considerando che a maggiori redditi corrisponde una tendenza maggiore all'evasione; la reinterpretazione nel caso in cui l'evasore sia un'impresa; gli effetti sociali ed i rischi di "contagio" che appaiono al superamento di una certa soglia. Purtroppo, in conclusione, molti dei tentativi accademici si sono conclusi in prescrizioni generiche ed in pochissimi principi applicabili alla politica economica: più elementi vengono considerati, cioè più ci si spinge ad un disegno fedele della realtà, più il numero di *trade-off* e di rumore aumenta, rendendo le conclusioni non generalizzabili o persino ininterpretabili.

## 1.4 Strumenti e metodologie di contrasto all'evasione fiscale

Gli oltre 250 miliardi di sommerso stimato, secondo R.E.TE. Imprese Italia in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e la Confartigianato in Commissione Finanza e tesoro nell'ambito di una indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, rappresentano un "cancro" per le imprese e in particolare per le fasce di contribuenti non titolari di partita Iva che fanno il loro dovere fiscale e hanno sulle loro spalle le conseguenze dei comportamenti di coloro i quali operano nella totale, o quasi, illegalità fiscale.

Nel corso del tempo gli orientamenti politici e le riflessioni tecnico-strategiche dell'Amministrazione Finanziaria, a loro volta influenzate dal progresso tecnico e dal contesto economico, hanno modificato il mix dei vari metodi volti a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e nel contempo la forma assunta da ognuno di essi[41].

Chi scrive intende richiamare alcune nuove norme anti-evasive introdotte di recente in Italia, che mirano a ridurre le opportunità di innescare comportamenti evasivi.[42]

Tra le più importanti si citano di seguito:

- *Uso dei beni intestati a società da parte dei soci e familiari*: con il d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 (art. 2, commi da 36 *terdecies* a 36 *duodevicies*) viene posto un freno all'intestazione fittizia dei beni alle società, per contrastare la concessione a soci o familiari dell'imprenditore a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato, come per esempio auto, barche, aerei o immobili. Alla sola presenza di canoni più bassi scatta una penalizzazione fiscale che può consistere sia nella tassazione a carico del socio o familiare della differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito, sia nella indeducibilità dei costi per l'impresa.

  Tale effetto penalizzante ha avuto la sua applicazione a partire dal periodo di imposta 2012, anche se lo scorso ottobre si è provveduto all'invio dei dati relativi al 2011 e agli anni precedenti. Per favorire i controlli del Fisco è previsto il censimento dei beni intestati alla società e utilizzati da soci o familiari;

[41] COGEST, 2006, p. 248, tra le opinioni di Fernando Di Nicola (ISAE), in "*Ipotesi di modifica delle strategie di contrasto all' evasione*"

[42] Gentile e Giannini, 2012, pp. 30 e sgg.

- *Indagini sui conti correnti*: il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 rafforza le indagini finanziarie, facendole rientrare tra gli strumenti di supporto nella lotta all'evasione fiscale. Al centro dell'attività di verifica viene infatti collocata la tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ricostruzione permette di definire oltre che la posizione fiscale del contribuente sottoposto a controllo, anche le specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio.

Il decreto ha, infatti, previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le banche e gli operatori finanziari comunichino periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con i clienti.

Le indagini bancarie possono, inoltre, essere utilizzate per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali di paesi diversi. Organismi esteri possono quindi richiedere l'esecuzione di accertamenti sulle disponibilità di soggetti non residenti, presso istituti di credito o finanziari nazionali. In questo caso, le ispezioni potranno essere eseguite anche prescindendo dall'attivazione di specifiche attività di controllo fiscale nei confronti del soggetto interessato. Analogamente possono essere acquisiti, nel territorio estero, dati bancari d'interesse per il controllo fiscale di soggetti passivi d'imposta nazionali.

Nel rispetto del principio di reciprocità e degli strumenti di cooperazione, ad oggi sussiste una disponibilità ad effettuare lo scambio di informazioni bancarie solamente con alcuni paesi, tra i quali Austria, Australia, Federazione Russa, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Stati Uniti. Nel caso di indagini che vedono coinvolti questi paesi non deve essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Comandante Regionale. Scatta, invece, l'obbligo di predisporre una richiesta dettagliata con indicazione degli estremi identificativi e dei tributi oggetto di indagine, delle violazioni già riscontrate o presunte, nonché delle connessioni con eventuali persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto controllato;[43]

- *Tracciabilità dei pagamenti*: al fine di garantire maggiore tracciabilità ai mezzi di pagamento e contrastare più efficacemente l'evasione, nelle operazioni tra privati o nelle transazioni tra consumatori e imprese, è stato vietato l'uso di denaro contante per i pagamenti relativi ad importi pari o superiori a 1.000 euro.

[43] Informazioni tratte da una relazione effettuata dalla Commissione Studi UGDCEC di Pisa a cura della Dott.ssa Eleonora Settesoldi e della Dott.ssa Carlotta Curini, entrambi Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, sul tema "*Accertamenti Sintetici: il Redditometro*". Pisa, 3 Dicembre 2009

Lo stesso limite si applica agli assegni, bancari o circolari, privi di clausola di non trasferibilità e senza indicazione del beneficiario (cfr. art. 49 d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 12 del d.l. 201 del 2011 che ha ridotto il precedente limite, fissato in 2.500 euro dal d.l. 138/2011);[44]

- *Spesometro*: il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e meglio specificato in seguito) all'art. 21 prevede l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, della trasmissione telematica all'anagrafe tributaria di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta.

Sulla base della procedura in rassegna, in merito alle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (in genere giustificate da scontrino e ricevuta fiscale come, ad esempio, prestazioni alberghiere e di ristorazione, commercio al dettaglio), il limite viene posto a 3.600 euro al lordo dell'Iva; per il solo anno di imposta 2010, detto limite viene elevato a 25.000 euro e riguarda solamente le operazioni soggette ad obbligo di fattura (pertanto non quelle effettuate nei confronti dei privati "consumatori finali").

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (salvo deroghe in corso d'anno come, ad esempio, per l'anno d'imposta 2012 in cui il termine per l'invio è stato prorogato a novembre 2013).

Il nuovo adempimento ha lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza per la ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico. In buona sostanza, per i privati consumatori, lo *spesometro* va ad incrementare le informazioni a disposizione del Fisco necessarie per la determinazione presuntivo-sintetica della base imponibile Irpef.[45]

I principali soggetti richiamati a curare l'applicazione della normativa tributaria sono, per quanto riguarda la potestà applicativa e quella sanzionatoria, l'Amministrazione

[44] Gentile e Giannini, 2012, p. 31
[45] Carrirolo, 2011, pp. 171 e sgg.

Finanziaria e diversi soggetti "ausiliari" tra i quali assume una posizione di rilievo il corpo della Guardia di Finanza.[46]

In un sistema tributario a fiscalità di massa assume un ruolo fondamentale e decisivo la dichiarazione del contribuente. Infatti, il potere d'imposizione da parte dei soggetti suddetti si concretizza per il suo carattere dell'"eventualità" dato che l'esatto adempimento da parte del contribuente dei suoi obblighi tributari esclude la necessità di un intervento da parte delle autorità fiscali, tranne per quei controlli automatizzati, i quali si caratterizzano per la "globalità" e appunto per l'"automatismo". L'azione degli Uffici, pertanto, si reputa necessaria solamente nel momento in cui il contribuente si renda inadempiente o adempia in maniera inesatta.

E' in questo senso che la dichiarazione tributaria rappresenta una sorta di auto-accertamento compiuto dallo stesso dichiarante, il quale si pone sullo stesso piano ed ha la medesima efficacia degli atti di accertamento emanati dalle autorità fiscali.

Nonostante i processi evolutivi dei sistemi di automazione poc'anzi enunciati, il continuo cambiamento nazionale ed europeo, le pressioni derivanti dalla domanda dei cittadini e, ancora, la necessità di aumentare la trasparenza della gestione, accentuano il richiamo sempre più costante delle missioni delle amministrazioni statali.

Quest'ultime sono orientate sia al recupero dell'efficienza interna, sia al miglioramento della capacità di accrescere il grado di soddisfazione dei bisogni collettivi.

Anche per l'Agenzia, quindi, è diventata sempre più pressante l'esigenza non solo di poter disporre di informazioni affidabili e tempestive sugli aspetti relativi alla gestione e al controllo, ma di ampliare i propri orizzonti potenziando le informazioni di "contesto".

Ecco che trova fondamentale importanza la selezione mirata dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base dell'analisi di rischio effettuata per ciascuna macrotipologia di contribuenti.

L'Amministrazione Finanziaria punta, pertanto, ad affinare la qualità dell'azione esercitata tramite:[47]

a) la segmentazione della platea di contribuenti, che consente di adottare comportamenti differenti a seconda della loro dimensione;

[46] Ulteriori informazioni in merito ai compiti di controllo ed ai programmi applicativi seguiti da detti enti si trovano nei successivi paragrafi.

[47] Sequenza a)-g) Gentile e Giannini, 2012, pp. 113 e sgg.

b) la determinazione di diversi profili di rischio, considerando da un lato i settori di attività economica di appartenenza e dall'altro la localizzazione dei contribuenti;
c) il rafforzamento della collaborazione con gli altri attori della fiscalità, attraverso lo scambio di dati ed informazioni inerenti al fenomeno del sommerso ed intensificando gli scambi informativi finalizzati a contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate;
d) la partecipazione degli enti locali (nello specifico i comuni di appartenenza dei contribuenti) nella lotta all'evasione fiscale e contributiva mediante segnalazioni qualificate contenenti elementi utili all'emersione di maggiori imponibili fiscali;
e) la definizione di specifici piani operativi differenziati per tipologia di fenomeni fraudolenti (Iva nazionale e comunitaria, arbitraggi fiscali internazionali, delocalizzazioni in paesi a fiscalità privilegiata e fittizi trasferimenti in paesi esteri);
f) l'incremento dell'efficacia dell'attività di controllo tramite l'utilizzo mirato delle indagini finanziarie, gli accertamenti alle persone fisiche basati sulla determinazione sintetica del reddito;
g) il potenziamento degli strumenti e delle procedure di riscossione.

Seguendo linee di azione ormai consolidate, la selezione delle posizioni soggettive da inserire nel piano annuale dei controlli parte da un'analisi economica e sociale del territorio di competenza, sulla quale concentrare l'attività di monitoraggio attraverso metodologie di intervento mirate.
Prima di analizzare l'attività di controllo effettuata nei confronti della platea delle persone fisiche e gli strumenti di supporto adoperati, l'autore offre una panoramica generale circa le attività di verifica e accertamento previste dal sistema.

### 1.4.1 Attività di controllo, verifica ed accertamento

I principali filoni di intervento perseguiti dall'Amministrazione Finanziaria si possono riassumere in:[48]

1. *controlli* definiti "*strumentali*" sulla certificazione dei corrispettivi (ricevute e scontrini fiscali, fatture) al momento della cessione di un bene o della prestazione di un servizio;
2. *controlli* "*analitici*" sulla contabilità, con riferimento sia alla sua veridicità, sia alla piena aderenza agli adempimenti previsti;
3. *controlli* "*automatizzati*" sulla congruenza interna delle dichiarazioni e dei versamenti conseguiti, nonché di elementi informativi contenuti nelle diverse basi di dati;
4. *controlli* "*statistico-induttivi"* fondati su stime non analitiche del reddito, di origine statistica e di variabile complessità;
5. i *condoni* e i meccanismi di *riscossione anticipata* ed agevolata.

Il controllo sulla certificazione dei corrispettivi è un'attività funzionale all'efficacia del controllo analitico e dispendiosa in termini di risorse umane, svolta dalla Guardia di Finanza attraverso una capillare presenza sul territorio.

La rilevanza di questo strumento dipende da due fattori: da un lato l'effettività del potere deterrente dell'azione di controllo, ossia in riferimento alla numerosità e validità dei controlli nonché l'effettiva e tempestiva emissione di cartelle di riscossione, e dall'altro il peso che si vuole attribuire al controllo analitico, per il quale l'imponibile e l'imposta sono determinati dalle differenze tra componenti positivi e negativi documentati.

Nonostante sia stato depotenziato il controllo sui corrispettivi, le verifiche della veridicità della contabilità analitica continuano ad avere un grosso ruolo nell'attività degli organi di controllo.

[48] COGEST, 2006, pp. 248 e sgg.

La principale modalità di questi controlli si fonda sulla valutazione delle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, le quali possono essere disattese in base a prove dirette o a presunzioni gravi, precise e concordanti. Tale modalità di verifica può individuare solo in parte l'eventuale azione evasiva messa in pratica, tanto più se vengono instaurati meccanismi che permettono la costruzione di scritture contabili formalmente perfette ma sostanzialmente false e funzionali ad un'ingente evasione.

Come già in precedenza richiamato, la crescita delle tecnologie informatiche disponibili e l'evoluzione organizzativa del Fisco telematico hanno fortemente elevato il numero degli accertamenti automatizzati. Quest'ultimi si basano sul mero controllo della coerenza interna di quanto dichiarato dal contribuente nei riquadri di calcolo dell'imposta, o sulla coerenza incrociata tra diverse basi informatiche (come ad esempio versamenti di acconto e saldo).

La crescente interazione Fisco-contribuente è in continuo sviluppo e offre buoni frutti, specie in relazione ai costi relativamente contenuti, anche se la sua operatività non si estende ai più consistenti e sostanziali comportamenti evasivi, contrastabili solo con altri mezzi.

Nel campo della stima del reddito d'impresa o di lavoro autonomo si è passati dalla "minimun tax" del 1993 agli attuali studi di settore, applicati per la prima volta sui redditi di competenza 1998[49], i quali sono caratterizzati da metodologie di stime dei ricavi sofisticate e fondate su dati contabili ed extracontabili di tutti i soggetti operanti in un determinato settore ritenuto omogeneo.[50] Dopo una prima disaggregazione fatta per settore economico di appartenenza, si procede in un secondo momento a ricavarne una stima di regressione per individuare il reddito atteso di un operatore. Una volta definite le stime, attraverso l'analisi discriminante, ogni impresa viene associata ad un determinato gruppo e per essa si calcola un ricavo "medio" ed uno di "garanzia", corrispondente alla soglia inferiore di un intervallo di confidenza.

L'accertamento derivante da studi di settore viene rivolto a quei contribuenti che dichiarano redditi inferiori rispetto a quelli stimati, ovvero non risultano "congrui" e "coerenti". Nello specifico, il fattore di congruità consente di stabilire, appunto, se i ricavi dichiarati sono in linea con quelli uscenti dalla stima mediante lo strumento in

[49] Artoni, 2005, p. 70
[50] COGEST, 2006, pp. 251 e sgg.

esame, l'elemento di coerenza, invece, fa riferimento al rispetto di determinati indici di natura economico-aziendalista che consentono al Fisco di valutare la validità degli schemi organizzativi impiegati dal contribuente.

Tale strumento ha consentito, con il trascorrere del tempo e l'evoluzione delle metodologie innovative impiegate, un qualche aumento di gettito derivante dalle categorie del lavoro autonomo e d'impresa, anche se risulta palese come tale disciplina consenta di misurare solo in parte i guadagni effettuati in capo a soggetti caratterizzati da redditività diverse, finendo per colpire inevitabilmente quelli meno performanti.

Dopo un quadro introduttivo dei tratti salienti dell'evasione e dell'evoluzione strategica nel difficile tentativo di placarla, chi scrive intende addentrarsi ad affrontare il tema centrale del presente elaborato, ossia l'analisi del metodo indirizzato alla stima del reddito delle persone fisiche, nella sua variante "redditometrica".

Si vuole, per prima cosa, descrivere le azioni di verifica e i piani operativi di controllo che sussistono per chi non possiede partita Iva.

L'attività di controllo nei confronti di tale segmento è articolata attraverso lo sviluppo di strategie di azione dedicate.

Le verifiche "formali"[51] delle dichiarazioni dei redditi sono calibrate a seguito di specifiche attività di selezione svolte centralmente, basate sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito complessivo e/o di crediti, ritenute o detrazioni d'imposta non spettanti.[52]

Gli accertamenti parziali, in materia di imposte sui redditi, ad alta potenzialità di recupero della "microevasione", sono basati sugli incroci con i dati presenti nel Sistema Informativo ed incentrati sulle situazioni di maggiore rilevanza. A partire da indicatori più o meno numerosi ed efficienti, viene stimato un reddito o un ricavo considerato come "probabile" o "minimo", e proprio il Fisco dalle stime ricavate può avviare procedure di accertamento.

Ecco che i controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche si fondano sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (come ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, acquisto/possesso di

[51] Nello specifico si possono individuare due tipologie di controllo: quello di tipo "*formale*" o "*cartolare*" tra cui rientrano la liquidazione dell'imposta (art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973) e il controllo formale della dichiarazione (art. 36 ter d.pr. n. 600/1973), e quello di tipo "*sostanziale*" della dichiarazione (art. 37 d.p.r. n. 600/1973).

[52] Gentile e Giannini, 2012, pp. 121 e sgg.

autovetture e/o imbarcazioni, disponibilità di residenze secondarie, abbonamenti a circoli esclusivi, etc…) cha fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro ed a spese di gestione sostenute da confrontare con il reddito dichiarato dal contribuente.

Nell'ambito di tale procedimento trova spazio un particolare strumento, il cosiddetto "*redditometro*"[53], che fornisce un ausilio nella profilazione del rischio dei contribuenti, in quanto si fonda sul ragionamento per cui il sostenimento di una certa spesa rappresenta un indice presuntivo, fino a prova contraria, dell'esistenza di un reddito idoneo a consentire la spesa effettuata.

Ci si concentra, pertanto, sul "tenore di vita" del contribuente e sul reddito necessario a mantenerlo, il quale deve essere compatibile con lo stesso.

In questa direzione sono da collocare i piani di controllo operativi stilati dall'Agenzia delle Entrate che in questi ultimi anni hanno contribuito a recuperare in modo significativo (anche se non in maniera totale) quote di evasione pregressa ed aumentare l'efficacia dissuasiva dei controlli.

[53] Il redditometro verrà trattato a partire dal secondo capitolo del presente elaborato.

### 1.4.2 I nuovi indirizzi operativi dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti delle persone fisiche

Dal 2009 ad oggi, l'Amministrazione Finanziaria ha modificato la sua organizzazione interna e sul territorio al fine di adattarla maggiormente alle mutate condizioni socio-economiche del nostro Paese e di rafforzare l'ardua attività di contrasto all'evasione, dando impulso all'individuazione delle posizioni contributive a maggior rischio da sottoporre a controllo (definite fiscalmente insostenibili), fornendo nel contempo adeguati servizi ai contribuenti.

Tale dinamismo può essere cronologicamente riassunto con l'avvento della circolare n. 49/E del 2007 (Accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973) che ha dettato specifiche istruzioni operative evidenziando che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009 indica il recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi attraverso "un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva".

Nel rispetto delle indicazioni presenti nel predetto atto, l'Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 2/E del 23 gennaio 2007, contenente i primi indirizzi operativi per il conseguimento degli obiettivi della prevenzione e del contrasto all'evasione, sottolinea la rilevanza strategica dell'attività di accertamento nei confronti di soggetti (persone fisiche) caratterizzati da evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con le posizioni reddituali.

E' con la stessa circolare n. 49/E del 2007 che viene stabilito un utilizzo più penetrante degli strumenti e nel contempo forniti importanti chiarimenti operativi per gli stessi funzionari dell'Agenzia esponendo in prima battuta come sia necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 (inteso prima delle modifiche normative intervenute con il d.l. n. 78 del 2010, del quale ne verrà fatta chiarezza in seguito), ancor più ravvisando l'opportunità di valutare[54]:

[54] Come da Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 2007.

- la complessiva situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare nonché la stessa ricostruzione sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente ravvisati da ciascun Ufficio competente;
- i redditi imponibili dichiarati per gli anni precedenti i periodi d'imposta oggetto di controllo nonché gli elementi contabili desumibili da atti registrati stipulati anche dal coniuge o da altri familiari e che possono aver contribuito alle spese indice di capacità contributiva;
- la posizione delle persone fisiche che nei periodi d'imposta d'interesse hanno dichiarato redditi agrari tassati non in base al reddito effettivo bensì alla rendita catastale;
- la necessaria convocazione in fase istruttoria per l'acquisizione mediante questionario o procedimento di accertamento con adesione di tutte le informazioni e della documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi.

Anche in materia di individuazione dei soggetti a cui circoscrivere l'attività di accertamento la circolare in questione evidenzia come riguardo ai possibili accertati si debbano, salvo casi particolari, già conoscere informazioni indiziarie in ordine a comportamenti caratterizzati da significativa capacità contributiva che, quindi, siano suscettibili di un immediato utilizzo grazie alle segnalazioni sulle liste selettive o sulle banche dati predisposte durante l'attività di *intelligence*.

I criteri di segnalazione e selezione di posizioni soggettive da sottoporre ad accertamento sintetico sono effettuate a livello centrale seguendo specifiche disposizioni in ordine a liste interattive, oltre a specifiche liste di tipo sperimentale che l'Agenzia ha provveduto ad elaborare quali: la lista AU ("autovetture") e la lista T ("incrementi patrimoniali").

In questa sede si descrivono brevemente le due liste sopracitate; nella fattispecie la prima di queste si basa su dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione a cui viene richiesta una prima segnalazione di tutti i soggetti che risultano aver immatricolato autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 Cv, le stesse poi

vengono associate dall'Agenzia al teorico "reddito complessivo netto convenzionale" del soggetto che non deve discostarsi di oltre un quarto dal reddito dichiarato.[55]

Il criterio di incrocio di tipo sperimentale, opera i suoi termini di ricostruzione sulla base del listino dei prezzi di Quattroruote nonché sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2003. Tale criterio parte dai dati anagrafici del proprietario forniti dalla Motorizzazione i quali vengono ricostruiti ed associati ai relativi codici fiscali afferenti al veicolo immatricolato. Il passo successivo è quello di escludere i soggetti che sono interessati da processi verbali di verifica ovvero da accertamenti ordinari ed infine viene calcolato per ciascun autoveicolo immatricolato il c.d. "prezzo convenzionale" ricostruito in base a valutazioni della rivista specializzata di riferimento determinando così il valore stimato dell'incremento patrimoniale da calcolare in quota di 1/5 ai fini degli incroci.

La seconda lista in questione, ossia la lista selettiva T "incrementi patrimoniali", comprende quei soggetti che hanno dichiarato imponibili non congrui rispetto alla consistenza degli esborsi sostenuti in un arco temporale predefinito permettendo di:

- fornire elementi di concreta rilevanza riferibili alla valutazione della capacità contributiva delle persone fisiche;
- costituire un valido modello di analisi per l'individuazione diretta di posizioni soggettive a rischio fiscale;
- rendere possibile analisi mirate dei contribuenti anche per fasce di reddito dichiarato, in modo da individuare ed elaborare gli elenchi dei soggetti cui approfondire la complessiva situazione fiscale evidenziando quelli di maggiore significatività per la proficuità dei controlli.

Le elaborazioni informatiche del criterio sono caratterizzate da una complessa metodologia di calcolo che rileva gli atti di disinvestimento ed i mutui stipulati nei dodici mesi anteriori ciascun atto d'investimento presupponendosi una diretta correlazione fra operazioni di disinvestimento e successivo investimento, nonché la complessiva situazione del nucleo familiare del soggetto interessato sulla base del sistema informativo.

[55] Per gli anni di imposta fino al 2008 si fa riferimento allo scostamento di un quarto dal reddito dichiarato. Per gli anni di imposta 2009 e successivi si farà riferimento ad uno scostamento di un quinto e i criteri di selezione di tutti gli elementi da esaminare per la ricostruzione sintetica del reddito riferibili al singolo contribuente saranno affiancati, oltre a quelli appena esposti, da ulteriori elementi necessari alla messa a punto della nuova metodologia accertativa.

Al fine di colpire quelle posizioni soggettive che presentano un rischio di evasione fondato su dati di spesa oggettivi, non compatibili con il reddito dichiarato, la recente Circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, con riferimento ai controlli ordinari sulla base di "liste selettive", ricorda che sono state messe a disposizione degli uffici sia la nuova "lista selettiva" criterio Z (plusvalenze derivanti da vendita infraquinquennale di immobili) sia il consolidato criterio V (cessioni terreni edificabili), riferite ambedue ai periodi d'imposta 2008 e 2009.[56]

Che la costante ricerca di riduzione dei comportamenti evasivi sia l'obiettivo principale dell'Amministrazione Finanziaria, lo testimoniano chiaramente, oltre alle realtà professionali che gli studi stanno vivendo, anche le direttive dettate agli Uffici periferici dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 31 maggio 2012, avente per oggetto "*Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi*".[57]

Ecco che dalle ultime direttive del Fisco, gli accertamenti fondati sulla ricostruzione sintetica del reddito complessivo mirano a garantire la massima efficacia dissuasiva, attraverso un'accurata analisi del rischio che consente di colpire solo le posizioni caratterizzate da una rilevante discrepanza, in termini assoluti, tra il reddito complessivo dichiarato e quello determinabile sinteticamente.[58]

Lo confermano, infatti, i risultati del piano straordinario previsto per il triennio 2009-2011 i quali evidenziano un incremento dei controlli, portandoli nel 2011 a circa 36 mila, come evidenzia la tabella sottostante:[59]

| **Annualità** | **Accertamenti Eseguiti** | **MIA (milioni di euro)** | **MIA media (migliaia di euro)** | **MIA Mediana (migliaia di euro)** |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 28.316 | 460 | 16,2 | 8,9 |
| 2010 | 30.443 | 501 | 16,4 | 10,0 |
| **2011** | **36.390** | 586 | 16,1 | 10,9 |

*[Fonte: Circolare n. 18/E del 31 maggio 2012]*

[56] Vedi in Appendice circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 (Sez. Persone Fisiche)

[57] Vedi in Appendice Circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 (Sez. Persone Fisiche)

[58] Obiettivo già auspicato nelle circolari n. 13/E del 2009, n. 20/E del 2010 e n. 21/E del 2011.

[59] A parere dell'autore i dati esposti in tabella, sebbene evidenzino un andamento crescente dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione Finanziaria, non possono offrire un quadro esaustivo circa gli interventi mirati alla riduzione dell'evasione fiscale, ma permettono di evidenziarne solamente una parte.

Occorre considerare che la gran parte degli accertamenti in esame sono stati effettuati in base al disposto dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. 600/1973, nella sua previgente versione con riguardo agli accertamenti relativi alle annualità fino a quella del 2008, pertanto con una metodologia ad oggi superata dalla riformulazione del sopracitato art. 38, con vigore a far corso dall'annualità 2009.

A questo punto il documento auspica, nel corso del 2012, il passaggio dalla metodologia previgente a quella nuova e, con esso, il graduale spostamento delle attività di controllo in parola sulle annualità 2009 – utilizzando in specie la metodologia prevista dal "nuovo" art.38 , quarto comma – che prevede la determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

In questo contesto assume rilievo il fatto che gli archivi del Fisco siano già strutturati per intercettare la spesa: è già consolidata, infatti la prassi degli uffici di accesso diretto all'acquisizione di elementi segnaletici di capacità contributiva, utili ai fini degli accertamenti sintetici con metodo "sintetico" disposti centralmente, come già riscontrato nel 2010 (in particolare attività connesse allo sfruttamento del Demanio marittimo: posti barca, charter nautico, stabilimenti balneari) e 2011 (per quel che riguarda arte ed antiquariato, elitaxi ed aereotaxi, oro da investimenti).

In ordine poi alle attività operative di *intelligence* e di preventiva acquisizione di elementi di capacità contributiva risulta doveroso soffermarsi, a detta di chi scrive, sull'analisi della circolare della Guardia di Finanza (Gdf) del 29/12/2008 intitolata "Istruzioni per l'attività di verifica"[60] dove si evidenzia il radicale mutamento operativo imposto dal Comando Generale della Gdf agli stessi nuclei operativi al fine di realizzare una più incisiva operazione investigativa dedicando più tempo all'attività di intelligence e di controllo economico del territorio nonché all'analisi di rischio, già precedentemente anticipata, mediante gli incroci delle oltre 30 banche dati in possesso degli investigatori del Fisco.

In particolare il capitolo XXII della predetta circolare analizza gli sforzi di rilevazione che i vari corpi aerei, di terra e di mare dovranno realizzare al fine di perseguire in maniera più penetrante i metodi di preventiva acquisizione degli elementi indicativi di capacità contributiva come:

[60] Per una visione più ampia della circolare in esame si consulti il sito www.gdf.it, Sez. circolari: circolare Guardia di Finanza 29/12/2008.

- l'utilizzo di pattuglie impegnate nella normale attività di controllo del territorio anche al fine di effettuare rilevamenti sulle autovetture e moto di lusso o di altri mezzi ritenuti interessanti oltre che relativi utilizzatori. Il controllo si realizza attraverso la compilazione di una "scheda di valutazione" dei dati identificativi del soggetto sottoposto a controllo e del mezzo utilizzato dallo stesso oltre alle relative caratteristiche, la quale poi confluisce nella piattaforma tecnologica C.E.T.E[61](controllo economico del territorio) al fine di renderla telematicamente disponibile;
- l'utilizzo dei reparti navali per riscontri dei soggetti utilizzatori di imbarcazioni e natanti da diporto oltre alla disponibilità presso le marine e le aree portuali di "posti barca";
- l'utilizzo dei reparti aerei al fine di segnalare durante l'attività di perlustrazione aerea gli immobili di maggior lusso e pregio, caratterizzati da pertinenze visibilmente appariscenti quali piscine, vasti appezzamenti di terreno, eliporti, etc…

L'iniziativa posta in essere dalla Gdf riflette il piano straordinario di controlli mirati all'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche previsto dall'art. 83 del D.L. n.112/2008 manifestandosi quale braccio operativo a cui demandare la fase di acquisizione sul campo degli elementi e delle circostanze di fatto che garantiscono l'applicazione del "redditometro".

[61] Consiste in un software applicativo elaborato dalla Gdf il cui nome è l'acronimo di controllo economico del territorio, finalizzato a rendere più veloce e puntuale il flusso di notizie riguardanti "ricchezze visibili" rilevate da tutti i reparti territoriali ed aeronavali durante i servizi di controllo della stessa Guardia di Finanza.

# CAPITOLO 2
# ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO DI "PRIMA GENERAZIONE"

## 2.1 Premessa

"*Riflettori puntati su chi possiede beni di rilevante valore, ma considera le tasse un "optional" da evitare"*, ecco che da un estratto ricavato dall'articolo di Tonino Morina dell'Ottobre 2008, esperto fiscale del Sole 24 Ore e docente di scuola superiore di Economia e Finanza, riparte la caccia agli evasori grazie al "*redditometro*", lo strumento che misura la ricchezza del contribuente.

La frase citata ad introduzione del presente capitolo sottolinea come il mirino del Fisco, grazie alla manovra estiva 2008[62], è puntato, in particolare, su chi non paga le imposte, perché ritiene le tasse un "*optional*" poco gradito, ma possiede beni di rilevante valore.

Si "rispolvera", perciò, lo strumento accertativo del redditometro alla ricerca di una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alle persone fisiche in base ad una scelta e misurazione di elementi e circostanze di fatto certi indicativi di capacità contributiva.

La norma che ammette l'uso del redditometro è l'art. 38 del D.P.R. 600/1973 che riporta disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Si vuole precisare, da parte di chi scrive, che le considerazioni fatte e quelle che verranno pronunciate in questo secondo capitolo interesseranno la normativa in materia di accertamento sintetico mediante redditometro nella sua previgente versione del sopracitato art. 38.

Il suo comma 4 stabilisce che l'Ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, "determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato".

[62] Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif, con L. 6 agosto 2008, n. 133 (cd. Manovra d'estate 2008) indirizza, per il triennio 2009-2011, gli accertamenti degli Uffici delle Entrate e quelli della Guardia di Finanza verso gli effettivi elementi di capacità contributiva, ricavati dall'anagrafe tributaria.

La determinazione induttiva del reddito può essere eseguita dall'Ufficio in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodo d'imposta.

## 2.2 Nuova procedura di accertamento sintetico: DL 78/2010

Ad introduzione di questo capitolo l'autore vuole esporre brevemente i cambiamenti che hanno interessato la procedura di accertamento sintetico ("puro" e nella sua variante "redditometrica")[63] nell'ambito dei redditi delle persone fisiche.

Al fine di adeguare l'accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente ai mutamenti sociali, in ordine alle tipologie di spesa sostenute dallo stesso e alle sue preferenze nella propensione ai consumi, l'orientamento del legislatore è intervenuto nel 2010 aggiornando e potenziando l'accertamento sintetico.

La miglioria di tale strumento accertativo è avvenuta con l'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010 n. 122 che ha riscritto i commi da 4 a 8 dell' art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.[64]

Come già anticipato in precedenza, le modifiche apportate dal D.L. 78/2010 saranno applicabili esclusivamente a partire "dagli accertamenti relativi ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta per il quale, alla data di emanazione del decreto stesso, non erano ancora scaduti i termini di presentazione". Pertanto le novità introdotte dal sopracitato decreto si applicheranno a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009; la formulazione previgente dell'art. 38 continuerà, invece, ad essere applicata per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta 2005 (solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione), 2006, 2007 e 2008.

---

[63] Il "*sintetico puro*" tiene conto di spese sostenute dal contribuente, mentre l'accertamento da "*redditometro*" si basa su beni-indice stabiliti *ex lege*; è di contenuto induttivo, di stima.

[64] Si rimanda in Appendice l'esposizione dettagliata dell' art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 **ante** e **post** D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Sebbene la norma precisi che le novità saranno applicabili solo per gli accertamenti eseguiti sull'anno 2009 e seguenti, sono sorte in dottrina alcune perplessità in merito all'efficacia temporale della nuova normativa introdotta dal più volte menzionato D.L. 78/2010.

Non si vuole, in questo contesto e nel rispetto dell'obiettivo del presente scritto, offrire pronunce giurisprudenziali e pareri alla luce delle numerose sentenze della Corte di Cassazione circa l'aspetto posto in essere.

Si ribadisce solamente che, trattandosi di un aggiornamento dell'accertamento sintetico – redditometrico (come precisato dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010 comma 1 nel quale si fa riferimento all' "adeguamento" del "sintetico" al mutato contesto socio-economico dell'ultimo decennio), nel corso del convegno Telefisco 2013,[65] è stata sostenuta la tesi della natura procedimentale e non sostanziale della nuova norma, perché non introduce fattispecie impositive.

Pertanto, ad oggi, l'intervento operato dal decreto in esame va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, con la conseguenza che il contribuente potrebbe sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

[65] L'annuale appuntamento organizzato dal Sole 24 Ore.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità introdotte dal D.L. n. 78/2010[66] alla disciplina dell'accertamento sintetico:

| Descrizione | Disciplina previgente | Nuova disciplina |
|---|---|---|
| Applicazione temporale | Periodi d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 | Periodo d'imposta 2009 e successivi **(1)** |
| Scostamento tra reddito dichiarato e accertabile | 25% | 20% |
| Periodicità dello scostamento | Nel caso del "Redditometro" per due o più periodi d'imposta | Un periodo d'imposta **(2)** |
| Indicatori di capacità contributiva | Gli indici sono determinati con decreto ministeriale (D.M. 10 settembre 1992) e dalla Circolare n.1/2008 della Gdf (l'adeguamento biennale è previsto dallo stesso decreto) | Gli indici sono determinati con decreto ministeriale (D.M. 24 dicembre 2012) tenendo conto di "analisi di campioni significativi di contribuenti", da rapportare in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza |
| Incremento della spesa patrimoniale | La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, per quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei 4 precedenti **(3)** | La rettifica può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d'imposta |
| Cumulabilità delle metodologie di accertamento | Somma risultati derivanti da accertamento sintetico, incrementi patrimoniali e redditometro | Divieto di cumulo dei risultati derivanti da accertamento sintetico e redditometro |
| Deduzione oneri ex art. 10 TUIR | Prevista l'indeducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del TUIR | Dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR **(4)** |
| Detrazioni d'imposta | Non conteggiate | Competono gli oneri per le spese detraibili sostenuti da contribuente **(5)** |
| Procedura di accertamento | Facoltà per l'Amministrazione Finanziaria di richiedere il contradditorio preventivo | Obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di richiedere il contradditorio preventivo |

**(1)** In attesa di chiarimenti ufficiali, sembrerebbe che possa valere la retroattività della norma qualora fosse più favorevole al contribuente, ma si rimanda ad ulteriori specificazioni.

**(2)** Quale che sia la tipologia di rettifica sintetica, sarà sufficiente che lo scostamento si verifichi anche solo per un periodo d' imposta. La sussistenza dello scostamento, sebbene per un solo anno, dovrà essere evidenziata dall'ufficio nell'avviso di accertamento (Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 26541 del 5.11.2008 in *Banca Dati Eutekne*).

**(3)** Nel sistema antecedente al D.L. 78/2010, i beni acquisiti al patrimonio rilevavano sotto un duplice profilo: *gestionale*, ossia relativo alle spese correlate al bene, dall'anno di acquisto sino a quello di dismissione e *patrimoniale*, prevedendo che la spesa (quinto comma dell'art. 38 del DPR 600/73) si presumeva sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell'anno di acquisto e nei 4 precedenti. Con la Manovra correttiva ricadono tutte le spese correnti (consumi) quanto quelle per incrementi patrimoniali introducendo la presunzione relativa secondo cui tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia da collegare a redditi prodotti nel medesimo periodo d'imposta.

**(4)** Con la nuova procedura di accertamento sintetico, dal reddito determinato dagli uffici sarà possibile dedurre gli oneri previsti dall' art. 10 del TUIR, come i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

**(5)** Competeranno, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge (ad esempio, quelle per le spese di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.

[66] Vedi in Appendice Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 – Titolo II "*Contrasto all'evasione fiscale e contributiva*".

Riassumendo, pertanto, le principali novità in ambito del "sintetico" si è stabilito che:

- "la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si sia speso nel periodo d'imposta è stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; [stralcio comma 4 art. 38 D.P.R. 600/1973 nuova versione]
- alla detta presunzione si affianca quella basata sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti (…); [stralcio comma 5 art. 38 D.P.R. 600/1973 nuova versione]
- in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una "clausola di garanzia": la determinazione sintetica del reddito è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20% con riferimento anche ad un singolo periodo d'imposta. L'abbassamento della soglia di scostamento necessaria, oltre al venir meno del carattere biennale dell'incongruenza e al riferimento a "qualsiasi spesa sostenuta" entro il periodo d'imposta, si traduce in un ampliamento generale delle possibilità dello strumento;
- il contribuente è ulteriormente garantito dall'ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (…); [stralcio comma 7 art. 38 D.P.R. 600/1973 nuova versione]
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono".

Viene inoltre segnalata l'eliminazione della previsione contenuta nell'originario comma 5, cioè della possibilità di valorizzare gli incrementi patrimoniali presumendo la relativa

spesa come "sostenuta" nel periodo d'imposta di riferimento e nei quattro precedenti. Ciò significa che, nell'ambito del nuovo accertamento sintetico, l'acquisizione di un determinato bene (come ad esempio un immobile) nel periodo d'imposta "n" deve presumersi interamente effettuata con redditi conseguiti nel medesimo periodo "n", fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare il contrario (con adeguato supporto probatorio).[67]

Rispondere sulla qualifica della valenza probatoria in relazione all'accertamento "sintetico puro" e al nuovo redditometro appare arduo, stante la riformulazione dell'art. 38 D.P.R. 600/1973.

Non volendo, da parte di chi scrive, soffermarsi in maniera specifica sulla forza presuntiva dei due strumenti accertativi, ecco che in questa sede si offrono solo alcune considerazioni in merito:

- Accertamento da Redditometro: il nuovo strumento appare per certi versi simile a quello degli studi di settore. In effetti, vi sono molti elementi che accomunano le due tipologie di accertamento:

  - l'obbligatorietà del contradditorio e, con esso, l'obbligo di richiedere al contribuente dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
  - l'esistenza di un software che ponderi i risultati della dichiarazione del contribuente con indicatori (una sorta di "gerico per le famiglie");
  - l'esistenza, alla base di questo software, di un'analisi di campioni rappresentativi preventivamente "normalizzati" e di un'analisi territoriale.

Da quanto affermato appare evidente che il meccanismo di verifica della congruità del reddito "spezza" il collegamento diretto tra spese sostenute dal contribuente ed il reddito da egli sostenuto, intervenendo variabili esogene (indicatori, analisi di territorialità, etc…).[68]

[67] Carrirolo, 2011, pp. 124 e sgg.
[68] Gigliotti, 2013

- Accertamento "sintetico puro": più complicata sembra essere la connotazione della forza presuntiva di tale strumento il quale dovrebbe mantenere (a differenza del redditometro) un collegamento diretto tra i redditi e le spese del contribuente oggetto di verifica. Considerando che l'obbligo del contradditorio vale anche in questo caso, sarà difficile che il Fisco determinerà il reddito finanziario complessivo sulla base della semplice lettura della dichiarazione dei redditi. Diventa, perciò, determinante l'accesso ad ulteriori dati reddituali; se tale linea dovesse essere confermata, anche questo strumento sarà caratterizzato da una forza presuntiva semplice.

Per dare chiusura a quanto esposto finora si vuole esporre a passi distinti l'iter procedurale del nuovo accertamento sintetico e redditometrico.
L'inizio della procedura avviene con il reperimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di ogni elemento utile alla determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente (nel nuovo contesto appare ormai inutile l'acquisizione di dati ed elementi attraverso questionari: è infatti da tempo operante la banca dati informatica dell'anagrafe tributaria (SIAT), in grado di dare evidenza in tempi celeri del possesso di beni e dell'acquisizione dei servizi da parte di un determinato soggetto, nonché di risalire ai collegamenti tra familiari, soggetti consociati, etc…. inoltre molto utile al fine di reperire dati ed informazioni è il materiale istruttorio messo a disposizione dagli Enti Locali,[69] quali i Comuni di residenza di ogni singolo contribuente).
Successivamente, l'Ufficio invita lo stesso contribuente a presentarsi, personalmente o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
Passata questa fase, l'Ufficio ha l'obbligo di formulare l'invito a comparire di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97 al fine di avviare la procedura di accertamento con adesione, pena la nullità dell'eventuale avviso di accertamento.

[69] Per fronteggiare la recente crisi finanziaria ed economica si è posta particolare attenzione a quelle disposizioni reputate idonee a garantire una maggiore attività di contrasto all'evasione fiscale. In tale ambito, attraverso il combinato disposto degli artt. 18 e 19, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, viene dato ulteriore e maggiore risultato alla partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, già oggetto di regolamentazione ad opera dell'art. 44 del D.P.R, n. 600/1973, dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2055, n. 203, dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 e del 16 giugno 2008 e, da ultimo, dell'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Vedi per approfondimenti capitolo 2, par. 2.2

Nell'invito, da recapitare almeno 45 giorni prima della data fissata per il contradditorio, dovranno essere contenute le seguenti informazioni:

- periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- giorno e luogo della comparizione;
- maggiori imposte, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- motivi che hanno indotto alla nuova determinazione del reddito.

La predetta procedura dovrebbe permettere al contribuente di avere una completa ed immediata cognizione dei motivi che stanno alla base della pretesa impositiva non ancora concretizzata in un atto di accertamento.
Ricevuto l'invito a comparire il contribuente potrà aderirvi integralmente versando, entro il 15° giorno antecedente alla data di comparizione, le somme richieste, beneficiando così di sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo edittale. In alternativa, il dichiarante potrà presentarsi al contradditorio e definire la procedura di accertamento con adesione con sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale.
Qualora il contraddittorio non dovesse produrre effetti positivi, l'Ufficio emetterà l'avviso di accertamento nel quale dovrà tenere conto delle deduzioni difensive. Contro l'avviso il contribuente non avrà più la facoltà di esperire un ulteriore contradditorio, ma potrà scegliere se presentare ricorso in Commissione Tributaria o presentare acquiescienza all'atto.
Alla luce di quanto esposto si vuole evidenziare come siano necessari monitoraggi e sforzi operativi sempre maggiori nell'ambito dell'attività di controllo per ottenere miglioramenti quantitativi e, soprattutto, qualitativi evitando di disperdere le limitate risorse disponibili su situazioni a bassa rischiosità.
Conscio che tali sforzi difficilmente potranno eliminare radicalmente il "tarlo" dell'evasione fiscale, l'autore analizzerà nel dettaglio lo strumento del "redditometro" (nella sua versione ante e post decreto n.78/2010) e offrirà nel contempo considerazioni personali sugli elementi che lo contraddistinguono.

## 2.3 Introduzione normativa DM 10 settembre 1992 e successive modifiche

Il rilancio del redditometro di "prima generazione" come strumento di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche e la conseguente norma di attuazione del "vecchio" sintetico sono rappresentati dal **DM 10 settembre 1992** recante "*Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva*", i cui valori vengono via via aggiornati con successivi provvedimenti sui diversi periodi d'imposta.
Di seguito si riporta il contenuto del decreto in questione con le relative tabelle allegate[70] che contengono l'elencazione dei coefficienti finalizzata alla determinazione del reddito presuntivamente correlato al possesso dei beni assunti come rilevanti.

<u>Articolo 1 – Valutazione della disponibilità dei beni</u>
"*La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n.600 del 1973, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 413 del 1991, secondo le modalità indicate nel presente decreto.*
*Resta ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1*".

L'articolo 1 del decreto attuativo delle disposizioni in materia di redditometro, appena citato, rinvia ad una disposizione non più attuale. Il riferimento all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 si considerava valida in relazione all'ipotesi in cui il dichiarante evidenziava nella propria dichiarazione dei redditi il possesso, o meglio, la disponibilità dei beni indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale di riferimento.

[70] Le tabelle riportate a conclusione di questo capitolo, fanno riferimento agli elementi indicativi di capacità contributiva e ai relativi coefficienti individuati dall'ultimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate riguardante i periodi d'imposta 2008 e 2009.

Ora, la ricostruzione della posizione reddituale del contribuente in base agli elementi sensibili indicati nella tabella viene effettuata assumendo le informazioni direttamente dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria oppure richiedendo espressamente al contribuente.

Si evidenzia, inoltre, che in base al contenuto del comma 2 dell'articolo 1, l'Amministrazione Finanziaria potrà tenere conto di ulteriori elementi che sono sintomatici di capacità contributiva ma che non sono contemplati nella tabella allegata al decreto. Tali ulteriori elementi sono soggetti ad una valutazione autonoma in sede di accertamento non essendo correlati ad un coefficiente come avviene, invece, per i beni previsti in tabella. In linea di principio a questi "nuovi" beni e servizi dovrà essere attribuito, sulla base di un ragionamento logico e coerente, un valore che possa essere espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale. L'esempio formulato è quello che laddove si ipotizzasse che il possesso di specie animali diverse da quelle indicate in tabella sia sintomo di capacità contributiva, la valorizzazione reddituale di tale elemento dovrebbe avvenire non sulla base di una coefficientazione, ma sulla scorta di una valutazione "autonoma".[71]

Pertanto, mentre per il "nuovo" bene non si è in presenza di indici moltiplicatori, e quindi viene esclusa qualsiasi considerazione di tipo esponenziale, per il bene tabellare è piuttosto difficile ottenere un "ammorbidimento" del relativo calcolo.[72]

Articolo 2 – Utilizzazione dei beni

"*I beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.*

*La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1),4) e 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 della n. 413 del 1991, se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione*".

[71] Liburdi, 2009
[72] Nocera, 2012

L'articolo 2 in questione contiene due rilevanti concetti; il primo fra questi riguarda la riferibilità della capacità reddituale alla persona fisica che, materialmente utilizza il bene indipendentemente dall'esserne proprietaria. Vale, pertanto la situazione di fatto, come ad esempio il caso dell'automobile di grossa cilindrata intestata al figlio studente, senza reddito, dove il padre ne sostiene però le spese. In questo caso l'applicazione del redditometro sul figlio intestatario del bene avrà scarso significato, mentre, ai fini dell'accertamento, potrà assumere rilevanza la posizione del genitore. Si noti, inoltre, come la stessa circolare n. 49 del 2007 ha precisato, anche di riflesso al caso appena citato, l'importanza di valutare la complessiva situazione reddituale del nucleo familiare.

Il meccanismo, quindi, valorizza anche la semplice disponibilità (non necessariamente la proprietà) dei beni, nonché l'utilizzo di fatto degli stessi, ovvero l'utilizzo da parte di terzi con l'assenso del soggetto che ne abbia la disponibilità, includendo la semplice "ricezione" di servizi da parte del contribuente o del terzo e la semplice "sopportazione" dei relativi costi.

Il secondo aspetto, invece, fa riferimento al criterio di irrilevanza dei beni riferibili alla persona fisica ma che sono utilizzati nello svolgimento di una attività di impresa o di lavoro autonomo; un concetto che conferma la validità dell'art. 2 del decreto, pur contenendo quest'ultimo il riferimento a disposizioni successivamente abrogate, le quali prevedevano l'indicazione degli elementi utili ai fini del redditometro.[73]

I beni e servizi che si possono escludere sono i seguenti:

- Fabbricati: ad uso abitativo non a disposizione, ad esempio se locati a terzi o concessi in comodato a soggetti diversi dai familiari a carico (per il periodo di locazione o di uso gratuito);
- Collaboratori familiari: addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o di invalidi;
- Assicurazioni: per responsabilità civile, per incendio e furto dei veicoli, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie;
- Imbarcazioni: a vela di stazza lorda non superiore a tre tonnellate e di lunghezza non superiore a sei metri e con propulsione a motore di potenza non superiore a 25 HP effettivi.

[73] Si fa riferimento all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente dal 1 gennaio 1992 al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Ne consegue, per esempio, che l'automobile dell'imprenditore o del professionista, che si presume di uso promiscuo, deve essere considerata per metà ai fini del redditometro e per metà ai fini degli altri controlli induttivi delle entrate dei redditi degli esercenti imprese, arti e professioni (parametri o studi di settore).

Articolo 3: Criteri per la determinazione di valore

"*La disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al presente decreto, è indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi.*

*Si considerano, gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla stessa tabella. Ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o il servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 de D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell'esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione. Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si è protratta per l'intero anno.*

*Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato in tabella.*

*I valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:*

*a) il valore più elevato è considerato per intero;*
*b) il secondo valore è ridotto del 40 per cento;*
*c) il terzo valore è ridotto del 50 per cento;*
*d) il quarto valore è ridotto del 60 per cento;*
*e) i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.*

*In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non può essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2.*

*La somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.*

*A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche con riguardo all'acquisto dei beni di cui al comma 1.*"

L'articolo 3 del decreto ministeriale in esame detta i criteri in base ai quali viene determinato il reddito complessivo del contribuente prevedendo:

- una serie di riduzioni ad esempio se le spese per il mantenimento del bene sono sopportate da un altro soggetto rispetto a quello che risulta essere intestatario, oppure, la disponibilità del bene non si è verificata per l'intero anno, o ancora, il bene è utilizzato parzialmente nell'attività di impresa;
- una scala di valori che, sommati, determinano il reddito complessivo con l'individuazione di un importo minimo;
- la sommatoria, ai valori risultanti dall'applicazione dei coefficienti, di una ulteriore quota aggiuntiva di investimenti patrimoniali.

<u>Articolo 4: Determinazione sintetica del reddito. Prova a carico del contribuente</u>

"*Il valore di cui al comma 7 dell'articolo 3 costituisce il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente. Tuttavia, l'ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti.*

*Il contribuente può ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali*".

L'articolo 4 del decreto stabilisce una possibilità a favore dell'ufficio dell'Amministrazione Finanziaria che, sulla base di un solo elemento potrebbe non effettuare l'accertamento quando le risultanze di codesto unico elemento si manifestano palesemente incongruenti rispetto ad altri. Va tenuto conto, tuttavia, che la norma in

questione stabilisce una semplice possibilità per gli uffici e, a fronte della stessa può osservarsi che la giurisprudenza ha "promosso" l'avviso di accertamento anche quando il calcolo avviene sulla base di un solo elemento.

Il secondo comma dell'articolo in esame ribadisce che il contribuente ha la possibilità di dimostrare, anche prima della notificazione dell'atto impositivo, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente deriva da altre tipologie di reddito come cita lo stesso articolo.

Si tratta quindi di una prova vincolata: per escludere l'applicazione dell'accertamento sintetico occorre "far leva" sul fatto che gli elementi di capacità contributiva riscontrati dall'ufficio non sono rappresentativi di redditi che concorrono alla determinazione della base imponibile IRPEF (mediante contraddittorio in corso di verifica, accertamento con adesione anteriore o posteriore alla notifica dell'atto da parte dell'ufficio, su istanza di parte o su proposta dell'ufficio, istanza di autotutela, conciliazione giudiziale, definizione dei processi verbali e degli inviti al contraddittorio).[74]

Articolo 5: Adeguamento degli indici e coefficienti presuntivi di reddito

"*Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.*

*Per i periodi di imposta anteriori al 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata sono ridotti in funzione della variazione dell'indice di cui al comma 1.*

*Sono fatti salvi gli effetti degli accertamenti emanati sulla base del decreto del Ministero delle finanze del 21 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni ed adeguamenti. Il contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell'articolo 3 del presente decreto*".

Nel corso degli anni, come anticipato dall'articolo 5 del presente decreto, sono intervenuti più provvedimenti direttoriali che hanno revisionato (convertendoli in euro) i coefficienti originariamente previsti dal decreto ministeriale del 1992. E' opportuno

[74] Carrirolo, 2011, p. 69

precisare, infatti, che la tabella che si usa per il calcolo del redditometro di cui al DM sopracitato è stata integralmente sostituita con il DM 19 novembre 1992[75] e successivamente aggiornata dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005, per gli anni 2004 e 2005, dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, per gli anni 2006 e 2007 e come ultimo dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009 per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

A detta di chi scrive sembra opportuno riportare nelle pagine seguenti perlomeno i coefficienti individuati da quest'ultimo provvedimento.

[75] Vedi in Appendice sostituzione della tabella allegata al DM 10 settembre 1992 concernente determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

*"Tabella beni e servizi indicativi di capacità contributiva e i relativi coefficienti adattati con l'ultimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009 riguardanti i periodi d'imposta 2008 e 2009"*[76]

## Aerei da turismo

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 100 HP | euro 226,68 per ora di volo | 8 |
| da 101 a 150 HP | euro 244,43 per ora di volo | 8 |
| da 151 a 200 HP | euro 299,29 per ora di volo | 8 |
| da 201 a 250 HP | euro 329,94 per ora di volo | 8 |
| da 251 a 300 HP | euro 371,08 per ora di volo | 8 |
| da 301 a 450 HP | euro 443,69 per ora di volo | 9 |
| da 451 a 600 HP | euro 607,45 per ora di volo | 9 |

## Elicotteri da turismo

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 150 HP | euro 342,04 per ora di volo | 9 |
| da 151 a 300 HP | euro 467,89 per ora di volo | 9 |
| 1.3 alianti e motoalianti | euro 88,74 per ora di volo | 7 |

## Ultraleggeri e deltaplani a motore

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 50 HP | Euro 40,34 per ora di volo | 7 |
| da 51 a 100 HP | Euro 56,47 per ora di volo | 7 |
| superiore a 100 HP | Euro 80,67 per ora di volo | 7 |

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%

[76] Tabelle richiamate nel Provvedimento dell'11 febbraio 2009 e presenti, in maniera riformulata, in Carrirolo, 2011, pp. 71 e sgg.

## Navi e imbarcazioni da diporto

**Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e fino a 50 tonnellate con propulsione a vela**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| oltre 600 e fino a 900 cm | euro 4,03 a cm | 7 |
| oltre 900 e fino a 1.200 cm | euro 3.630,18 più euro 6,45 per ogni cm eccedente i 900 | 7 |
| oltre 1.200 e fino a 1.500 cm | euro 5.566,27 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.200 | 7 |
| oltre 1.500 e fino a 1.800 cm | euro 8.470,41 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.500 | 8 |
| oltre 1.800 cm | euro 11.347,55 più euro 11,29 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale | 8 |

**Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 900 cm | euro 3.226,82 più euro 22,59 per ogni cm eccedente i 600 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) | 5 |
| oltre 900 e fino a 1.200 cm | euro 10.003,15 più euro 10,89 per ogni cm eccedente i 900 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| oltre 1.200 e fino a 1.400 cm | euro 13.270,31 più euro 32,27 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura | 6 |
| oltre 1.400 cm | euro 19.723,95 più euro 32,27 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale | 7 |

**Navi di stazza superiore a 50 tonnellate**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | euro 72.603,51 più euro 968,05 per ogni t eccedente le 50, più euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale | 4 |

**Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno**: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

**Autoveicoli con alimentazione a benzina**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 12 HP | euro 1.909,47 | 4 |
| da 13 a 15 HP | euro 1.909,47 più euro 188,77 per ogni HP eccedente i 12 | 5 |
| da 16 a 20 HP | euro 2.476,59 più euro 341,24 per ogni HP eccedente i 15 | 6 |
| da 21 a 24 HP | euro 4.182,77 più euro 244,43 per ogni HP eccedente i 20 | 7 |
| oltre 24 HP | euro 5.160,50 più euro 215,39 per ogni HP eccedente i 24 | 8 |

**Autoveicoli con alimentazione a gasolio**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 16 HP | euro 3.660,02 | 5 |
| da 17 a 20 HP | euro 3.660,02 più euro 309,77 per ogni HP eccedente i 16 | 6 |
| oltre 20 HP | euro 4.899,12 più euro 323,49 per ogni HP eccedente i 20 | 7 |

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

**Campers e autocaravan**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| da 251 a 350 cc | euro 584,01 | 5 |
| da 351 a 500 cc | euro 782,50 | 5 |
| oltre 500 cc | euro 1.092,60 | 7 |

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore (non autoveicoli) sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

**Roulottes**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | euro 887,38 | 5 |

**Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 120 mq | euro 27,43/mq annui | 4 |
| oltre 120 mq | euro 27,43/mq annui | 5 |

**Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 120 mq | euro 22,59/mq annui | 4 |
| oltre 120 mq | euro 22,59/mq annui | 5 |

**Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 120 mq | euro 19,36/mq annui | 4 |
| oltre i 120 mq | euro 19,36/mq annui | 5 |

**Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| fino a 120 mq | valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% | 5 |
| oltre 120 mq | valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% | 6 |

**Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | euro 16,13/mq | 8 |

**Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| principali | valgono gli stessi importi delel residenze in proprietà aumentati del canone di locazione | 3 |
| secondarie | Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione | 4 |

**Residenze secondarie in locazione stagionale**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione | 6 |

**Residenze secondarie in multiproprietà**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | euro 4,03 per mq per settimana di disponibilità | 6 |

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

## Collaboratori familiari

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| a tempo pieno conviventi | euro 16.295,45 per ciascun collaboratore | 4 |
| a tempo parziale o non conviventi | euro 9,28 per ora lavorata | 4 |

## Cavalli mantenuti in proprio

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| cavalli da corsa | euro 7.260,35 | 7 |
| cavalli da equitazione | euro 4.840,23 | 6 |

## Cavalli a pensione

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| cavalli da corsa | euro 14.520,70 | 7 |
| cavalli da equitazione | euro 8.067,06 | 6 |

## Assicurazioni di ogni tipo

**(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie)**

| | Importo | Coefficiente |
|---|---|---|
| | ammontare del premio | 10 |

## 2.4 I beni "sensibili" ed altri indicatori di capacità contributiva

L'applicazione del redditometro si sostanzia nella verifica del possesso o disponibilità in capo al contribuente persona fisica di alcuni indicatori di capacità contributiva costituiti da beni e servizi. I beni "sensibili" in questione sono di fatto quelli compresi nel decreto attuativo delle disposizioni in materia di redditometro[77], come già sinteticamente anticipato nelle pagine precedenti.

Il meccanismo applicativo che sottende alla determinazione reddituale effettuata dallo strumento è ormai di comune conoscenza e si basa sul presupposto logico secondo cui il sostenimento di una spesa è indice dell'esistenza di una certa capacità di reddito necessaria per sostenere quell'onere, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di produzione di tale reddito.

I beni che fanno parte del patrimonio del contribuente vanno vagliati sotto un duplice aspetto (C.M. n. 49/2007):

- l'aspetto patrimoniale: in cui la spesa sostenuta per l'acquisto rileva nell'anno di acquisto del bene e nei 4 anni precedenti;
- l'aspetto gestionale: in cui il costo di gestione/mantenimento del bene rileva integralmente nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.

Per l'individuazione dei beni e servizi rilevanti ci si rifà alle seguenti categorie, che verranno poi esaminate singolarmente:

- **aeromobili**;
- **navi e imbarcazioni da diporto**;
- **autoveicoli** e altri mezzi di trasporto a motore;
- **residenze** (principali e secondarie);
- **collaboratori familiari** (colf);
- **cavalli da corsa o da equitazione**;

[77] La formulazione attuale dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 non contiene più alcun richiamo all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli elementi di capacità contributiva che, tipicamente, sono quelli indicati nel decreto attuativo in materia di redditometro.

- **assicurazioni** (non rilevano, come enunciato in precedenza, quelle relative ai veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro infortuni e malattie)

Si tratta naturalmente di beni che entrano in gioco quando non siano ricollegabili all'attività produttiva del soggetto in esame (impresa o lavoro autonomo).

Prima di descrivere i passaggi di calcolo con i quali si articola l'accertamento da redditometro, appare opportuno analizzare più nel dettaglio gli indicatori di spesa.

Aeromobili

Per quanto concerne gli aeromobili, rilevano sia gli aerei che gli elicotteri da turismo ma anche alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore. L'incidenza è misurata in ore di volo, ma per la determinazione approssimata del costo annuo di gestione di qualsiasi aeromobile si devono tenere presenti molteplici elementi che, a seconda delle differenti caratteristiche del mezzo, saranno oggetto di apposita verifica o costituiranno obiettivo d'indagine del competente Comando della Guardia di Finanza, presso l'aeroporto o l'aereo club interessati. A titolo esemplificativo si possono distinguere spese fisse quali premi di assicurazione, parcheggio e ricovero del mezzo, manutenzioni e revisioni periodiche, eventuale equipaggio, quote d'iscrizione all'aereo club e spese variabili in funzione delle ore volate come ad esempio spese per carburanti e lubrificanti (ovvero: spese di traino nel caso di alianti), spese di atterraggio, manutenzioni e revisioni di volo.

Le ore di volo potranno essere determinate sulla base degli eventuali specifici documenti di bordo dell'aereo ovvero in contraddittorio con la parte.

Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente stabilito nella tabella allegata al decreto. Per gli aerei ed elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, il costo unitario indicato in tabella è ridotto del 30%.

Navi e imbarcazioni da diporto

Per la valutazione globale della capacità contributiva di un determinato soggetto, acquista particolare significato il possesso di un natante immatricolato, in quanto l'uso di un simile bene, per le sue peculiari caratteristiche, presuppone un ammontare di spese annue considerevole.

Le navi e le imbarcazioni da diporto da prendere in considerazione sono mezzi dalle caratteristiche estremamente differenziate, tanto che in presenza di diverse variabili si rende necessario determinare caso per caso l'ammontare dei costi di gestione che gravano sul soggetto che ne ha il possesso.

Occorre in questo contesto fugare ogni possibilità di dubbio sull'applicabilità ai natanti degli indici e coefficienti previsti dal DM 10 settembre 1992 per le imbarcazioni da diporto. Tali indici e coefficienti, infatti, vennero elaborati sulla base della ormai abrogata normativa regolante la nautica da diporto sulla scorta di due caratteristiche quali la lunghezza dello scafo e la potenza effettiva del propulsore che rimangono comunque invariate anche rispetto alla diversa classificazione prevista dal nuovo Codice della nautica da diporto.[78]

Infatti, come si evince dalla stessa tabella allegata al decreto, è previsto che lo specifico calcolo sia applicato ad imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri. L'apparente difficoltà di individuare i soggetti proprietari di natanti può essere facilmente superata, nella maggior parte dei casi, in quanto tali unità da diporto sono soggette agli obblighi assicurativi per la responsabilità civile, come previsto dall'art. 41, D.lgs. 171/2005. Maggiori difficoltà operative si manifestano in merito all'effettiva corretta attribuzione temporale della proprietà dei natanti in caso di alienazione, in quanto per gli stessi non è previsto l'obbligo di registrazione in alcun registro, con la consequenziale possibilità di cessione in assenza di ogni forma di pubblicità.

In realtà, la questione appare più complicata in quanto l'art. 7, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 (imposta di registro), così integrato dall'art. 41, L. 5.5.1989, n.171, prevede l'obbligo di registrazione in termine fisso anche dei contratti di vendita di natanti, oltre che delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

Pertanto, acclarata l'applicabilità ai natanti degli indici e coefficienti previsti dal DM 10 settembre 1992 per le imbarcazioni da diporto, è evidente che occorra effettuare una prudente valutazione degli atti di cessione degli stessi che, se da un lato devono ritenersi reali e veritieri, dall'altro, in caso di mancata registrazione ab origine, devono considerarsi opponibili all'Erario, soggetto terzo, solo dalla data in cui si è verificata una delle fattispecie descritte nell'art. 2704 c.c.[79]

---

[78] Di Maio, 2012

[79] Ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile la consolidata prassi di cedere tali unità da diporto con contratto orale o con atto scritto non sottoposto a registrazione fa sì che tali atti abbiano data certa solo

La rilevanza di tali beni è, pertanto, diversificata a seconda della stazza lorda e della potenza del motore. Rilevano altresì le spese per il personale; le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato. Nel caso di utilizzo in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno, rileva il canone pattuito.

Autoveicoli e altri mezzi di trasporto a motore

La voce relativa agli autoveicoli è da considerare particolarmente perché sarà oggetto di confronto negli esempi che offriranno l'analisi comparata tra lo strumento di "prima generazione" con quello di "seconda generazione".[80]

Intanto si può osservare come questo elemento non costituisce sempre indice di particolare capacità contributiva, in quanto la disponibilità di tale mezzo, tanto all'epoca di applicazione del redditometro secondo i decreti del '92, quanto oggi (e in maniera più evidente), risulta essere un fatto estremamente generalizzato. Esso può divenire significativo in funzione del numero e delle caratteristiche dell'autoveicolo stesso. Questo deve essere valutato caso per caso, in quanto non è sempre sufficiente considerare un solo dato tecnico.

Nella tabella di riferimento al decreto sono stabilite delle voci in misura fissa a seconda che l'alimentazione sia a benzina o diesel ed in relazione alla potenza misurata in cavalli fiscali; è noto infatti che le auto a trazione "diesel" sono di maggiore cilindrata rispetto quelle "a benzina", ma hanno, generalmente, inferiori costi di esercizio. Quanto appena detto vale per la preliminare valutazione della situazione reddituale del contribuente che l'Ufficio compie prima di procedere con l'esecuzione di indagini più approfondite. Una volta dato avvio alla procedura di accertamento sintetico, saranno valutate le spese di mantenimento di qualsiasi automezzo anche se modesto.

Come anticipato dalla tabella nelle pagine che precedono, sono previste delle riduzioni dei coefficienti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

---

"…(..) *dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento*".

[80] Vedi analisi e confronto degli strumenti al capitolo quattro del presente elaborato.

Per altri mezzi di trasporto a motore si intendono campers, autocaravans, roulottes, motocicli di cilindrata superiore ai 250 cc; anche in questi casi sono previste le analoghe riduzioni degli autoveicoli.

Residenze principali e secondarie

Gli immobili assumono rilievo a prescindere dal titolo di possesso che ne consente il godimento. Sono previste tabelle differenti a seconda della zona di ubicazione. Nello specifico sono individuate tre macroaree in Italia per le residenze principali e due per quelle secondarie (una per l'Italia e una per l'estero).

Per gli immobili con titolo diverso dal contratto di locazione, assumono rilievo i mq calcolati ai sensi dell'art. 13 della L. 27 luglio 1978, n. 392. Tale norma prevede che la superficie convenzionale è data dalla sommatoria dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare; è detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

Inoltre alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;

I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge in esame.

In presenza di mutui bisogna tenere presente anche delle rate pagate nell'anno, però il coefficiente moltiplicatore del redditometro, in questo caso, deve essere ridotto di un'unità.

Per gli immobili in locazione non stagionale, invece, occorre considerare anche il canone di locazione, anche se il coefficiente di moltiplicazione è minore rispetto a quello delle residenze con altro titolo di possesso.[81]

Da tabella allegata al DM 10 settembre 1992 viene considerato fatto indicativo di capacità contributiva la libera disponibilità, da parte del contribuente, di unità immobiliari diverse da quella nella quale abitualmente alloggia. Accanto alle classiche ipotesi della proprietà o del possesso precario (sia oneroso che gratuito), si devono comprendere anche quelle particolari forme di disponibilità limitata ad alcuni periodi dell'anno che sono generalmente connotate con il termine di "multiproprietà".

Oltre alle dimensioni, all'ubicazione e ogni altra caratteristica nota del fabbricato si valuteranno presuntivamente: il canone di affitto pagato, nel caso in cui la residenza secondaria sia presa in locazione, spese dell'abitazione (riscaldamento, luce, acqua, utenze telefoniche, assicurazioni, etc..), spese di manutenzione, riparazione, pulizie, giardinaggio e tutti gli altri eventuali oneri della stessa natura, nonché, ove si tratti di immobili di proprietà, il prezzo di acquisizione e le modalità di pagamento.[82]

Collaboratori familiari (Colf)

Con questo termine si intendono gli addetti alla casa, o comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, contro giusta retribuzione, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che parziale e la loro incidenza varia differentemente in presenza di convivenza.

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi e invalidi.

[81] ODCEC di Pisa, Settesoldi e Curini, 2009
[82] Liburdi, 2012

Cavalli da corsa o da equitazione

Sono previste differenti tabelle in relazione agli animali mantenuti in proprio o in pensione.

Per cavalli di equitazione si intendono sia i cavalli da concorso ippico che i cavalli da maneggio, mentre si comprendono tra i cavalli da corsa tutti quei cavalli, sia purosangue che trottatori, che allevati secondo specifiche regole vengono allenati per partecipare a corse ufficiali di galoppo, ostacoli o trotto.

Nella pratica, si possono delineare diverse situazioni, per cui gli Uffici valuteranno, davanti a fatto specifico, le presumibili spese sostenute dal contribuente a titolo personale sia nel caso di mantenimento dell'animale in proprio e in particolare si possono distinguere spese di foraggio o altro mangime, iscrizioni ad associazioni o clubs, spese di trasporto in località diverse, etc… sia nel caso di detenzione del cavallo presso una pensione e pertanto sostenere spese connesse all'affitto di box o stalla, costo del personale di custodia e tutte le altre spese di mantenimento.

Assicurazioni

Rilevano le assicurazioni di ogni tipologia, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione ed ai dati identificativi delle polizze, ad esclusione di quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie.

Il calcolo viene effettuato moltiplicando il premio per un coefficiente che, come da tabella, risulta pari a 10.

La circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza pone particolare rilievo sul fatto che il reddito complessivo del contribuente possa essere influenzato anche da elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi, e non codificati, dai beni e servizi riportati nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come cita l'art. 2 del decreto stesso.

A tali elementi dovrà essere assegnata, sulla base di un ragionamento ispirato alla logica e alla coerenza, non immune da riferimenti alla comune esperienza ed a ogni altro dato eventualmente utile in tal senso, una valutazione esponenzialmente espressiva della capacità contributiva del contribuente. Pertanto, anche eventuali valori in tal modo

determinati dovranno essere sommati a quelli che sono stati calcolati applicando gli importi e i coefficienti della tabella per i beni e servizi dalla stessa contemplati.
A titolo di orientamento e senza pretesa di esaustività, la circolare in questione evidenzia alcuni fra gli indicatori di spesa da considerare nel quadro di applicazione dello strumento del redditometro in aggiunta a quelli espressamente riportati in tabella al citato decreto e che possono essere:

- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing) in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
- pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
- sostenimento di spese di ristrutturazione di immobili (indicatore molto importante in quanto, sin dall'applicazione della Legge n. 449 del 1997, è consentito fruire di un'apposita detrazione d'imposta ai fini IRPEF nel caso in cui siano effettuati interventi di ristrutturazione immobiliare);
- sostenimento di spese per arredi di lusso ed abitazioni;
- pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
- pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
- assidua partecipazione a case di gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico, etc…);
- disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
- hobby particolarmente costosi (per esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica, etc…).

In relazione all'acquisizione di tali elementi ulteriori, è opportuno tenere in considerazione quanto sottolineato dalla circolare ministeriale n. 101/E del 1999, relativamente all'esigenza di un attento e ponderato utilizzo da parte degli Uffici del particolare sistema di determinazione presuntiva del reddito, soprattutto nei casi in cui lo stesso sia "fondato essenzialmente su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento

di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari)".

Inoltre, tra gli indicatori importanti atti a verificare la capacità contributiva, vanno altresì compresi i dati presenti nell'anagrafe tributaria e le informazioni raccolte attraverso le indagini finanziarie. L'Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007) ha fornito precise indicazioni agli Uffici, invitandoli a ponderare anche gli elementi risultanti da eventuali indagini finanziarie. Come già anticipato nel primo capitolo, queste ultime costituiscono ulteriore strumento indice, in supporto probatorio ai fini degli accertamenti induttivi, nella lotta all'evasione fiscale. Al centro dell'attività di verifica viene infatti collocata la tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ricostruzione permette di definire esattamente la posizione fiscale dei contribuenti sottoposti a controllo.

Alla stessa stregua va altresì considerata la capillare azione dei Comuni che in collaborazione con la Guardia di Finanza segnalano agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria le situazioni che reputano rilevanti per la determinazione sintetica del reddito. Agli Enti locali corrispondono specifiche attività istituzionali supportate da una approfondita conoscenza dei soggetti residenti all'interno del proprio "perimetro" amministrativo.

In tale contesto, risulta più agevole il riscontro di "evidenze" reali di interesse per il Fisco (per esempio, il "prestigio" di un determinato negozio o di un immobile, la circostanza che il contribuente X risiede in realtà nel territorio del Comune, e non all'estero, come formalmente dichiarato, o anche , nella logica del "redditometro", la disponibilità di particolari beni).[83]

[83] In relazione alla collaborazione istituzionale tra Comuni e Amministrazione Finanziaria l'art.1 della L. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 afferma che "..(..) la partecipazione degli Enti Locali all'accertamento fiscale era incentivato mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso". L'attuazione della menzionata norma è intervenuta con il Provv. Dir. n. prot. 187461/07 del 3 dicembre 2007 (tra gli ambiti d'intervento per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate si evidenzia la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva). Ulteriori modifiche normative sono state introdotte dall'art. 18 del D.L. n. 78/2010, innovando l'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973, al fine di circoscrivere la partecipazione dei Comuni alla sola attività di accertamento sintetico delle persone fisiche.

Inoltre, possono essere compresi nel novero degli ulteriori elementi di capacità contributiva aspetti peculiari, quali:

- l'eventuale disponibilità di indizi di capacità contributiva reperibili tramite l'analisi e la classificazione di atti registrati;
- la presenza di operazioni di disinvestimento attuate precedentemente al sostenimento di una certa spesa, che siano in grado o meno di giustificare la spesa stessa (basti pensare al fatto che una certa disponibilità di denaro potrebbe riferirsi ad un disinvestimento effettuato in tempi pregressi);
- la posizione del nucleo familiare del contribuente, in quanto analizzando nel complesso la situazione economica di una famiglia, spesso, gli elementi indiziari della sussistenza della capacità di spesa possono trovare giustificazione).

## 2.5 Meccanismo di calcolo sulla base degli indici di capacità contributiva

Lo scopo del meccanismo di calcolo sottostante il redditometro è quello di rapportare la disponibilità di determinati beni e servizi ad un certo livello di reddito, induttivamente configurabile. Il tutto si basa sul presupposto che il possesso di detti beni e la fruizione di certi servizi possono essere espressivi di una consistenza reddituale esponenzialmente proporzionata, considerando nel contempo l'incidenza delle spese di mantenimento che la stessa disponibilità comporta. Quest'ultima è indicativa, per ciascun periodo d'imposta in cui si realizza, di un valore che è frutto di un particolare procedimento di calcolo.[84]

I beni e servizi indice di capacità contributiva sono suddivisi in classi a seconda di dati oggettivi (quali la potenza della cilindrata per i veicoli a motore, i metri quadrati per gli immobili, etc…) e a ciascuno di essi viene determinato, sulla base di valutazioni empiriche, un importo che rappresenta la spesa connessa alla disponibilità del bene o servizio.

Successivamente, si riduce ognuno dei predetti importi in maniera proporzionale qualora il contribuente dimostri che il bene o il servizio è nella disponibilità di altri soggetti diversi dalle persone per le quali al dichiarante stesso spettano deduzioni o detrazioni fiscali (ad esempio coniuge, figli ed altri familiari a carico), oppure che per detti elementi al medesimo sono imputabili solo in parte le spese, o ancora, che gli stessi beni e servizi sono utilizzati nell'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo. Gli importi calcolati su base annua, inoltre, sono proporzionalmente ridotti se risulta che la disponibilità del corrispondente elemento-indice non è riferita all'intera annualità.

Il valore quantificato viene poi moltiplicato per il rispettivo coefficiente, come da tabella ministeriale allegata, che individua la propensione media al consumo, ovvero la quota di reddito destinata a quel tipo di spesa.

Con tale processo, perciò, si stima il reddito imputabile ad ogni singolo bene o servizio individuato dal decreto quale indice di capacità contributiva.

I valori ottenuti in tal modo, vengono tra loro sommati mediante il metodo della stratificazione attenuata. Come già anticipato, i diversi valori sono ordinati in senso

[84] UGDCEC di Torino, 2011

decrescente e vengono loro applicate le seguenti percentuali: 100% per l'importo più alto, 60% per il secondo importo più elevato, 50% per il terzo, 40% per il quarto e 20% per ciascun importo successivo al quarto.

E' nel successivo passaggio che vengono considerati, in aggiunta agli elementi espressamente riportati nella tabella allegata al decreto, ulteriori, ma pur sempre disponibili, elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.

Alla somma di tutti i valori determinati secondo le modalità sopracitate, deve essere aggiunta la quota di reddito da attribuire all'anno sottoposto ad accertamento di eventuali spese per incrementi patrimoniali[85], tra le quali si possono distinguere:

- conferimenti o altri finanziamenti in società;
- acquisizione di quote societarie;
- acquisizione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari a questi assimilati;
- acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari a queste assimilati;
- acquisizione di altri titoli in serie o di massa;
- acquisizione di altri diritti non preventivamente definibili;

ed ulteriori investimenti del genere, nella misura, ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 e salvo prova contraria del contribuente, di un quinto all'anno di effettuazione della spesa e di un quinto a ciascuno dei quattro anni precedenti.[86]

Il valore finale determinato in base a tutta la procedura sopra descritta, è dato quindi dal complesso:

- dei valori calcolati con riferimento ai beni e servizi in tabella, previa applicazione degli importi, dei coefficienti e delle riduzioni poc'anzi indicate;

[85] Per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta sino al 2008 i cosiddetti "incrementi patrimoniali" si riferiscono a quelle spese del contribuente che hanno accresciuto il patrimonio del soggetto stesso. Non sono espressamente previsti da alcuna disposizione normativa, per cui si fa riferimento alle posizioni della prassi e della giurisprudenza che sottolineano, in proposito, l'acquisto di immobili e di beni di valore, nonché, come esplicitato nel testo, l'acquisizione di pacchetti azionari ma anche la sottoscrizione di aumenti di capitale, o ancora, operazioni di finanziamento soci.

[86] Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 248/2005 la quota riferita alle spese per incrementi patrimoniali veniva considerata nella misura di un sesto all'anno in cui era stata sostenuta tale spesa e di un sesto a ciascuno dei cinque anni precedenti.

- dei valori presuntivamente determinati ai beni e servizi nella disponibilità del contribuente (persona fisica) ma non indicati in tabella e perciò calcolati prescindendo da importi e coefficienti tabellari;
- della "quota parte" della spesa sostenuta da contribuente per incrementi patrimoniali, ivi compreso l'acquisto dei beni (non anche dei servizi) indicati nella tabella e degli altri beni nella disponibilità del dichiarante stesso.

La sommatoria di questi valori costituisce il **reddito complessivo netto** attribuibile al contribuente che può essere riferito allo stesso per il periodo e/o ai periodi d'imposta in cui è stata acquisita e/o mantenuta la disponibilità, di fatto o di diritto, dei beni o servizi indicativi di capacità contributiva.

Il reddito complessivo netto così risultante va quindi confrontato con quello dichiarato dal contribuente[87]. Qualora emerga che il valore del reddito complessivo netto sinteticamente determinato si discosti dal reddito dichiarato dal contribuente, per due o più periodi d'imposta consecutivi[88], in misura pari o superiore al 25% di quello dichiarato, l'Agenzia delle Entrate, relativamente al periodo o ai periodi d'imposta in oggetto, può attribuire al contribuente il medesimo reddito determinato.

Tuttavia l'Ufficio può non procedere all'accertamento nel caso in cui il reddito complessivo netto sia stato sinteticamente determinato sulla base di uno solo degli indicatori contemplati dal DM 10 settembre 1992 e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti.

Il contribuente può, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. 600/1973, dimostrare, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte ovvero smobilizzi patrimoniali; l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

---

[87] Dal reddito complessivo netto determinato, il previgente art. 38 del D.P.R. n. 600/73, comma 7, non permetteva di dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).

[88] Vedi per ulteriori approfondimenti la circolare n. 101/E del 1999, seguita dalla più recente n. 49/E del 2007.

## 2.6 Cenni alla difesa del contribuente: il ruolo del contraddittorio e l'onere della prova

Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa al periodo d'imposta 2009-2011, come sancito dall'art. 83, comma 8, del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008), viene pianificata l'esecuzione di un piano di controlli mirati al potenziamento delle rettifiche basate sul c.d. "redditometro".

Sono infatti in forte aumento gli inviti al contraddittorio, aperti nei confronti di contribuenti che nulla hanno a che vedere con la vera e propria evasione. Basti pensare all'utilizzo non ponderato delle liste selettive (considerando i parametri che risalgono al 1992) che porta alla selezione di contribuenti che risultano comunque non allineati inizialmente al redditometro, ma che di fatto sono in grado di comprovare, in virtù dei propri redditi o di quelli dichiarati dei familiari, la capacità sia di acquisto che di mantenimento dei beni oggetto di verifica.

A fondamento del vecchio procedimento da redditometro emerge come il contribuente abbia buon gioco ad azionare la difesa. Ciò viene ribadito già nella fase endoprocedimentale, avvalendosi della facoltà di dimostrare, anche prima della notifica dell'atto accertativo attraverso la produzione di idonea documentazione:

- l'inesistenza dell'indice di maggior capacità contributiva (cioè che non possiede imbarcazioni, etc..);
- che il maggior reddito sintetico è costituito da ricchezza non imponibile, quali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, disinvestimenti patrimoniali, realizzazione di plusvalenze non tassabili (generate, ad esempio, dalla vendita di immobili posseduti da più di 5 anni), somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, rendite fiscali derivanti da regimi forfetari, mutui, somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale, o ancora, che le spese sono state sostenute da altri soggetti (coniuge, genitori, o terzi, etc…).

La prassi e larga parte della giurisprudenza sono concordi nel sostenere che quella "da redditometro" è una presunzione di carattere legale ex art. 2728 c.c.

E' di particolare importanza la sentenza della Corte di Cassazione n. 14367/07[89], la quale racchiude la tesi in merito alla presunzione che sta alla base dell'accertamento tramite redditometro e del relativo profilo di difesa accordato al contribuente.[90]

Sullo stesso piano interpretativo, si registrano anche numerose altre pronunce della Cassazione, tali da fornire un indirizzo consolidato in merito (Cass., sentt. nn. 6813/09, 3316/09, 2656/07, 19252/05).

La conseguenza di tale impostazione è significativa in tema di onere della prova.

Nell'accertamento sintetico, l'onere della prova spetta:

- all'Ufficio, per ciò che concerne la sussistenza sia dei c.d. "fatti-indice" sia dei requisiti legittimanti tale metodologia di accertamento;
- al contribuente, per ciò che riguarda la confutazione della "quantificazione redditometrica" dell'imponibile.

Fermo restando che, in ogni caso, spetta all'Ufficio dimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti la rettifica sintetica, l'onere della prova si atteggia in maniera diversa a seconda del fatto che le fattispecie su cui l'accertamento si fonda rientrino o meno tra i c.d. "indici redditometrici".

Dal punto di vista tecnico, i beni considerati nel decreto ministeriale costituirebbero, di per sé, presunzione legale relativa ex art. 2728 c.c. Per contro, gli altri fattori individuati autonomamente dall'Ufficio rappresenterebbero, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., presunzioni semplici. Sulla base di questo, pertanto, solo qualora il giudice ritenga sussistenti le gravità, la precisione e la concordanza, l'onere della prova contraria scatterebbe in capo al contribuente.

---

[89] Secondo quanto dispone la Corte, nella sentenza in esame, infatti "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 38, quarto comma del D.P.R. 600/73 consente all'ufficio finanziario di determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Pertanto nell'ipotesi di disponibilità di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie, la disponibilità di tali beni, e quindi non solo la proprietà dei medesimi, ma anche l'esborso a vario titolo di spese per il loro mantenimento, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale ai sensi dell'articolo 2728 del Codice Civile, perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva. Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni".

[90] Pegorin, 2009

In merito ai profili di difesa di quest'ultimo, che trovano ampio spazio nel più volte citato e previgente art. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/73, vanno segnalate la Circolare 49/E/2007 e la sentenza della stessa Cassazione n. 16472/ del 18 giugno del 2008, le quali precisano a voce definitiva che la prova contraria si discosta dal ritenersi limitata al solo possesso dei redditi esenti o tassati alla fonte; perciò il contribuente può fornire qualsiasi elemento per dimostrare che il reddito presunto attraverso il redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

Alla luce di quanto esposto, è impensabile che al contribuente non possa essere accordata la possibilità di offrire prova liberatoria, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore rispetto a quello quantificato a tavolino d'ufficio, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute.

Sul punto in questione appare doveroso il richiamo al principio di capacità contributiva contenuto nell'art. 53 della Costituzione, il quale postula che non può ammettersi che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Tale fondamento rappresenta, pertanto, un limite invalicabile nell'esercizio della potestà accertativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In questo modo diventa auspicabile da entrambe le parti, soprattutto in sede contraddittoria prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, concentrare ogni sforzo per individuare la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo, in quanto, pur tenendo conto dell'ausilio derivante dagli strumenti presuntivi, gli stessi vanno incanalati con riferimento al caso specifico in ottemperanza al principio di capacità contributiva sopra enunciato e prescindendo da qualsiasi predeterminazione quantitativa automatica.[91]

La prova contraria può essere richiesta dall'ufficio (cfr. C.M. 30 aprile 1999 n.101/E):

- in fase istruttoria, attraverso questionari[92] o verbali di colloquio;

[91] Si rinvia a Cass., sez. tributaria, sent. n. 2411/06.

[92] Completate le indagini preliminari l'Agenzia delle Entrate può integrare i dati in suo possesso, procedendo alla notifica di richieste circa l'esistenza di elementi-indice di capacità contributiva per un lasso temporale più ampio del biennio posto sotto osservazione, tramite il canonico strumento del "questionario". Quest'ultimo rappresenta, nella vecchia procedura di accertamento sintetico, la modalità di contatto con il contribuente più "classica". La comunicazione permette al soggetto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973, nella sua versione ante modifiche del 2010, ossia la possibilità di argomentare in ordine alla capacità contributiva che si è venuta a configurare a

- attraverso l'invito di comparizione previsto dalla normativa in materia di accertamento con adesione.

A conclusione di quanto esposto si può intuire, a parere dell'autore, quale sia l'importanza di instaurare un contraddittorio con l'ente accertatore già in via preliminare, indicando quali siano le esigenze del contribuente e come quest'ultimo riesca a fare fronte alle proprie necessità con le personali disponibilità economiche derivanti dall'attività lavorativa e da eventuali ulteriori entrate non dichiarate ma legittime, quali il sostegno della famiglia di origine.
Nell'osservare questo, gli uffici dovranno attenersi ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali "convincenti e sostenibili" secondo gli ordinari canoni probatori.

---

seguito del possesso o della disponibilità dei beni e servizi da "redditometro" oppure a seguito del riscontro di incrementi patrimoniali.

### 2.6.1 La "famiglia fiscale" nell'assistenza alla difesa del contribuente

Il redditometro di "prima generazione", visto nella sua originaria versione, appare uno strumento scarsamente in grado di cogliere le diverse sfaccettature e possibili giustificazioni che ricorrono analizzando nel dettaglio le singole posizioni dei vari contribuenti accertati.

Chi scrive si occupa, in questa sede, di approfondire la strategia difensiva del contribuente basata sul concetto di "famiglia fiscale".

In passato si erano manifestate opinioni contrastanti in ordine alla possibilità, per il contribuente accertato, di dimostrare la propria capacità di spesa in funzione della sua appartenenza ad un nucleo familiare (c.d. "redditometro familiare").

La giurisprudenza di merito, invece, ha da sempre sostenuto che, in presenza di coniugi conviventi che producano entrambi reddito, "tutte le spese di carattere familiare sono da riferirsi ad entrambi i coniugi e non ad uno solo di essi", per cui la pretesa dell'Ufficio di attribuire tutti i costi ad un solo coniuge non regge "né in fatto né in diritto". [Cass. Sent. n. 11300 del 29 agosto 2000]

Lo stesso concetto è stato ribadito dal Ministero delle Finanze con la Circolare Ministeriale del 30 aprile n. 101 e, inoltre, dalla stessa Agenzia delle Entrate con la tanto reclamata circolare n. 49/E del 9 agosto 2007.

In quest'ultima si commenta che "…(...) *la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l'azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata*".

Viene introdotto, in sostanza, il concetto di "famiglia fiscale", disponendo che già nella fase della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo è doveroso "*valutare e tenere conto*"(…)" *anche della situazione fiscale ed economica dei componenti il nucleo familiare di ciascuna posizione soggettiva selezionabile*".[93]

Da ciò si evince come la capacità di spesa del soggetto accertato non possa essere circoscritta allo stesso, ma debba prendere in considerazione anche la sua posizione nell'ambito della più ampia realtà familiare-relazionale che lo circonda.

[93] Carrirolo, 2011, pp. 89 e sgg.

Di fatto l'appellativo di nucleo familiare vuole significare un centro, una sorta di "cassa comune" nella quale confluiscono i redditi, e di conseguenza le spese, di ciascun componente.
E' inevitabile che determinate spese, siano esse costituite da incrementi patrimoniali aventi ad oggetto i beni-indice individuati dalla legge, o dal mantenimento di questi ultimi, vengano ripartire tra i coniugi o vengano sostenute dai figli con il supporto dei genitori.
Questo consente di concludere, in un'ottica di buona assistenza alla difesa del contribuente, che di fronte ad un accertamento sintetico del reddito basato sullo strumento redditometrico, lo stesso deve in primo luogo verificare se le spese per incrementi patrimoniali e per la gestione dei beni-indice possono essere giustificate ricorrendo all'ausilio, in termini di disponibilità reddituali, di altri componenti del nucleo familiare; in secondo luogo, qualora tale possibilità sussista, deve produrre tutta la documentazione e le argomentazioni che possano supportare detta posizione. Spetta infatti al contribuente l'onere della prova, e sarà l'elemento chiave che indurrà il giudice ad assumere l'una o l'altra posizione.

### 2.6.2 La tecnica difensiva in merito agli incrementi patrimoniali

A fronte degli incrementi patrimoniali la "leva" difensiva più idonea è rappresentata dalla ricostruzione della fonte da cui si sono attinte le risorse impiegate.
Nel caso di un acquisto di un immobile, per esempio, ipotizzare un accumulo sufficiente di denaro, derivante da una precedente contrazione o dismissione di un mutuo, appare discutibile. In tale direzione, sul piano difensivo, se il collegamento al nuovo acquisto non è operato dall'Amministrazione Finanziaria, è onere del contribuente fornire prova evidenziando le modalità di accumulo delle risorse necessarie, provando nel contempo che le disponibilità finanziarie non sono state destinate ad altri impieghi.
Nel caso in esame, se il bene immobile è stato venduto 18 mesi prima dell'acquisto di un altro immobile, il contribuente dovrà:

- dimostrare che la precedente vendita ha generato le risorse impiegate nel nuovo acquisto;
- provare che dette risorse sono rimaste intatte e non usufruite nel frattempo.

Una valida prova per confermare e constatare l'effettiva disponibilità nel tempo della somma di denaro è costituita dall'estratto conto bancario. Se tutto ciò non è prodotto, l'Ufficio potrà comportarsi nei seguenti modi: da un lato ritenere non valida la dichiarazione di parte, non essendo sostenuta da prove di merito, dall'altro potrà decidere di attivare un'indagine finanziaria, per appurare se in realtà tali importi non sono mai stati "dirottati" dal conto corrente dal momento della vendita; ecco che in tal caso viene meno la tesi difensiva e il contribuente risulta mirino di rilievi tipici da indagine finanziaria.

Diventa importante in occasione di ogni spesa per investimenti o per l'intestazione di taluni beni di consumo durevole, valutare in via preliminare gli eventuali riflessi che l'operazione potrebbe avere in materia di accertamento mediante "redditometro", considerando anche la documentazione dimostrativa che è opportuno tenere a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria in vista di una possibile richiesta di chiarimenti.

## 2.7 Osservazioni critiche in relazione ai beni significativi

La struttura e il meccanismo del redditometro di "prima generazione" finora descritti sono da un lato conosciuti e appurati dall'Amministrazione Finanziaria e dalle varie associazioni di professionisti esperti nel campo, ma dall'altro portano con sé un pesante velo di criticità.

L'autore, nel perseguire l'obiettivo del presente elaborato, intende condurre il lettore ad analizzare gli aspetti significativi, ma nel contempo lacunosi sul piano operativo degli strumenti impiegati per la determinazione del calcolo sintetico del reddito delle persone fisiche ed offrire ulteriori spunti di approfondimento su cui lavorare alla ricerca di metodi idonei e non invasivi al fine di ridurre, il più possibile, l'area dell'evasione.

Scendendo nel tecnicismo del calcolo redditometrico e, in particolare nella valutazione degli indici/coefficienti assegnati per la stima sintetica del reddito, si segnalano alcune particolarità che possono togliere rappresentatività allo strumento in commento,[94] soprattutto alla luce del principio costituzionale della proporzionale partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in forza delle proprie capacità (art. 53 della Costituzione).

Da un'analisi dei risultati pratici[95] della rettifica sintetica da redditometro risulta infatti che, molto spesso, la quantificazione reddituale imposta dalla procedura in questione genera dei risultati esorbitanti ed assolutamente irrealistici, a causa dell'utilizzo di indici di ricchezza ormai datati e ancorati a coefficienti di ricalcolo che non hanno più un contatto reale con il mondo esterno; quest'ultimi, inoltre, non si fondano sulla rilevazione e misurazione di dati effettivi dei contribuenti (e dei loro nuclei familiari), ma sono il frutto di stime effettuate, il cui risultato, in molti casi, appare non in linea con i dati reali rilevabili empiricamente nelle singole fattispecie.

Se vent'anni fa la disponibilità di determinati beni o servizi poteva essere connotata come "voluttuaria", oggi le cose sono decisamente cambiate.[96]

Affermare, in un'ottica attuale, che la proprietà di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la disponibilità di una colf per poche ore alla settimana, la stipula di una polizza sanitaria, o ancora, avere parcheggiata in garage un'autovettura di grossa

[94] Pegorin, 2009, in "*La Circolare Tributaria*" n. 39, p. 37 e sgg.
[95] Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo quattro del presente elaborato
[96] Nocera, 2012, pp. 11 e sgg.

cilindrata, rappresentino beni e servizi riservati a pochi, significa avere una visione ottocentesca della società italiana,[97] eppure, nella sostanza, è stato così sino all'estate di due anni fa.

Una prima osservazione può operarsi in merito alle residenze abitative, le quali entrano nel computo del redditometro con sistemi a dir poco opinabili. Tale bene viene valutato in base ai metri quadri determinati da equo canone (quando, ormai da anni, le stime degli immobili urbani sono effettuate sulla base dei vani), moltiplicato per un valore di riferimento e poi ulteriormente moltiplicato per il coefficiente reddituale.

In relazione al valore di base attribuibile ai metri quadri, viene operata solamente una suddivisione tra nord, centro, sud ed isole, senza alcuna distinzione in relazione alla collocazione (ubicazione) dell'abitazione; ciò significa che la casa nella periferia più degradata e lo stesso immobile nel centro storico iper quotato, pesano, ai fini del computo del calcolo redditometrico, alla stessa stregua.

Senza considerare che lo strumento di calcolo non opera alcuna distinzione in ordine alla tipologia di residenza presa in considerazione, non valutando le differenze di classamento catastali, con ulteriore conclusione che, ai fini reddituali, non vi è distinzione tra una normale abitazione e una residenza di lusso.

Con riguardo alla presenza di rate di mutuo, inoltre, lo strumento in questione presuppone che il valore di base attribuito in relazione ai metri quadri dell'immobile, debba essere incrementato delle rate pagate, mentre il coefficiente di ricalcolo deve essere ridotto di un'unità; stabilire che la capacità reddituale per pagare un mutuo sia pari a 3 o 4 volte le rate (tali risultano i coefficienti) appare eccessivo in una realtà attuale in cui, nella maggioranza dei casi, oltre la metà delle disponibilità reddituali viene destinata al mutuo.

In altri termini, pensare che il mutuo corrisponda al 25% del reddito conseguito e, di derivazione, che solo il 25% del proprio reddito sia risparmiato per essere destinato al bene di prima casa, appare una forzatura in sede di accertamento. L'incidenza dei mutui o l'esistenza di canoni di locazione, pertanto, finiscono per "gonfiare" smisuratamente le stime riferite al reddito presunto a tal punto che, in certi casi, il reddito riferibile all'affittuario inquilino può essere maggiore rispetto a quello imputabile al residente proprietario.

[97] Nocera, 2012

Ecco che per il redditometro di "prima generazione" possedere una "prima casa" di proprietà di ottanta metri quadri gravata da un mutuo di 1.000 euro al mese "pesa", in termini assoluti, per ben 41.133,60 euro; il "sogno" degli italiani che diventa il "sogno" per il Fisco.

Altre osservazioni possono essere operate in riferimento ai collaboratori familiari.

Forse in passato, poteva essere una disponibilità "da gran signori", il collaboratore o la collaboratrice casalinga: oggi, con l'evoluzione sociale e lavorativa, rappresenta una vera necessità per le coppie standard alle prese con attività lavorative assorbenti, casa e figli da governare. Ma la maggioranza di queste collaborazioni risultano in "nero".

Il Fisco allora rispolvera il "conflitto di interessi" e "premia" il contribuente mediante una detrazione d'imposta sui contributi versati dal datore di lavoro per i collaboratori familiari. Da quanto detto sembrerebbe risultare tutto normale, ma anche stavolta, nient'affatto. Per il calcolo redditometrico un collaboratore familiare non convivente che presta la sua attività per nove ore settimanali per 44 settimane, il cui costo annuo per il datore di lavoro al lordo dei contributi ammonta a circa 3.000 euro secondo il contratto attualmente vigente, incide, in termini assoluti, per ben 13.907,52 euro.[98]

Pertanto, a queste condizioni l'autore comprende, a "pieno titolo", le attività di induzione all'emersione delle posizioni in "nero".

Ulteriori considerazioni si possono avanzare riguardo le polizze assicurative (per esempio la polizza sanitaria). Con molte regioni che fanno acqua quanto ai bilanci della spesa sanitaria, e conseguentemente, con disservizi della sanità pubblica, la stipula di una polizza per la famiglia rappresenta un'esigenza di serenità.

Dalle ultime stime, emerge che le primarie compagnie del ramo offrono convenienti polizze per un ammontare di premio annuo di circa 2.500 euro: ma proteggersi non conviene, visto che per il redditometro questa spesa, complice il coefficiente 10, pesa per ben 25.000 euro. Ecco che si viene indotti ad operare una comparazione tra il rischio di attendere una risonanza magnetica per 8/10 mesi e quello di vedersi misurare la spesa "superflua" dal Fisco per un importo decuplicato.

Ma veniamo all'ultima valutazione, in merito alla capacità dei beni-indice utilizzati quali elementi particolarmente espressivi di capacità contributiva: è il caso delle autovetture, sulle quali non è ardito concludere che, in relazione all'importo delle spese

[98] Nocera, 2012

sostenute per il mantenimento, difficilmente possono essere considerate come beni significativi del tenore di vita del contribuente.[99]

Con riferimento a tale bene, si rileva che la più accreditata dottrina ha più volte affermato che:

*"...(...) sarebbe forse ora di prendere coscienza della non significatività reddituale del possesso di autovetture...vista la normale ricorrenza di tali aspetti esteriori del trend di vita in una famiglia normale*"[100].

A maggior suffragio si cita che già la circolare n. 27/7/2648 del 14 agosto 1981 affermava che questo elemento non costituisce sempre indice di capacità contributiva, in quanto la disponibilità di tale mezzo di locomozione è oggi un fatto estremamente generalizzato (già nel 1981!!).

Per proseguire sul punto, si segnala che, non esiste alcuna distinzione tra alimentazione a benzina e alimentazione a gas metano (o gas di petrolio liquefatto). Infatti, dal momento che i consumi che sono propri di questi mezzi alimentati con certi tipi di carburanti sono più bassi, sarebbe logico che la tabella ministeriale fosse adeguatamente aggiornata (le stime che vengono operate in maniera semplicistica sulla base dell'alimentazione a benzina, rischiano di essere grossolanamente errate).

E' da notare, inoltre, che il provvedimento tratta le autovetture tutte alla stessa stregua, senza alcuna distinzione in funzione del modello del veicolo considerato. Vetture con medesima cilindrata fanno registrare differenze di prezzo considerevoli non soltanto al momento dell'acquisto, ma anche nella fase di manutenzione.

Se sul piano dell'incremento patrimoniale rileva l'esborso economico sostenuto, sul piano gestionale non vi è alcuna differenza, ed una vettura di fascia media, con costi di manutenzione contenuti, attribuisce lo stesso valore reddituale di altri mezzi con una specifica e maggiore capacità contributiva come, ad esempio, le macchine sportive (si pensi ad una Porsche).[101]

Sul punto, va poi detto che lo strumento del '92 poggia, per la determinazione dei valori in gioco, su un parametro desueto: i cavalli fiscali. Dal 1998, ai fini del calcolo della tassa automobilistica regionale, si prende in considerazione la potenza effettiva espressa in Kilowatt e non più la cilindrata. Punto questo di "fallo" per lo strumento in esame,

---

[99] Pegorin, 2009, in "*La Circolare Tributaria*" n. 39, p. 37 e sgg.
[100] Tinelli, 1993, p. 164
[101] UGDCEC di Pisa, 2009, pp. 53-54

visto che nel corso degli anni si è andati sempre più verso un ridimensionamento delle cilindrate, anche grazie alle nuove tecnologie (come il "turbo"), che consentono prestazioni molto spinte anche in presenza di cilindrate decisamente modeste, rispetto al passato.

Va aggiunto altresì, a conclusione dell'analisi critica dei beni significativi, che il decreto sempre in riferimento alle autovetture non contempla, in presenza di particolari forme di finanziamento per l'acquisto delle stesse, l'incremento del valore base prima dell'applicazione dei coefficienti di ricalcolo. Ad esempio, in presenza di un leasing, non si prevede, come accade per i mutui relativi alle residenze, che il costo presunto per la manutenzione del veicolo debba essere maggiorato dell'importo del leasing prima dell'applicazione dei coefficienti; l'importo del leasing pagato potrà incidere in aumento solo al termine del calcolo previsto per il pagamento del veicolo.

Per dare risposta al quadro che ne emerge, nel corso del 2008 dai vertici dell'Amministrazione Finanziaria e dall'Agenzia dell'Entrate si è sostenuto la necessità di accordare lo strumento del redditometro di "prima generazione" all'evoluzione della società.

Per cui, se nientemeno dal paniere Istat sono finalmente scomparsi il "chinino" e il "pennino da inchiostro" a favore dell'inclusione di beni più attuali[102], l'autore si domanda se per il redditometro lo spirito conservativo continua a mantenersi inossidabile.

[102] Nocera, 2012

# CAPITOLO 3
# REDDITOMETRO 2.0 E REDDITEST

## 3.1 Premessa

In questi ultimi anni l'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dell'attività di potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale, ha apportato alle disposizioni sull'accertamento sintetico e sul redditometro modifiche sempre più tecniche con lo scopo di conferire maggiore efficacia all'azione accertativa[103] e di garantire più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato.

L'orientamento del legislatore, intervenuto nel 2010 con l'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, può essere ricavato sia dai lavori preparatori (in particolare, dalla relazione illustrativa approntata in sede di conversione del decreto-legge), sia dalle schede di lettura predisposte dai servizi studi parlamentari.[104]

Secondo la relazione di accompagnamento, la vecchia versione dello strumento non teneva conto "*dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi*"; in particolare dagli approfondimenti forniti dal servizio studi della Camera dei Deputati [schede di lettura n. 373 del 18 luglio 2010] emerge l'esplicita finalità di adeguare lo strumento redditometrico "*al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, renderlo più efficace e dotarlo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*".

Con il decreto sul redditometro 2.0 (DM 24 dicembre 2012) si supera la datata elencazione dei beni-indice noti agli operatori, etichettata troppo schematica e indifferenziata per costruire di per sé un affidabile riferimento nella ricostruzione degli imponibili.

Una prima novità è rappresentata, dalla previa analisi di campioni significativi di contribuenti, che rende più prossimo lo strumento di "seconda generazione" rispetto alle

[103] Coscarelli - Monfreda, 2012, p. 9; Zanni, 2010
[104] Carrirolo, 2011, pp. 122 e sgg.

operazioni ricostruttive poste in essere (con approccio statistico-matematico) nell'ambito dell'elaborazione degli studi di settore.

Come già anticipato nei precedenti capitoli, occorre evidenziare che gli "studi" sono strumenti presuntivi volti alla determinazione del risultato economico delle imprese e delle attività professionali, risultato questo assai più incerto rispetto alla "semplice" ricostruzione del reddito imponibile sulla base delle spese "private" sostenute da una persona fisica.

Premesse queste che non vogliono catalogare nella "scatola nera" degli strumenti accertativi di reddito tutto ciò che esula dal meccanismo redditometrico, fondato su indicatori *standard* per la ricostruzione sintetica del reddito dei contribuenti.[105]

Se da un lato c'è la consapevolezza generale di creare "armi" disponibili per un abbattimento concreto del fenomeno evasivo, dall'altro c'è la totale e amara certezza che nessuno degli strumenti a disposizione del Fisco può da solo essere la "panacea"per eliminare l'evasione fiscale.[106]

A conferma di ciò sono i commenti che si sono susseguiti al decreto attuativo del 24 dicembre 2012 che ha individuato per l'appunto le modalità applicative del nuovo strumento di accertamento sintetico.

In un primo momento, la politica ha preso le opportune distanze per poi riemergere con accezioni alquanto negative; chi ha potenziato tale strumento lo ha poi rinnegato; chi ancora lo ha ripotenziato ulteriormente ha dimenticato di averlo fatto; coloro i quali l'hanno pilotato nella fase di massima espansione, invece, dicono che trattasi di bomba ad orologeria, perché residuo dei precedenti governi.[107] Insomma, da quando è stato sdoganato tale provvedimento ne parlano tutti, braccianti e capitani d'impresa, artigiani e stimati professionisti, studenti e professori universitari.

---

[105] Carrirolo, 2011

[106] Estratto del commento del vicedirettore vicario dell'Agenzia delle Entrate, Marco di Capua, in un articolo del Sole 24 Ore del 16 gennaio 2013, secondo cui il nuovo redditometro "*è uno strumento per intercettare forme di evasione spudorata, per intercettare i finti poveri*", e non "*uno strumento di accertamento di massa*" e tantomeno "*la panacea*", quanto "*uno strumento, insieme ad altri, importante come altri*". A supporto di tale considerazione c'è la netta precisazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Beffera, secondo cui "*l'analisi delle infedeltà delle dichiarazioni delle persone fisiche si concentra sulla compatibilità tra reddito consumato e reddito dichiarato, una strategia che viene immediatamente potenziata attraverso il redditometro, il quale, a differenza del passato, abbandona il ricorso alla presunzione della disponibilità di pochi beni per concentrarsi sulla spesa effettiva di un contribuente con un reddito non adeguatamente supportato*".

[107] Tozzi, 2013

Tutti a disquisire dell'equilibrio del sistema, o se sia giusto che il Fisco indaghi così invasivamente il privato di tutti i giorni.
Alcuni contenti perché così finalmente pagheranno le tasse, altri un po' meno entusiasti per un sistema che se non ben gestito rischia di sparare nel mucchio, colpendo il povero operaio di quartiere.
Quello che è sicuro del redditometro è che risulta essere l'accertamento più antico del mondo in quanto basato sull'elementare equazione del tanto spendi e quindi tanto devi guadagnare.
Niente di diverso sul piano della logica; di nuovo, semmai, c'è il sistema.

### 3.2 Decreto di attuazione: DM 24 dicembre 2012

Che dopo vent'anni i canoni e i parametri dello strumento di controllo dei redditi delle persone fisiche avessero bisogno di un radicale ripensamento è fuori discussione: la tabella ministeriale del 1992 mostra tutta la sua obsolescenza tanto in termini di significatività dei beni contemplati, quanto ad assurdità dei risultati ai quali conduce per effetto di un meccanismo assolutamente avulso dalla realtà.[108]

Con l'approvazione del DM 24 dicembre 2012[109] ha preso ufficialmente il via il redditometro di "seconda generazione".

Come già evidenziato nei primi capitoli del presente elaborato, tale decreto attuativo prende forma dalla rivisitazione del nuovo accertamento sintetico (in vigore per le annualità che vanno dall'anno solare 2009 in avanti) veicolato dall'art. 22 del D.L. n. 78 del 2010; nello specifico esso si basa sul concetto di spesa da cui l'Amministrazione Finanziaria può risalire al reddito del contribuente sulla scorta, per l'appunto, delle "*spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta*", salvo prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile.[110]

La norma primaria, nello specifico il nuovo co. 5 dell'art. 38 del DPR n. 600/73, prevede che la determinazione presuntiva del reddito può essere eseguita in via induttiva attraverso l'individuazione di un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

E si giunge, dopo queste premesse, a fornire un'analisi sistematica dei contenuti del provvedimento in esame, la cui attesa non è stata breve, se si pensa che la presentazione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta il 25 ottobre 2011, pertanto oltre un anno fa.[111]

Il sistema ricostruttivo impostato dal decreto parte, appunto, dal più volte citato concetto di spesa, in certi casi puntuale ed in altri invece ragionevolmente stimata, per arrivare

[108] Nocera, 2012
[109] Pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2013, n. 3. Per dettagli vedi in Appendice.
[110] Pegorin, 2013
[111] Holzmiller, 2013

alla definizione di un reddito presunto imputabile, in prima battuta, al nucleo familiare e poi, eventualmente, allo specifico contribuente.

La prima novità introdotta, pertanto, è legata, in modo apprezzabile sul piano logico, all'analisi di coerenza sulla situazione reddituale del nucleo familiare, quale centro comune di imputazione di spesa. Tuttavia, dal punto di vista dell'imposizione fiscale l'eventuale non congruità assegnata alla componente familiare deve essere poi declinata a livello di singolo contribuente, in quanto per definizione, il nostro sistema tributario è improntato sull'accertamento nei confronti della singola persona fisica.

Su questo aspetto, peraltro, gli artt. 2 e 3 del decreto dettano le linee guida da seguire al fine di attribuire al singolo soggetto passivo la quota proporzionale di spesa nella stima del reddito sintetico presunto.[112]

In particolare, l'art. 2 afferma che "*le spese effettive sono imputate al contribuente sulla base delle effettive risultanze contabili*[113] e che si considerano sostenute dallo stesso *anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico*".

Come esplicita la recente Circolare n. 24/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2013, nel caso in cui siano state individuate spese indicate nella tabella A (come si vedrà in seguito), riferite a soggetti fiscalmente a carico, queste sono assegnate ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni d'imposta.

Nell'art. 3, invece, viene stabilito che "*l'ammontare delle spese medie Istat riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza vadano imputate ai singoli componenti con un sistema proporzionale basato sull'ammontare complessivo dei redditi riferibili al contribuente o, in mancanza di redditi, sulla base del rapporto di sostenimento delle spese effettive tra i componenti della famiglia*"[114], risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Le spese mappate da redditometro sono individuate nell'allegato al decreto (Allegato A), il quale valorizza:

- una serie di voci riferibili a **spese medie** risultanti dalle indagini Istat;
- gli **incrementi patrimoniali** (al netto dei disinvestimenti);

[112] Pegorin, 2013
[113] Riferimento al principio di attribuzione in base alla tracciabilità effettiva delle spese sostenute.
[114] Pegorin, Ranocchi, 2013

- le **spese** relative ai dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, **tracciate in maniera puntuale**, in quanto presenti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- **altre spese** anch'esse **determinate in via presuntiva** sulla base di analisi e studi socio economici anche di settore;

E' altrettanto importante segnalare che il co. 6, art. 1 e la lett. e), art. 3, DM 24 dicembre 2012, dispongono che concorre a determinare il reddito accertabile sinteticamente oltre alle spese di qualsiasi genere sostenute (correnti o meno, analitiche o forfetarie), anche la **quota di risparmio** riscontrata, formatasi nell'anno. Pertanto, anche le eventuali eccedenze positive tra la consistenza finanziaria all'1 gennaio e al 31 dicembre dell'anno oggetto di verifica, potranno essere elementi utilizzabili dall'Ufficio per procedere all'accertamento redditometrico.

Va inoltre evidenziato come il co. 6, art. 1, del menzionato decreto, consenta all'Agenzia delle Entrate di utilizzare anche altri elementi ed ulteriori indici diversi da quelli riportati nella Tabella A e inerenti a qualsiasi spesa sostenuta.

Da citare, per ultimo ma non per minore importanza, le due ulteriori tabelle di cui si compone il decreto:

- l'**Allegato 1**, riguardante i Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel PRA (Registro Pubblico Automobilistico);
- la **Tabella B**, relativa alle tipologie dei nuclei familiari e le corrispondenti aree territoriali di appartenenza.

### 3.3 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo: la combinazione tra spese effettive e costi figurativi

In questa sede si analizzano nel dettaglio gli elementi indicativi di capacità contributiva richiamati dal DM 24 dicembre 2012.

La definizione di tale concetto è rinvenibile all'art. 1, co. 1 del decreto, quale "*spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento*".

Un elenco di tali elementi è contenuto, come anticipato, nella **Tabella A** allegata al decreto di riferimento. Per quanto attiene alla sezione dedicata ai consumi, la stessa si suddivide in 10 macro categorie le quali contengono ben 56 tipologie di spesa diverse[115], rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Va precisato come, in sede di predisposizione del provvedimento attuativo del redditometro, sia stata effettuata una selezione delle spese mappate dallo strumento, in quanto dalle originarie 100 voci annunciate dall'Agenzia delle Entrate e tracciate nel Redditest solo 56 sono state comprese nella composizione del paniere dei beni e servizi.

Le macrocategorie individuate riguardano:

1) spese per consumi di **generi alimentari**, **bevande**, **abbigliamento** e **calzature**;
2) **abitazione**;
3) **combustibili** ed **energia**;
4) **mobili**, **elettrodomestici** e **servizi** per la **casa**;
5) **sanità**;
6) **trasporti**;
7) **comunicazioni**;
8) **istruzione**;
9) **tempo libero**, **cultura** e **giochi**;
10) **altri beni e servizi**,

alle quali si aggiunge un'undicesima categoria relativa agli **investimenti**.

[115] Pegorin, 2013

Per alcune tipologie di spesa ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle stesse per il calcolo redditometrico, si evidenzia come su un totale di 56 spese per consumi esaminate, ben 30 seguono la modalità di rilevazione effettiva in base al solo dato presente in anagrafe tributaria[116], mentre per le restanti 26 la valorizzazione avviene in base al maggiore ammontare tra quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quanto determinato considerando le spese medie Istat o le analisi e studi socio economici e di settore.[117]

Nello specifico, le spese che ordinariamente affluiscono all'anagrafe tributaria derivano dalle banche dati presenti nel Sistema Informativo disponibile all'Agenzia delle Entrate. Tali dati, pertanto, si possono riferire a quelli presenti nel PRA, all'Agenzia del territorio (Catasto), a quelli acquisiti tramite scambi di informazioni con le altre Agenzie fiscali, Enti ed Autorità Pubbliche (Inps, Inail, Siae, Comuni)[118] e più in generale ad ogni altra comunicazione che il sistema fiscale pone a carico del contribuente ed a cui gli stessi funzionari hanno modo di attingere.[119]

In tale ambito, inoltre, non si può dimenticare il ruolo rivestito dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, quale strumento essenziale a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di riscontrare una serie di spese imputabili al soggetto passivo.[120]

Per le tipologie di spese appena citate, ai fini del funzionamento del redditometro, va evidenziato come il dato che rileva è l'effettivo sostenimento del costo, secondo il principio di spesa effettuata corrispondente al reddito, quindi la concreta uscita di cassa.

Per quanto concerne "*le risultanze di analisi socio-economiche*", invece, tale parametro vale solo per alcune tipologie di spesa. Nonostante i primi chiarimenti ufficiali da parte

---

[116] A titolo di esempio fra le spese puntuali (certe) si citano quelle relative ad alcune utenze fra cui l'energia elettrica (il cui dato effettivo viene ricavato dall'Amministrazione sulla base delle bollette), il gas o le spese relative ai collaboratori familiari.

[117] Informativa Fiscale Seac, Bolner, 2013

[118] Nocera, 2012

[119] E' il caso del cosiddetto "spesometro", già richiamato nel primo capitolo, il quale dovrebbe costituire una delle fonti di informazione principali per alimentare la banca dati su cui opera il redditometro. Rientrano in questa sfera, inoltre, tutte quelle informazioni acquisite tramite specifiche e dedicate campagne di raccolta sul territorio anche in collaborazione con la Guardia di Finanza (i cosiddetti Controlli Economici del Territorio – C.E.T.E.).

[120] Ad esempio si cita il Quadro RP del Modello Unico o il Quadro E del Modello 730, in cui sono evidenziate alcune tipologie di spesa (oneri detraibili quali le spese mediche – sanitarie o di ristrutturazione, ancora, gli oneri deducibili in cui rientrano per esempio i contributi previdenziali).

dell'Agenzia delle Entrate, per il momento ci si rifà alla stima di pochi indici presenti nella tabella allegata al decreto, fra cui:

- "mantenimento dei cavalli";
- "natanti ed imbarcazioni";
- "fitto figurativo per le abitazioni".

Da quanto esposto, si ricava un passaggio particolarmente importante in quanto, come cita lo stesso art. 2 del decreto, si esplicita l'esistenza di due differenti tipologie di spese: quelle direttamente sostenute ("spese certe") e quelle statisticamente attribuibili al contribuente[121]("spese per elementi certi", come da Circolare n. 24/E).

In merito alla prima categoria vi è quindi, alla base dei suddetti elementi, un nesso diretto spesa-contribuente. Sul punto è apprezzabile la puntualizzazione contenuta nel medesimo articolo, in cui si specifica che "*non possono essere considerate in tale contesto le spese sostenute esclusivamente ed effettivamente nell'ambito dell'attività lavorativa (impresa o professione), sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione*". E' bene riportare tale precisazione, a detta di chi scrive, in riferimento a quelle persone fisiche che assumono su di esse la doppia veste di "consumatore finale" e "soggetto lavorativo", in quanto nel passato ha creato non poche problematiche applicative.

Quanto alla seconda tipologia di spesa, le spese cosiddette figurative (ovvero statisticamente attribuibili), risulta essere quella che assume un velo di maggiore criticità nella composizione dello strumento, in quanto caratterizzata da costi assegnati al contribuente sulla base di valutazioni statistiche, derivanti da valori medi rilevati dai dati dell'Istat o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento).

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il *lifestage* risultante dalla c.d. "Famiglia Fiscale" presente nell'anagrafe tributaria. La ricostruzione della stessa avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.[122]

Da ciò emerge come il soggetto venga inserito dall'Amministrazione Finanziaria in una specifica tipologia di nucleo familiare di appartenenza, tra le 11 previste, le quali poi

[121] Holzmiller, 2013
[122] Circolare n. 24/E, 31 luglio 2013, pag. 17

comprendono al loro interno ulteriori 5 sotto-divisioni territoriali (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), per formare un totale di 55 cluster.

In merito va evidenziato che le suddette tipologie di nuclei familiari[123], indicate nella Tabella B allegata al decreto, sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| 1 | Persona sola con meno di 35 anni |
| 2 | Coppia senza figli con meno di 35 anni |
| 3 | Persona sola con età compresa tra i 35 e 64 anni |
| 4 | Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni |
| 5 | Persona sola con 65 anni e più |
| 6 | Coppia senza figli con 65 anni e più |
| 7 | Coppia con 2 figlio |
| 8 | Coppia con 2 figli |
| 9 | Coppia con 3 o più figli |
| 10 | Monogenitore |
| 11 | Altre tipologie |

Una volta inserito il contribuente in una delle suddette categorie, specifico per tipologia ed area territoriale, vengono assegnate varie spese, che sulla base di campioni statistici, l'Istat ritiene siano state mediamente sostenute in un anno.

Come ultimo passaggio, di tale spesa statistica familiare, una parte viene attribuita direttamente in capo al contribuente oggetto di verifica, mediante le modalità di seguito riportate:

- in percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo assegnato al contribuente e il totale dei redditi complessivi attribuiti ai componenti del nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati dalla compagine familiare, nella misura corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare.[124]

[123] Fonte: Tabella B allegata al DM 24 dicembre 2012
[124] Holzmiller, 2013

Quindi, nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia è di 100, il reddito complessivo dichiarato dal Componente 1 è di 80 ed il reddito complessivo dichiarato dal Componente 2 è di 20, la spesa va suddivisa in modo proporzionale, ovvero, l'80% va attribuita al Componente 1 e il 20% al secondo Componente.

Qualora, invece, il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e quello totale della famiglia siano tutti pari a zero, si fa riferimento alle spese risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria.

Come già enunciato in premessa al presente capitolo, è del tutto evidente come il funzionamento appena illustrato (basi statistiche, cluster di appartenenza, in seguito vedremo poi il Redditest, etc…) richiami quello degli studi di settore.

La regola fissata dal decreto circa la combinazione dei due sistemi di rilevamento della spesa sostenibile, poc'anzi citata, non è lasciata al caso, ma il senso di tale criterio dovrebbe essere il seguente: siccome chi evade cerca di farlo nel migliore dei modi, il Fisco si fida di più delle stime Istat rispetto alla documentazione delle spese eventualmente prodotta dal contribuente che potrebbe essere predisposto per l'occultamento delle stesse.[125]

Tale passaggio andrà comunque correlato con quanto previsto dall'art. 4 che disciplina la "**prova contraria**" nel quale si afferma che il contribuente può difendersi dalle contestazioni del Fisco dimostrando il "*diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo*".

Per chiarire tale concetto è bene simulare un esempio. [Esempio n. 1]

Si suppone che un contribuente *single* residente a Milano (quindi *cluster "Nord Ovest"*) abbia indicato in dichiarazione dei redditi spese per medicinali e visite mediche per Euro 224.

[125] Ranocchi, Pegorin, 2013

[Esempio n. 1] **Categoria: Sanità**

| Voce di spesa | Spesa risultante in Anagrafe Tributaria | Spesa media Istat | Spesa selezionata Redditometro |
|---|---|---|---|
| Medicinali/visite mediche | Euro 224,00**(a)** | Euro 422,76 [(21,74+13,49)x12]**(b)** | Euro 422,76 |

[Fonte: Elaborazione personale]

**(a)** Importo ricavabile dalla dichiarazione dei redditi del contribuente nella Sezione Spese, Quadro P del modello 740 o Quadro E del modello 730, derivante dalla somma di scontrini farmaceutici e/o ricevute di visite mediche ospedaliere;

**(b)** Importi ricavati dalle Tabelle Istat dell'anno di riferimento (nel caso in esame anno 2011), derivanti da indagini eseguite su campioni significativi di gruppi di contribuenti. Per ulteriori riferimenti vedi in Appendice.

La modalità di determinazione del reddito sintetico appena esemplificato (in tale ambito si è preso in esame solamente una delle tante categorie di spesa indicative di capacità contributiva) rappresenta una della maggiori incognite del nuovo strumento, in quanto il suo funzionamento poggia su spese presunte; pertanto non è affatto scontato che il contribuente le abbia sostenute, o quanto meno, non necessariamente nella misura stimata a tavolino. Ecco perché nelle pagine precedenti l'autore ha voluto rimarcare il duplice concetto che sta alla base della rilevazione delle spese sensibili. Un conto sono le spese indubbiamente collegate al "*fatto indice*", come potrebbero essere quelle relative al mantenimento dell'autovettura, in cui l'Agenzia delle Entrate, una volta dimostrato il possesso del bene (fatto noto), può presumere, salvo prova contraria, che per il suo mantenimento è stato sostenuto un monte di spese. Altro, invece, sono le spese collegate a determinate tipologie di consumi che non costituiscono primaria necessità o non sono con certezza riferibili ad un fatto noto (come ad esempio le spese per animali domestici, gioielleria, orologi, etc…).[126]

Si prosegue puntualizzando come unitamente alle spese esposte finora, l'Ufficio possa utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli esposti in Tabella A, sempre se dispone di informazioni relative al sostenimento di spese per l'acquisizione di servizi e beni e il relativo mantenimento. Questi dovranno, pertanto, essere considerati dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito congruo.

[126] Ranocchi, Pegorin, 2013

Ed ora, di seguito, si espongono gli "*Elementi indicativi di capacità contributiva*" presenti in Tabella A:

| CONSUMI | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di spesa** | **Anagrafe Tributaria** | **Contenuto Induttivo** |
| Alimentari e bevande | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in A. T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Abbigliamento e calzature | | |
| Altro | | --- |
| **ABITAZIONE** | | |
| Mutuo | Dati disponibili o presenti in A.T. | |
| Canone di locazione | | |
| Fitto figurativo (jn assenza, nel Comune di residenza, di abitazione in proprietà, o altro diritto reale; locazione; abitazione in uso gratuito da familiare) | --- | Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al mq, basato sui dati dell'OMI, cat. A/2 x mq 75 x numero mesi |
| Canone di leasing immobiliare | Dati disponibili o presenti in A. T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento/ 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione |
| Acqua e condominio | | |
| Manutenzione ordinaria | | Spesa media ISTAT (per mq delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento/ 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione, detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell'unità abitativa |
| Intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari) | Dati disponibili o presenti in A. T. | --- |
| Altro | Dati disponibili o presenti in A. T. | --- |
| **COMBUSTIBILI ED ENERGIA** | | |
| Energia elettrica | Dati disponibili o presenti in A. T. | --- |
| Gas | | --- |
| Riscaldamento centralizzato | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Altro | | --- |

| MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elettrodomestici e arredi | Dati disponibili o presenti in A.T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione | | |
| Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni) | | | | |
| Collaboratori domestici | | --- | | |
| Altro | | --- | | |
| **SANITA'** | | | | |
| Medicinali e visite mediche | Dati disponibili o presenti in A.T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | | |
| Altro | | --- | | |
| **TRASPORTI** | | | | |
| Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto caravan, camper, minicar | Dati disponibili o presenti in A.T. | --- | | |
| Bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar) | | --- | | |
| Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili | | --- | | |
| Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper minicar | | (Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza/kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell'Allegato 1) x effettivi relativi al mezzo di trasporto | | |
| Pezzi di ricambio, olio, lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione, ormeggi, e rimessaggi di natanti ed imbarcazioni | | | a motore | a vela |
| | | 4-7 mt. | 400/mt. | 200/mt. |
| | | 7-10 mt. | 700/mt | 350/mt. |
| | | 10-14 mt. | 1.600/mt. | 1.600/mt. |
| | | 14-18 mt. | 3.000/mt. | 1.500/mt |
| | | 18-24 mt. | 5.500/mt. | 2.500/mt. |
| | | > 24 | 12.000/mt. | 5.500/mt. |
| Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzionee riparazione di aeromobili | | Ultraleggeri/alianti | Euro 4.000 | |
| | | < 2000 Kg | Monotore Euro 8.000 | |
| | | | Bimotore Euro 12.000 | |
| | | > 2000 Kg | | |
| | | Motore a scoppio | Euro 30.000 | |
| | | Turboelica | Euro 70.000 | |
| | | Aerei a reazione | Euro 110.000 | |
| Tram, autobus, taxi, e altri trasporti | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | | |
| **COMUNICAZIONE** | | | | |
| Acquisto apparecchi per telefonia | Dati disponibili o presenti in A.T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | | |
| Spese telefono | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | | |
| Altro | | --- | | |

| ISTRUZIONE | | |
|---|---|---|
| Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per:<br>asilo nido<br>scuola per l'infanzia<br>scuola primaria<br>scuola secondaria<br>corsi di lingue straniere<br>corsi universitari<br>tutoraggio<br>corsi di preparazione agli esami<br>scuole di specializzazione<br>master | Dati disponibili o presenti in A.T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Soggiorni studio all'estero | | --- |
| Canoni di locazione per studenti universitari | | --- |
| Altro | | --- |
| **TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI** | | |
| Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisione, computer | Dati disponibili o presenti in A.T. | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Abbonamenti pay-tv | | --- |
| Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abonamenti eventi sportivi e culturali | | --- |
| Giochi on line | | --- |
| Cavalli | | Spesa per cavallo mantenuto in proprio:<br>Euro 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe Tributaria<br>Spese per cavallo a pensione:<br>Euro 10 x numero dei giorni in Anagrafe Tributaria |
| Animali domestici (comprese le spese veterinarie) | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Altro | | --- |
| **ALTRI BENI E SERVIZI** | | |
| Assicurazioni danni, infortuni e malattia | Dati disponibili o presenti in A.T. | --- |
| Contributi previdenziali obbligatori | | --- |
| Barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Prodotti per la cura della persona | | |
| Centri benessere | | --- |
| Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi | | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |
| Borse, valigie, ed altri effetti personali | | |
| Onorari liberi professionisti | | |
| Alberghi, pensioni e viaggi organizzati | | |
| Pasti e consumazioni fuori casa | --- | |
| Assegni periodici corrisposti al coniuge | Dati disponibili o presenti in A.T. | --- |
| Altro | | --- |

| INVESTIMENTI | |
|---|---|
| *Elemento indicativo di capacità contributiva*<br>*Incremento patrimoniale:*<br>ammontare degli investimenti nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti affettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe Tributaria<br>*per* | Contenuto induttivo |
| Immobili (fabbricati e terreni) | Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo |
| Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, minicar, motoveicoli, natanti e imbarcazioni, aeromobili | Incremento patrimoniale, meno il finanziamento |
| Polizze Assicurative<br>(investimento, previdenza, vita) | Incremento patrimoniale, meno il finanziamento |
| Contributi previdenziali volontari | Incremento patrimoniale |
| Azioni<br>Obbligazioni<br>Conferimenti<br>Finanziamenti<br>Capitalizzazioni<br>Quote di partecipazione<br>Fondi di investimento<br>Derivati<br>Certificati di deposito<br>Pronti contro termine<br>Buoni postali fruttiferi<br>Conti di deposito vincolati<br>Altri titoli di credito<br>Altri prodotti finanziari valuta estera<br>Oro<br>Numismatica<br>Filatelia | |
| Oggetti d'arte o antiquariato | |
| Manutenzione straordinaria delel unità abitative | |
| Donazioni ed erogazioni liberali | |
| Altro | |

**(a)** 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall'Agenzia del Territorio;

**(b)** Riferimento all'art.1, c.4, del decreto approvato dal Ministero

Infine si riporta nel dettaglio l'Allegato 1 del Decreto 24 dicembre 2012, come segue:

**<u>Allegato 1</u> – KW MEDI DELLE TIPOLOGIE DI NUCLEI FAMILIARI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO**

| KW medi della tipologia di nucleo familiare | Centro | Isole | Nord Est | Nord Ovest | Sud |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona sola con meno di 35 anni | 60,8 | 63,4 | 61,1 | 63,0 | 60,9 |
| Coppia senza figli con meno di 35 anni | 127,2 | 124,4 | 124,0 | 128,7 | 119,9 |
| Persona sola con età tra 35 e 64 anni | 79,4 | 72,9 | 80,5 | 80,2 | 72,0 |
| Coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni | 141,2 | 121,6 | 143,9 | 139,9 | 121,6 |
| Persona sola con 65 anni o più | 27,2 | 20,0 | 25,3 | 24,8 | 18,5 |
| Coppia senza figli con 65 anni o più | 77,2 | 61,4 | 78,5 | 77,4 | 58,3 |
| Coppia con 1 figlio | 157,3 | 138,5 | 156,2 | 156,1 | 138,7 |
| Coppia con 2 figli | 164,3 | 150,8 | 158,8 | 160,9 | 149,4 |
| Coppia con 3 o più figli | 171,3 | 161,6 | 151,2 | 158,0 | 164,7 |
| Monogenitore | 95,3 | 90,0 | 89,2 | 93,5 | 88,5 |
| Altre tipologie | 150,1 | 144,9 | 133,3 | 138,7 | 150,5 |

*[Fonte: Informativa Seac n. 10, 11 gennaio 2013]*

Ad oggi, pur trovando riscontro dalle prime linee operative offerte dall'Agenzia delle Entrate grazie alla più volte citata Circolare n. 24/E, l'autore si limita a stilare un percorso riassuntivo, sulla base delle conoscenze a sua disposizione e su quanto finora esposto, per la ricostruzione del reddito sintetico mediante il redditometro di "seconda generazione".

Il reddito complessivo del contribuente è determinato sulla base:[127]

a) dell'ammontare delle spese, anche diverse da quelle indicate nella citata Tabella A, che risultano sostenute dallo stesso in base ai dati disponibili o dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria ("spese certe");

+

b) della quota parte, dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, sulla base del rapporto descritto nelle pagine precedenti (in caso di presenza/assenza di reddito);

+

c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni/servizi, di cui alla Tabella A, determinate in base ad analisi e studi socio economici;

+

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate in Tabella A;

+

e) della quota parte di risparmio formatasi nell'anno

**Reddito sintetico accertabile in capo al contribuente**

Il redditometro 2.0, divenuto da poco applicabile a pieno regime, sarà utilizzato per gli accertamenti sintetici dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009, con la previsione di un limite di tolleranza del 20% (in precedenza pari al 25%) a cui consegue l'impossibilità per il Fisco di procedere a verifica laddove il reddito accertato si discosti di meno di 1/5 da quanto dichiarato dal contribuente.[128]

[127] Informativa Seac, 11 Gennaio 2013, Bolner

[128] Gli uffici vengono sgravati della necessità di effettuare la verifica preventiva dello scostamento con riferimento ad almeno due periodi (anche non consecutivi). Tale scostamento (come pure accadeva nella previgente versione dello strumento) non funziona come una franchigia: se, quindi, la soglia risulta superata, l'accertamento può riguardare l'intera differenza tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato. Carrirolo, 2011

Ai fini dell'applicazione delle nuove regole è, pertanto, sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto al passato (in particolare per le annualità antecedenti al 2009), anche considerando un solo periodo d'imposta e non più il biennio.

Va sottolineato che, a differenza dello strumento di "prima generazione" il quale si fondava sul possesso di uno o più elementi manifestanti la capacità contributiva, per il "nuovo" redditometro assume rilevanza il concetto di spesa relativamente a tali elementi. Pertanto, in presenza di rilevanti spese sostenute, il reddito in capo al contribuente aumenta.[129]

Risulta intuitivo rilevare, inoltre, che rispetto al precedente strumento accertativo, non sono stati stabiliti coefficienti moltiplicatori (probabile passo in avanti!) in quanto gli elementi citati nelle pagine precedenti saranno considerati dall'Ufficio per la determinazione sintetica del reddito per l'importo maggiore tra quanto disponibile o presente nell'anagrafe tributaria e le spese medie rilevate dall'Istat.

### 3.3.1 Spese per incrementi patrimoniali: nuovo concetto di "investimento"

Con la modifica dell'art. 38, D.P.R. 600/1973, introdotta dall'art. 22, D.L. 78/2010 è scomparso dal novero degli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'accertamento sintetico il concetto di incremento patrimoniale.

L'investimento sotto forma di incremento patrimoniale, non viene più considerato "spalmabile in più anni" (o meglio, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro precedenti), ma viene attribuito tutto nell'anno in corso.[130]

Analizzando il paniere dei beni che compongono il nuovo redditometro, emerge, tuttavia, che sono stati considerati fra gli elementi indice di capacità contributiva anche gli stessi investimenti. Quest'ultimi non vengono valutati per l'intero ammontare della spesa, ma al netto:[131]

[129] Gigliotti, Fiscal Focus, 2013
[130] Pegorin, Ranocchi, 2013
[131] Holzmiller, 2013

- del mutuo o del finanziamento ottenuto per l'acquisto;
- dei disinvestimenti compiuti nell'anno e nei quattro precedenti all'acquisto dei beni;

Tale metodologia si applica sia per gli immobili (fabbricati e terreni), sia per i beni mobili registrati quali gli autoveicoli.

Il decreto del 24 dicembre 2012 ha inoltre tipizzato un'ulteriore serie di beni il cui investimento viene considerato nel calcolo del redditometro, fra cui si trovano le spese relative a: polizze assicurative (investimento, vita, previdenza), contributi previdenziali volontari, investimenti finanziari (azioni, fondi d'investimento, etc…), oggetti d'arte e antiquariato, manutenzioni straordinarie delle unità abitative, donazioni ed erogazioni liberali.

Per queste tipologie di beni appena citati, il decreto prevede la rilevanza al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno e nei quattro precedenti all'acquisto dei medesimi beni, ma non prevede che gli stessi vengano depurati dell'ammontare dell'eventuale mutuo/finanziamento contratto per l'acquisto del bene (a differenza, invece, di quanto avviene per auto e immobili).

Anche in assenza di una specifica previsione risulta scontato che il principio non può che essere il medesimo, ossia legato al concetto di spesa effettivamente sostenuta ed effettivamente a carico del contribuente.

Nel merito della tipologia di spesa relativa agli incrementi patrimoniali, va sottolineato, come necessariamente il valore tracciato in anagrafe tributaria debba comunque essere analizzato ed approfondito nel corso del contraddittorio con il contribuente.[132]

Non a caso nell'ambito della prova contraria viene espressamente ammessa la dimostrazione di come la spesa sostenuta sia stata effettivamente finanziata. Non è possibile, infatti che in assenza di disinvestimenti (nell'anno e nei quattro precedenti) o di un finanziamento l'acquisto di un immobile possa essere riferito solamente al reddito dichiarato nell'anno di acquisto e, ancora, non vi è alcun dubbio che se la spesa è stata finanziata da terzi quella medesima non rileva in sede di ricostruzione induttiva del reddito.

[132] Circolare Tributaria, Pegorin, 2013

### 3.3.2 Quota di risparmio

Da un'attenta analisi di quanto appena esposto può sorgere qualche perplessità circa l'assolvimento del compito del contribuente di documentare la propria capacità di risparmio, in risposta alla non più espressa partecipazione degli "incrementi patrimoniali" come elemento indice di capacità contributiva.

Il legislatore, come noto, ha ridisegnato lo "strumento sintetico" caratterizzandolo per la messa a fuoco "*delle spese di qualsiasi genere nel corso del periodo d'imposta*", a meno che il soggetto passivo fornisca "la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta" e ferma restando l'incidenza dei redditi esenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta o esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile.[133]

Ecco che, a differenza del precedente strumento, fra gli elementi mappati dal redditometro, è stata inserita anche la **quota di risparmio** maturata nell'anno. Vi è, infatti, per l'Agenzia delle Entrate la possibilità di valorizzare, anche, tale quota di risparmio evidenziata nel corso del periodo d'imposta fra i beni indice che compongono il nuovo strumento.

E' palese, come già affermato in precedenza, che tale punto sarà necessariamente da chiarire con i prossimi interventi di prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, una volta verificatasi l'applicazione pratica.

"*Alla luce di quanto segnalato, se dall'analisi di conti correnti emergeranno rilevanti incogruenze tra la differenza del reddito dichiarato e le spese effettuate/stimate in capo al contribuente nel periodo d'imposta, l'anomala accumulazione di risparmio potrebbe essere utilizzata dall'Agenzia delle Entrate come elemento indice di capacità contributiva ai fini del calcolo redditometrico*".

Tale assunto poggia sulla presunzione per cui alla base dell'accumulo di risparmio ci possa essere stato un possibile occultamento di base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.[134]

---

[133] Nocera, 2012

[134] Pegorin, "La Circolare Tributaria", n. 5 del 4 febbraio 2013

Tale sistema, pone, a detta di chi scrive, importanti criticità di tipo operativo essendo intuibile che le differenze che possono derivare dal puro riscontro fra il saldo attivo all' 1 gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno possono maturare innumerevoli giustificazioni, non per forza di cose legate all'accumulo di risparmio derivante da nascondimento di redditi non dichiarati. Diventa, pertanto, opportuno che il contribuente ricostruisca, passo dopo passo, il percorso che ha caratterizzato nel tempo il risparmio, prima, sino a giungere, poi, all'incremento patrimoniale.[135]

### 3.3.3 Considerazioni su beni sensibili: Auto e Case

Tra le voci di spesa sulle quali storicamente si focalizza maggiormente l'attenzione, quando si parla di Redditometro, stante la loro diffusione pressochè generalizzata, si trovano quelle riferite alla **categoria abitazioni** e **mezzi di trasporto**. L'esperienza del vecchio strumento, infatti, insegna che i citati beni incidevano in modo particolarmente oneroso, in termini di "rigonfiamento" del reddito, sul risultato finale.[136]

Ora, i beni in questione sono valorizzati sulla base di due parametri: la spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo di appartenenza e le informazioni rintracciabili dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Ecco che il reddito ipotetico imputabile ad immobili e mezzi di trasporto deriva dalla somma di dati oggettivamente rilevabili "a tavolino" da parte dell'Ufficio e dati presunti medi rilevabili dall'Istituto Nazionale di Statistica.

In riferimento alla categoria abitazioni, e tenendo presente che la ratio del decreto considera che il contribuente disponga di almeno una casa dove risiedere, da solo o con la famiglia, i dati ricavabili dall'agenzia tributaria riguarderanno le rate del mutuo pagate nell'anno (se l'immobile è di proprietà), oppure il canone di locazione in caso di affitto o di leasing immobiliare, mentre potranno essere quantificate induttivamente, sulla base media Istat, una serie di altre spese, che possono comprendere le spese per

[135] Nocera, 2012
[136] Pegorin, Ranocchi, 2013

acqua e condominio e per la manutenzione ordinaria, o ancora le spese per elettrodomestici e arredi o altri beni per la casa.[137]

Mantenendo la stessa filosofia, deve essere fatto analogo ragionamento per le autovetture, rispetto alle quali rileveranno oltre alle spese puntuali (come quelle per assicurazioni e bollo, unite alle informazioni presenti nel P.R.A o presso la MCTC) anche il dato medio Istat di alcune voci riferite al funzionamento delle stesse: pezzi di ricambio, carburante e manutenzioni ordinarie. Per queste il calcolo presuntivo viene fatto dividendo la spesa media Istat riferita alle varie voci per i KW medi della tipologia del nucleo familiare calcolati sulla base di appositi coefficienti. Il valore ottenuto andrà moltiplicato per i KW effettivi relativi al mezzo di trasporto che risulta nella disponibilità effettiva della famiglia.

La nuova metodologia che accompagna il Redditometro 2.0, la quale quantifica il reddito ipoteticamente riferibile alla disponibilità dei beni sulla base di una serie di voci analitiche di spesa, si spera abbia il merito di dare un dettaglio più preciso delle voci che determinano la ricostruzione induttiva, attraverso spiragli di miglioramento rispetto alle assurde cifre che si ottenevano applicando i desueti coefficienti del 1992.[138]

[137] Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E, 31 luglio 2013.
[138] Pegorin, Ranocchi, 2013

### 3.4 Il "Redditest": strumento per controllare la "coerenza" del reddito dichiarato

Il 20 novembre dello scorso anno l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il "Redditest", software di autodiagnosi della coerenza fiscale delle famiglie italiane e quindi, indirettamente, anche dei contribuenti persone fisiche. Tale applicativo permette di valutare se le spese sostenute nell'anno dal nucleo familiare sono congrue e coerenti rispetto alla sommatoria del reddito dei relativi componenti.[139] Secondo quanto enunciato dalle Entrate, l'obiettivo dello strumento è quello della cosiddetta "tax compliance" tra Fisco e contribuenti[140], in modo tale da indurre l'operatore economico, quando si verifica uno scostamento fra il reddito dichiarato e quello determinato dall'applicazione del software, a valutare se intervenire con un adeguamento spontaneo (analogalmente a quanto avvenne in sede di varo degli studi di settore) in dichiarazione in relazione al quale, peraltro, non sono previste specifiche regole.

In questa sede è necessario ribadire che tale software, non è uno strumento giuridico a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per innescare un accertamento, ma rappresenta un vero e proprio *test* preventivo ad uso del contribuente per ovviare a possibili interventi nella fase di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare il risultato fornito dall'applicativo è di tipo **qualitativo**; sono infatti possibili le seguenti tipologie di esito:

| | |
|---|---|
| COERENTE/VERDE | La somma dei redditi del nucleo è compatibile con gli elementi e le spese indicate. |
| NON COERENTE/ROSSO | La somma dei redditi del nucleo non è compatibile con gli elementi e le spese indicate.[141] |

[Fonte: Informativa SEAC, n. 279 del 22.11.2012]

[139] Ranocchi, 2012. Per ulteriori richiami Pegorin, "Controlli Fiscali", n. 1 Gennaio 2013, Sole 24 Ore

[140] Sul punto in questione "Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dr. Attilio Beffera alla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 31 ottobre 2012" nella quale sono state illustrate le modalità dell'operazione Redditest.

[141] Esempi di tipologie di reddito non ricomprese nel reddito complessivo, quindi possibili motivazioni della non coerenza possono essere: redditi esclusi (assegni periodici o assegni familiari, integrazioni trattamenti pensioni sociali da archivi Inps), redditi esenti (i dividendi da partecipazioni qualificate e la cessione di partecipazione sono già presenti in dichiarazione nel quadro RI), redditi a tassazione separata (il TFR è nel modello 770), redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e/o ad imposta sostitutiva, redditi da imprese agricole determinato catastalmente (informazioni desumibili da Modello IRAP o da AGEA per i contributi), redditi da imprese di allevamento determinato forfetariamente, redditi erogati dalla Santa Sede, FAO, NATO, sedi consolari, reddito da lavoro dipendente prestato all'estero, locazione di immobili di interesse storico e artistico, franchigia di 8.000 Euro prevista per i frontalieri.

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato più volte che il software viene scaricato sul PC dell'utente e le informazioni inserite non lasciano traccia nel web.
Pur trattandosi di un applicativo analogo, per certi versi, a GERICO[142] in quanto consente al soggetto passivo di conoscere se il reddito dichiarato è in linea con quello di riferimento, presenta le seguenti differenze:[143]

- i dati di input inseriti nel Redditest non vengono successivamente comunicati all'Agenzia delle Entrate;
- non ci sono specifici modelli da compilare e istruzioni dettagliate per ciascun dato richiesto;
- il Redditest valuta la posizione del nucleo familiare in senso ampio (famiglie di fatto, etc…) e pertanto non potrà essere utilizzato dall'Ufficio per individuare direttamente il reddito attribuibile al singolo contribuente.

Prima di procedere alla descrizione della metodologia utilizzata per tale strumento si intende avvisare il lettore che i dati e le nozioni che verranno esposti nelle pagine che seguono sono frutto di rivisitazioni di concetti e contenuti tratti da una relazione proveniente dalla società SOSE[144].
Si precisa che tale Ente è stato in grado di fornire solamente una parte delle informazioni richieste per la redazione di questa parte di elaborato.

[142] GERICO è un software di compilazione utilizzato per il calcolo della congruità, tenendo conto della normalità economica, e della coerenza economica degli studi di settore.
[143] Informativa Seac, n. 279 del 22 novembre 2012
[144] SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.) è una Società per Azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'88% e della Banca d'Italia per l'12%, in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998, con l'affidamento in concessione di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all'Amministrazione Finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa.

### 3.4.1 La metodologia utilizzata per la creazione del software

Per la ricostruzione della popolazione di riferimento sono state elaborate le informazioni per 59 milioni di contribuenti, le quali sono state ricavate:

- dalla sperimentazione con dati campionari su 833.601 di soggetti (periodo d'imposta 2007);
- dall'utilizzo dei dati presenti in anagrafe tributaria per 58.664.189 di soggetti (periodo d'imposta 2009), tra quelli acquisiti tramite scambi di informazioni con le altre Agenzie fiscali, Enti ed Autorità Pubbliche e tra quelli reperiti tramite specifiche e dedicate campagne di raccolta sul territorio anche in collaborazione con la Guardia di Finanza;
- dall'archivio della Famiglia Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, il quale possiede i dati per tutti i componenti compresi i familiari a carico.

Inoltre, le informazioni relative al contribuente sono state raccolte da più di 20 archivi diversi (abitazioni, PRA, barche, lavoratori domestici, viaggi e vacanze, affitti, ristrutturazioni, spese sanitarie, leasing e noleggio, mutui, etc...).

Il passaggio successivo alla suddetta raccolta di dati ha permesso di ricostruire la famiglia fiscale (dal contribuente alla famiglia) per un totale di oltre 22 milioni di famiglie.

I passi dell'analisi si possono così distinguere:

1. Individuazione dei gruppi omogenei di famiglie;
2. Selezione delle famiglie in condizioni di normalità con riferimento ad indicatori di coerenza tra voci indicative di capacità di spesa e il reddito dichiarato;
3. Stima della relazione tra reddito e voci indicative della capacità di spesa (funzione di coerenza);
4. Fase di Test e Sperimentazione con le Associazioni di Categoria e con gli ordini professionali;
5. Personalizzazione della funzione di coerenza per tipologia di famiglia, area territoriale e dimensione del comune.

Al fine di tenere conto della diversa propensione al consumo e al risparmio delle famiglie, la popolazione, come già precedentemente evidenziato, è stata suddivisa per *lifestage*[145] e per area territoriale, per un totale di 55 gruppi omogenei.

In letteratura, un modello di regressione è di frequente utilizzato per spiegare i consumi in funzione del reddito. Nel caso del Redditest, una funzione di regressione multilivello è stata utilizzata per definire il reddito in funzione del livello dei consumi e degli investimenti.

Le voci indicative di capacità di spesa sono riferite ai seguenti capitoli[146]:

- Abitazione;
- Mezzi di trasporto;
- Assicurazioni e Contributi;
- Istruzione;
- Attività sportive e ricreative e cura della persona;
- Altre spese significative;
- Investimenti immobiliari e mobiliari netti

L'utilizzo di un modello di regressione multilivello ha permesso di personalizzare la funzione di coerenza per tipologia di famiglia, per area territoriale e per dimensione del comune, arrivando così a definire 220 gruppi omogenei e 220 differenti funzioni di coerenza.

Al fine di definire e costruire la funzione di coerenza idonea al meccanismo di funzionamento dello strumento in esame, gli esperti SOSE hanno fatto ricorso ai cosiddetti "modelli misti", i quali costituiscono una metodologia mirata per l'analisi di dati con una struttura di varianza complessa in cui i diversi livelli di classificazione risultano fonti di variabilità distinte che possono essere inserite nel modello come fattori casuali.

[145] Dalla famiglia fiscale alla famiglia anagrafica: l'introduzione del *lifestage "Altre Tipologie"* consente di superare il concetto di famiglia fiscale, isolando quelle famiglie che non rientrano nella definizione della famiglia tradizionale ovvero le famiglie "estese" e "altre tipologie" di famiglia.

[146] Vedi in Appendice la distinzione, in riferimento agli indicatori di spesa, tra il "dato richiesto" e il "dato possibile".

Con riferimento al Redditest, i modelli di regressione per dati multilivello, anche detti "modelli a effetti casuali", hanno consentito di stimare il reddito delle famiglie tenendo conto della struttura gerarchica dei dati, e quindi, della correlazione esistente fra le osservazioni di uno stesso livello (lifestage, gruppo territoriale, dimensione del comune) o di uno stesso gruppo.

Il modello utilizzato risulta composto da una *parte fissa* e da una *parte random*; in particolare per la parte fissa del modello sono state utilizzate le seguenti variabili:

1. *Contributi previdenziali;*
2. *Spese per assegni al coniuge;*
3. *Spesa per mutui;*
4. *Restituzione di prestiti;*
5. *Spese per assicurazioni;*
6. *Valore figurativo OMI per l'abitazione principale in proprietà;*
7. *Spesa per canone di locazione (avente causa) per l'abitazione principale;*
8. *Valore figurativo OMI per le altre abitazioni principali (non in proprietà e non in locazione);*
9. *Valore figurativo OMI per le altre abitazioni in proprietà;*
10. *Spesa per locazione (avente causa) per le altre abitazioni;*
11. *Consumi di energia elettrica residenziale e non residenziale (KWH);*
12. *Spese per consumi di gas;*
13. *Spese per lavoro domestico;*
14. *Spese totali per ristrutturazioni, riqualificazioni, acquisto di piscine;*
15. *Spese totali per telefonia;*
16. *Spese totali per arredi, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche;*
17. *Numero di Kw relativi alle automobili;*
18. *Numero di Kw relativi alle automobili oltre i 100;*
19. *Numero di minicar;*
20. *Numero di caravan;*
21. *Numero di Kw relativi alle moto;*
22. *Lunghezza in metri delle barche a vela;*
23. *Lunghezza in metri delle barche a motore;*
24. *Numero aerei aeroclub;*
25. *Numero aerei Enac;*
26. *Spese per noleggio e di leasing;*
27. *Spese sanitarie;*
28. *Spese di istruzione;*
29. *Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;*
30. *Cavalli (numero di giorni di possesso);*
31. *Spese per viaggi e vacanze;*
32. *Spese per case d'asta;*
33. *Spese per il tempo libero;*
34. *Spese per intermediazione immobiliare;*
35. *Altre spese per oneri;*
36. *Totale Investimenti a seguito del riproporzionamento (triennio 2007-2009);*
37. *Totale Investimenti: acquisto di azioni e/o di imbarcazione/aereo e/o di terreno edificabile;*
38. *Lunghezza in metri delle barche a motore – oltre 19 metri.*

La *parte random*, invece, risulta composta da 3 effetti random:

| Variabile | Raggruppamento |
|---|---|
| Numero di Kw relativi alle automobili distinti per: | Area geografica e Classe dimensionale del Comune |
| Numero di Kw relativi alle automobili distinti per: | Tipologia di famiglia |
| Spese per lavoro domestico | Tipologia di famiglia |

Una volta evidenziato il modello sottostante lo strumento, si è passati alla fase di sperimentazione dei dati con l'obiettivo di testare e valutare, mediante casi pratici, in modo dialogato con le associazioni di categoria e con i vari ordini professionali, le modalità di calcolo del prodotto "Redditest".
Inoltre tale fase di verifica e di analisi dei risultati si è rivelata utile al fine di verificare l'aderenza dei risultati del software stesso.

### 3.4.2 Fase di compilazione: aspetti applicativi

Il funzionamento del Redditest è più o meno analogo a quello di una sorta di studio di settore per famiglie, dove il software "ragiona" sul concetto di mark-up applicato alla spesa specifica.
Una volta scaricato il programma il contribuente deve fornire una serie di indicazioni. La sezione si apre con l'inserimento del nome (anche di fantasia)[147] e l'anno di riferimento che al momento è rappresentato dal 2011. Si prosegue poi con l'inserimento della composizione del nucleo familiare, il Comune di residenza e il reddito lordo di tutti i componenti della famiglia ivi compresi i redditi esenti, soggetti ad imposizione alla fonte ed esclusi, pertanto anche i redditi che non confluiscono nella dichiarazione annuale.[148]

[147] Tale suggerimento intende rafforzare il concetto che si tratta di un test di autodiagnosi attenuando il timore che l'Agenzia potrebbe acquisire i dati. Infatti non viene mai chiesta alcuna informazione dalla quale si possa risalire al contribuente.
[148] Piazza, Laguardia, "Controlli Fiscali" n. 1 Gennaio 2013

Con riferimento ad ogni componente del nucleo si procede, quindi, all'inserimento delle spese sostenute dalla famiglia in relazione all'abitazione (acquisto e manutenzione, utenze, acquisti arredi ed elettrodomestici), ai mezzi di trasporto (assicurazioni, noleggi), alle spese per l'istruzione, alle spese per il tempo libero e per la persona, (attività ricreative, vacanze, cura della persona), spese varie (spese mediche, assegni periodici agli ex, animali domestici, apparecchiature elettroniche, gioielli e preziosi), investimenti e disinvestimenti.

Non esistono delle vere e proprie istruzioni legate alla compilazione del Redditest, anche se nel sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le "FAQ"[149] che chiariscono alcuni dubbi applicativi.

Il software di autodiagnosi attribuisce un coefficiente che misura la relazione tra l'elemento di spesa conosciuto e il reddito complessivo. Per riprendere la metodologia sopra esposta, l'applicativo in esame ragiona sull'assioma per cui il coefficiente attribuito al dato noto (spesa o possesso del bene) può assorbire anche la relazione tra lo stesso elemento ed altri non conosciuti, ma correlabili con quello noto ed il reddito stesso.

Nello strumento, infatti, non compaiono molte delle spese "primarie" note e di uso comune (come ad esempio alimentari, abbigliamento, calzature, etc…) che vengono pertanto espresse dall'applicativo sulla base della relazione sopra richiamata.

Stando alle prime simulazioni effettuate, risulta che anche gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini del risultato del Redditest con un rapporto che non è fisso sulla base della spesa sostenuta. Dai commenti che sono emersi all'interno degli Uffici Studi SOSE, sembra che la scelta si sia orientata nel tener conto del fatto che gli investimenti patrimoniali, soprattutto se rilevanti, non si esauriscono nel reddito dell'anno, ma sono il frutto di componenti reddituali relativi a periodi d'imposta precedenti e ciò in deroga a quanto previsto dal co. 4 dell'art. 38 del DPR 600/1973 in cui si ribadisce che il reddito può essere determinato sinteticamente "*sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta*".

Al termine della compilazione il sistema genera un risultato sulla coerenza della posizione reddituale della famiglia rispetto alle informazioni inserite.

[149] Vedi Appendice in cui si espongono le "FAQ".

Laddove il responso sia di incoerenza e se il contribuente, pur consapevole di tale stato, non modifica il suo comportamento dichiarativo, potrebbe essere selezionato per ulteriori approfondimenti, calibrati in funzione dell'entità dello scostamento e di specifici indicatori con funzione di filtro delle posizioni a rischio di evasione[150], secondo la tabella stilata dall'Agenzia delle Entrate che di seguito si riporta:

| | | |
|---|---|---|
| RISCHIO ALTO | Scostamento elevato + indicatori specifici di conferma | Selezione per controlli ordinari approfonditi |
| RISCHIO MEDIO | Scostamento elevato + indicatori specifici di conferma | Selezione per eventuale accertamento di natura presuntiva |
| RISCHIO BASSO | Scostamento basso | Nessuna selezione |

Il Redditest, appare, quindi, volto ad individuare la capacità di spesa dei contribuenti in relazione ai redditi percepiti, secondo la logica "*chi spende, deve aver prima guadagnato*".

Ha una "funzione psicologica", in quanto, da un lato vuole far capire al soggetto passivo che l'Agenzia confida di essere in grado, attraverso l'anagrafe tributaria, di mappare in modo dettagliato le spese di ogni contribuente, dall'altro, vuole indurre ad un esame di coscienza l'evasore e allertare chi risulti incoerente pur sapendo di non aver evaso un Euro di reddito, affinché predisponga la documentazione necessaria in caso di verifica fiscale, per dimostrare l'esistenza di disponibilità finanziarie non originate da redditi imponibili.[151]

[150] Nocera, 2012
[151] Piazza, Laguardia, "Controlli Fiscali" n. 1 Gennaio 2013

### 3.5 Obbligatorietà del contraddittorio preventivo: la difesa del contribuente

In relazione alle opportune iniziative di tipo organizzativo da adottare nell'ambito dei controlli ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il nuovo strumento accertativo attribuisce particolare rilevanza al momento di confronto con il contribuente; infatti tra le novità più significative introdotte, e già anticipate nel primo capitolo, vi è il c.d. "**contraddittorio necessario**".[152]

Ciò non va inteso come una trattativa privatistica tra Ufficio e contribuente, bensì come un passaggio necessario all'acquisizione, da un lato, di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento prima ancora di avviare l'eventuale procedimento di accertamento di adesione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 218/97 e dall'altro, di quegli elementi che possono consentire:[153]

- all'Ufficio, di circoscrivere meglio i "fatti" che sono oggetto delle motivazioni dell'atto impositivo, rafforzandole di fronte alle possibili contestazioni;
- al contribuente, di vedere accolta almeno in parte la propria tesi, con la rideterminazione del contenuto dell'atto, ottenendo quindi una riduzione delle maggiori imposte e delle sanzioni richieste dall'ufficio (a 1/3 a partire dal 1° febbraio 2011, a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2011, L. 13 dicembre 2010, n. 220)

Come da Circolare n. 24/E che richiama il novellato art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente, da un punto di vista pratico, può vincere la presunzione di legge di disponibilità di un maggior reddito, dimostrando, ad esempio, che:[154]

- trattasi di redditi legalmente esclusi dalla base imponibile poiché:
    - tassati in misura forfettaria (ad esempio, redditi derivanti dalla locazione degli immobili storico-artistici, che vengono tassati su base catastale: ai fini della giustificazione del tenore di vita del contribuente, si prende in considerazione il canone percepito e non la rendita catastale);

[152] Circolare n. 24/E, 31 luglio 2013
[153] Carrirolo, 2011
[154] Coscarelli, Monfreda, 2012

    - tassati in percentuale inferiore al reale realizzo, come nel caso dei dividendi, che, per evitare effetti di doppia imposizione, non vengono tassati nella misura integrale, ma con un'intensità che varia a seconda del percepiente;
- con riferimento alla sua peculiare posizione, la disponibilità del bene o del servizio non dà luogo a una maggior capacità contributiva (le disposizioni fiscali in materia di imposizione reddituale colpiscono una capacità contributiva reale, e non puramente ipotetica, benché supportata da presunzioni legali);[155]
- la spesa realmente sostenuta è stata fronteggiata con:
    - somme non costituenti reddito imponibile, in quanto costituite da redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o escluse per legge dalla formazione del reddito imponibile;
    - smobilizzi patrimoniali;
    - entrate patrimoniali straordinarie (eredità, donazioni, vincite);
    - accensione di prestiti;
    - somme elargite dal coniuge, dai genitori o da altri membri della famiglia.

Successivamente il contribuente può fornire ogni genere di argomentazioni ed elementi per la rettifica dei dati e delle informazioni presenti in anagrafe tributaria, al fine di dimostrare con prove dirette che le "spese certe" attribuitegli hanno un diverso ammontare o sono state sostenute da soggetti terzi.
La suddetta Circolare afferma che il contraddittorio avrà in oggetto:

- ✓ le "spese certe", per le quali il soggetto passivo può darne prova certa e diretta mediante idonea documentazione dell'errata imputazione della spesa o inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione;

- ✓ la concreta disponibilità di un bene di cui l'Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per tale tipologia di bene il contribuente potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa

[155] Carrirolo, 2011

riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa;

- ✓ le spese per investimenti sostenute nell'anno, in relazione alle quali potrà essere fornita la prova della formazione della provvista e dell'utilizzo della stessa per l'effettuazione dello specifico investimento;

- ✓ il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà ogni utile informazione relativa alla quota formatasi nell'anno.

Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi circa gli elementi appena indicati, l'attività di verifica basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. In caso contrario saranno oggetto di "contestazione" anche le spese medie rilevate dall'Istat, connesse all'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali lo stesso contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una diversa rappresentazione della situazione di fatto.

Durante il confronto con l'Agenzia, il contribuente è informato delle modalità di svolgimento del procedimento accertativo nell'intento di dare attuazione al diritto costituzionale di difesa (art. 24, comma 2, Cost) e al principio di collaborazione richiamato nello "Statuto del Contribuente"[156], per assicurare un agevole e trasparente confronto con il soggetto passivo.

Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non partecipa in maniera attiva o ancora, non si presenta, l'Ufficio valuta l'opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione.

La Circolare n. 24/E prosegue richiamando il settimo comma dell'art. 38, il quale stabilisce nell'ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito, l'obbligo per l'ufficio di attivare l'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 218/97.

[156] Coscarelli, Monfreda, 2012

In tale ipotesi il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Quest'ultimo può essere definito mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

A questo punto lo scenario che si presenta è il seguente: se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell'accertamento con adesione, il soggetto passivo fruisce del beneficio dell'applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge, in caso contrario, l'Ufficio emetterà l'avviso di accertamento.

Ribadendo il concetto per il quale lo strumento redditometrico ricostruisce il reddito sulla base delle spese sostenute, ma che ciò non riconduce al fatto che le spese siano per forza collegabili a elementi reddituali, l'autore auspica che tale concetto sia considerato in prima linea, per evitare comportamenti vessatori nella richiesta dell'adeguata difesa al contribuente.

# CAPITOLO 4
# ESEMPLIFICAZIONI

## 4.1 Riepilogo

Nell'attuale contesto economico e sociale risulta difficile decretare quali siano i mezzi e gli strumenti efficaci al fine di contrastare il fenomeno evasivo, che continua a diffondersi "a macchia d'olio", sotto gli occhi spesso inermi dell'Amministrazione Finanziaria.

A confermarlo è la Corte dei Conti, dopo l'ultima campagna elettorale che ha messo in discussione lo strumento accertativo sintetico per eccellenza: il Redditometro.

Le recenti stime affermano che gli accertamenti effettuati nel 2012 hanno portato all'Erario solo 30 milioni contro i 708 previsti, con un crollo del 74% rispetto al 2011.

La relazione dei giudici contabili sul rendiconto generale dello Stato elenca i numeri di quella che delinea una progressiva discesa: nel 2010 l'Agenzia aveva incassato 148 milioni, che sono diventati 116 nel 2011 per arrivare ai sopracitati 30 dello scorso anno.[157]

La "bocciatura" acclamata da parte della Corte dei Conti potrebbe offrire un "magro" sostegno ai contenuti presenti in questo lavoro, ma ciò non desta alcuna preoccupazione, accettando ogni giudizio e riponendo di risposta personali valutazioni.

Infatti come afferma Deotto nel recente articolo pubblicato nel Sole 24 Ore il 18 agosto 2013, i rilievi della stessa Corte risultano essenzialmente rivolti alle maggiori entrate previste da precedenti Governi, utilizzando per lo più il vecchio strumento, e non all'istituto in sé.

Tuttavia, visto che attorno al Redditometro aleggia una sorta di preoccupazione collettiva è bene svolgere qualche considerazione, anche con il supporto di casi pratici, per riportare su un piano di buon senso tutta la materia.

L'intento di chi scrive, considerando che lo strumento oggetto del presente elaborato è sottoposto a continue analisi e studi approfonditi soprattutto nella sua versione più

[157] Dati tratti da un articolo di M. Mobili e G. Parente "il Sole 24 Ore", 17 agosto 2013.

attuale, è quello di sottolineare i tratti che lo contraddistinguono e, per certi verso lo migliorano, rispetto al precedente strumento.

Negli esempi che seguiranno si potrà notare come si arriva a risultati differenti utilizzando la metodologia sottostante lo strumento di prima e seconda generazione, partendo dalla stessa fattispecie, senza volerne esprimere giudizi definitivi sulla maggiore efficacia di uno rispetto all'altro, ma piuttosto evidenziandone tratti simili, limiti ed eventuali criticità.

Ciò che un soggetto dichiara, come tutti sappiamo, non rappresenta nella maggior parte dei casi la vera ed effettiva realtà in cui lo stesso vive; pertanto in questa tesi si vuole dimostrare, grazie ad alcuni confronti, se effettivamente i dati stimati, uscenti dall'applicazione dello strumento accertativo nella sua versione ante e post riforma, permettono di confermare la reale capacità di spesa del soggetto in esame e se quest'ultimo è in grado di sostenere le spese che gli vengono attribuite.

Dalle ultime indiscrezioni il nuovo software gira ormai da settimane, apparentemente senza problemi, ed ha finito il suo rodaggio. Gli uffici ed i funzionari dell'Agenzia delle Entrate affermano che le interconnessioni con tutte le 128 banche dati dove il nuovo strumento pescherà gli elementi necessari funzionano a dovere.[158]

Superati anche gli intoppi legali che, grazie alla sentenza del Tribunale di Napoli, non giudicano il Redditometro 2.0 come uno strumento di violazione della privacy.

Pertanto in linea con le informazioni e i dati in possesso si procede ad una serie di analisi personali di seguito riportate.

[158] Informazioni tratte da un articolo di M. Sensini "Il Sole 24 ore", 19 agosto 2013.

## 4.2 CASO 1: Dipendente single con dimora ubicata nel Nord-Est concessagli in uso gratuito dal padre, auto di grossa cilindrata in leasing.

Il caso di seguito riportato analizza la posizione di un contribuente che, con riferimento alle annualità 2008 e 2009, è stato oggetto di un controllo sostanziale inerente la capacità contributiva e la determinazione della medesima attraverso un procedimento di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73.[159]

Considerando il periodo d'imposta 2009 e tenendo conto delle risultanze dei dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria sommati a quelli reperiti in fase di notifica del processo verbale di contestazione, il contribuente risulta essere intestatario dei seguenti beni:

- Autovettura n. 1 a benzina, 31 Hp, immatricolata il 19/10/2009, con sostenimento delle spese al 100%;
- Autovettura n. 2 a diesel, 26 Hp, immatricolata il 26/05/2006, con sostenimento delle spese al 100% (ceduta a novembre 2009);
- Altri veicoli a motore, nella fattispecie un motociclo di oltre 500 cc di cilindrata, con sostenimento delle spese al 100% (ceduto a novembre 2009);
- Residenza principale sita in una cittadina della provincia di Padova concessagli in uso gratuito dal padre, di 161 mq, con sostenimento delle spese al 100%;
- n. 2 Assicurazioni ramo casa rispettivamente con premio annuo di Euro 418,00 ed Euro 133,00;

Inoltre, nel caso in esame, si possono riscontrare investimenti patrimoniali inerenti all'acquisto nell'anno 2009 di un mini appartamento, adibito ad abitazione secondaria, in un paesino della provincia di Treviso di proprietà al 100%, pari a 60 mq, per complessivi Euro 78.000.

Nell'accertamento in oggetto la Guardia di Finanza in sede di P.V.C. (processo verbale di contestazione) ha, inoltre, rilevato ulteriori elementi di spesa indicativi di capacità contributiva per complessivi Euro 948,56 derivanti dal pagamento di n. 2 rate di leasing (Euro 474,28 al mese), acceso per l'acquisto dell'autoveicolo a benzina effettuato nel corso dell'anno 2009.

[159] Dati ed informazioni provenienti da reali accertamenti effettuati su clienti dello studio presso il quale lavora l'autore del presente elaborato; in seguito elaborati personalmente.

Il contribuente per provvedere alla spesa sopra citata, ha usufruito di un finanziamento concessogli dalla sua banca d'appoggio e per l'anno in esame ha versato rate per complessivi Euro 1.864,30.

Tendendo conto del reale ed effettivo "quadro di disponibilità" dei beni appena descritti in capo al contribuente e del reddito dichiarato (emerso da dichiarazione dei Redditi 2010, anno di imposta 2009) di Euro 11.423,00 si provvede di seguito a calcolare il reddito complessivo netto, sulla base degli indici di capacità contributiva previsti dal D.M. 10/09/1992; D.M. 19/11/1992; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11/02/2009.

Ai fini del calcolo dei valori da attribuire ai singoli indicatori di spesa si fa riferimento al criterio della disponibilità dei beni (D.M. del 10.09.1992, art. 2 comma 1), laddove si precisa che "…. *i beni e i servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve e fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi*."

Per la valorizzazione dell'autoveicolo la prima distinzione rilevante si ha tra autovetture alimentate a benzina e autovetture alimentate a gasolio. Per il calcolo occorre disporre della potenza (unità di misura HP), della data di prima immatricolazione, dell'utilizzo effettivo in termini di mesi e della percentuale di sostenimento dei costi. Nel caso di specie, con riferimento alla tabella allegata al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11/02/2009, il valore è così determinato:

- ✓ Autovettura n. 1: [5.160,50 + (7*215,39)]*2/12= 1.111,37
- ✓ Autovettura n. 2: [4.889,12 + (6*323,49)]*10**(a)**/12= 5.691,72 (si abbatte il 10% per vetustà)

*Autoveicoli*

| N° | Descrizione | Anno 1°immatr. | Tipo | HP (CC) | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 2009 | Benzina | 31 | 1.111,37 | 8 | 100% | 2 |
| 2 | Bmw serie 3 | 2006 | Diesel | 26 | 5.691,72 | 7 | 100% | 10 |

**(a)** Riferimento mesi di utilizzo su un anno. Nel caso in esame l'autovettura è stata venduta nel novembre dell'anno oggetto di verifica (2009).

Da quanto esposto in tabella risulta rilevante evidenziare che l'utilizzo tiene conto dell'immatricolazione avvenuta in corso d'anno, mentre la percentuale di effettivo utilizzo si basa sul principio dell'effettiva disponibilità, ossia il reale sostenimento dei costi di gestione.

*Altri mezzi a motore - motociclo*

| N° | Anno 1°immatr. | CC | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | oltre 500cc | [1.029,60*(10**(b)**/12)] | 7 | 100% | 10 |

**(b)** Riferimento mesi di utilizzo su un anno. Nel caso in esame il motociclo è stato venduto nel novembre dell'anno oggetto di verifica (2009).

Per quanto concerne le residenze principali o secondarie le tabelle prevedono una duplice distinzione, per area geografica (con riferimento alle Regioni per l'abitazione principale e distinguendo l'Italia dall'estero per quelle secondarie) e per classi di superficie (calcolata ai sensi dell'art. 13 L. 392/78), indicando una valorizzazione per metro quadrato.

| N° | Tipologia | Tipo residenza | Titolo | Mq | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale | Ubicata Nord Italia | No nuda Proprietà | 161 **(1)** | (27,43**(2)***161) 4.416,23 | 5 | 100 % | 12 |

**(1)** In relazione alla superficie dell'immobile, ai fini del calcolo si è considerato la superficie convenzionale di 16 mq a vano, ai quali sono stati sommati il 50% dei metri quadrati attributi alla relativa pertinenza. Pertanto, dato che l'immobile (così come accertato da visura catastale) si compone di 9 vani e che la superficie della pertinenza risulta essere pari a mq 33, la superficie totale è stata calcolata come la somma tra i 144 mq risultanti per l'abitazione (9 vani x 16 mq) ed i 17 mq risultanti per la pertinenza (33 mq x 0,50);

**(2)** Dato ricavato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 febbraio 2009 per i periodi d'imposta 2008 e 2009 nel punto 6.1 (Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna: oltre i 120 mq Euro 27,43 annui/mq con coefficiente di assegnazione 5.

*Investimenti patrimoniali*

Come già anticipato nelle pagine precedenti, per l'anno d'imposta 2009 viene imputato l'investimento netto come di seguito specificato:

| Anno investimento | Investimento netto | Quota 1/5(a) | Quota Anno 2009 |
|---|---|---|---|
| 2009 | Euro 78.000 | Euro 15.600 | Euro 15.600 |
| **Totali** | **Euro 78.000** | | Euro 15.600 |

(a) Quota annuale incrementi patrimoniali calcolata ai sensi del previgente art. 38, comma 5 D.P.R. 600/1973, modificato dalla legge 2 Dicembre 2005, n. 248.

*Assicurazioni*

Dalle visure effettuate attraverso il sistema Ser. P.I.Co.[160] (Sez. Premi Assicurativi – Art. 78) emerge che il contribuente, nell'anno d'imposta 2009, ha versato i seguenti premi assicurativi ramo casa:

- ✓ Axa S.p.A., data stipula 18/10/2005, per la durata di 10 anni, Premio 2009 Euro 418,00
- ✓ Aurora S.p.A., data stipula 17/06/2000, per la durata di 10 anni, Premio 2009 Euro 133,00

Per quanto anzidetto, quindi, si considerano, ai fini del calcolo sintetico del reddito complessivo, un importo di Euro 551,00 a titolo di premi assicurativi versati nel corso dell'anno d'imposta 2009.

[160] Ser. P.I.Co.: acronimo che sta per "Servizi al contribuente" è un sistema di controllo fiscale elettronico adottato dall'Agenzia delle Entrate, il quale si basa su un sistema di circa 2mila server in grado di processare oltre 22 mila e 200 informazioni al secondo ed è in grado di analizzare archivi e banche dati (Erario, Catasto, Demanio, Motorizzazione civile, INPS, INAIL, Dogane, Registri vari, Conti correnti bancari).

## Prospetto di determinazione del reddito sintetico Anno 2009

| Bene (1) | Importo da Tabelle (2) | Coefficiente (3) | Abbattimento Vetustà (4) | Valore (5) | Abbattimento (6) | Valori totali (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AU02** | **5.691,72** | **7** | **10%** | **35.857,84** | **0%** | **35.857,84** |
| **RE01** | **4.416,23** | **5** | **-** | **22.081,15** | **40%** | **13.248,69** |
| **AU01** | **1.111,37** | **8** | **-** | **8.890,96** | **50%** | **4.445,48** |
| **AS01** | **551,00** | **10** | **-** | **5.510,00** | **60%** | **2.204,00** |
| **AM01** | **858,00** | **7** | **20%** | **4.804,80** | **80%** | **960,96** |

**(1)** Legenda Codici:
- AU01/AU02 (Autoveicolo n. 1 e n. 2)
- RE01 (Residenze principali e secondarie)
- AS01 (Assicurazioni)
- AM01 (Altri mezzi di trasporto a motore e roulottes, in questo caso il motociclo)

**(2)** Gli importi indicati in questa colonna sono commisurati alla quota di partecipazione delle spese, all'uso personale in caso di parziale utilizzo nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché al periodo di disponibilità con esclusione dei canoni di affitto, delle rate dei mutui e dei premi assicurativi. (art. 3, comma 2 del D.M. 10/09/1992)
**(5)** valore (2)*(3)*(100% - eventuale % abbattimento per vetustà). Tali importi sono stati ridotti del 10% annuo per gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione, come da percentuale indicata in colonna (4).
**(7)** valore (5)*(100% - abbattimento)

| | |
|---|---|
| Totale valore determinato per singoli beni | **54.716,97** |
| Quota relativa agli incrementi patrimoniali | **15.600,00** |
| Altri elementi indicativi di capacità di spesa [(474,28*2) + 1.864,30] | **2.812,86** |
| **REDDITO COMPLESSIVO NETTO** (da Redditometro "1° generazione") | **73.129,83** |

Ai sensi del previgente art. 38, commi 4, 5 , 6 e 7 del D.P.R. 600/1973, un contribuente per essere suscettibile di accertamento deve presentare uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito netto complessivo sintetico, calcolato in base agli indici di ricchezza, superiore al 25 % e ciò deve sussistere per due esercizi consecutivi.

Nel caso in esame, le ipotesi appena citate, trovano conferma nella tabella seguente in cui si evince il reddito complessivo netto calcolato per l'anno d'imposta 2008.

## Prospetto di determinazione del reddito sintetico Anno 2008:

| Bene (1) | Importo da Tabelle (2) | Coefficiente (3) | Abbattimento Vetustà (4) | Valore (5) | Abbattimento (6) | Valori totali (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AU01** | **6.830,06** | **7** | **-** | **47.810,42** | **0%** | **47.810,42(a)** |
| **RE01** | **4.416,23** | **5** | **-** | **22.081,15** | **40%** | **13.248,69** |
| **AS01** | **551,00** | **10** | **-** | **5.510,00** | **50%** | **2.755,00** |
| **AM01** | **858,00** | **7** | **10%** | **5.405,40** | **60%** | **2.162,16** |

**(1)** Vedi dettaglio codici nella tabella precedente
**(a)** Per l'anno d'imposta 2008 il bene ha un utilizzo effettivo di 12 mesi e non risulta soggetto ad abbattimento.

| | |
|---|---|
| Totale valore determinato per singoli beni | **65.976,27** |
| Quota relativa agli incrementi patrimoniali | **15.600,00** |
| **REDDITO COMPLESSIVO NETTO (da Redditometro "1° generazione")** | **81.576,27** |

(Reddito dichiarato dal contribuente per l'anno d'imposta 2008 è di Euro 15.530,00)

## Considerazioni Personali Caso 1

Analizzando l'anno 2009, dalla lettura delle memorie difensive del contribuente che giustificano in parte la vera realtà in cui lo stesso si trova, si evince che il calcolo mediante il redditometro di "prima generazione" non prende in considerazione per l'anno in esame alcuni, ma peculiari aspetti, tra i quali:

- l'immobile adibito a residenza principale non può essere considerato al 100% a carico del contribuente in quanto tale immobile, concessogli in uso gratuito dal padre, è formalmente intestato a quest'ultimo che ne sopporta in parte le spese (es. pagamento delle bollette del gas e dell'energia elettrica). A tal fine risulterebbe corretto riconsiderare la quota di reddito accertato associato al bene, applicando un abbattimento di almeno pari al 50% relativo all'indice considerato;
- il soggetto è socio di una società, con quote pari al 3,5% del capitale sociale e in base a questa quota dichiara il reddito di partecipazione (presente nel quadro RH del modello unico 2010, redditi 2009) pari ad Euro 13.833,00. Si tratta infatti di

distribuzione di utile su cui sono state pagate regolarmente le imposte, pertanto risulta già assolta l'obbligazione tributaria [ne sono la dimostrazione le transazioni finanziarie che la società ha elargito, sottoforma di "prelievo socio" (forma di reddito esente), per un totale di Euro 30.000,00 ( 2.500,00 al mese)];

- nell'anno 2009, anno di verifica, il contribuente ha ceduto l'autovettura BMW (immatr. 2006), incassando Euro 26.600,00 ed il motociclo per Euro 17.400,00. Per quanto esposto, considerando anche il punto precedente, nell'anno 2009 il contribuente ha avuto entrate patrimoniali per un totale di Euro 74.000,00 (30.000,00+26.600,00+17.400,00), superiore al reddito sintetico determinato mediante redditometro. Pertanto, per ciò che attiene agli incrementi patrimoniali quanto presentato dal contribuente in sede di contraddittorio risulta idoneo, ai sensi dell'art. 38 comma 6 DPR 600/73 (versione ante modifiche d.l. 78/2010) a giustificare il maggior reddito attribuito dall'ufficio. Inoltre le entrate derivanti da disinvestimenti effettuati nell'anno oggetto di accertamento, nonché il finanziamento ricevuto sono ampiamente capienti se messi a confronto con il maggior reddito accertato.
- in merito all'acquisto della vettura Porsche 911, questa è stata acquistata con locazione finanziaria e il canone alla stipula deriva da un finanziamento di Euro 50.000,00 e dagli introiti della cessione dell'autovettura BMW e della moto. Appare assurdo, inoltre, secondo i risultati del redditometro di "prima generazione", il valore reddituale che scaturisce dalla proprietà di un'autovettura, anche se di grossa cilindrata, senza tenere conto che dalla data di acquisto alla data del PVC della Guardia di Finanza, il soggetto dichiara di aver percorso circa 25.000 km e che l'assicurazione annua è di circa Euro 1.500,00.
- il contribuente dichiara, inoltre, di non avere persone a suo carico e spese per alimenti. Il soggetto è separato legalmente, dimora su un immobile di proprietà del padre, concessogli in uso gratuito come già anticipato. Di fatto, essendo separato, mangia dai genitori e dorme nella casa dove lo stesso ha la residenza.

Si possono, inoltre, avanzare considerazioni sulle "questioni di metodo":

- lo strumento non tiene conto dei rilevanti disinvestimenti e delle disponibilità finanziarie in esenzione d'imposta assolutamente conformi al dettato normativo di cui all'art. 38, comma 6;
- nel caso analizzato, per l'anno d'imposta 2008, sono stati utilizzati incrementi patrimoniali (derivanti dall'acquisto del mini-appartamento) verificatisi l'anno successivo a quello oggetto di modifica normativa, imputando a ritroso, per quinti, l'ammontare dell'investimento (medesimo metodo utilizzato anche per l'anno 2009). Se si considera che, da quanto esposto in dettaglio nei capitoli precedenti, con il nuovo accertamento sintetico, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2009, tutte le spese, comprese quelle per incrementi patrimoniali, sono imputate (come da Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013) interamente nell'anno di sostenimento, avvallare un diverso modo di procedere significherebbe consentire all'Amministrazione Finanziaria di accertare il contribuente due volte sulla base dello stesso investimento (una, per la sua interezza, al fine di determinare il reddito presunto del 2009 e l'altra come incremento patrimoniale "per quinti" per il passato). Il che non è possibile. D'altronde, ai tempi del '92, l'incremento patrimoniale non poteva sommarsi al reddito determinato mediante metodo "sintetico", ma soltanto con i risultati del redditometro, se si aveva la disponibilità del bene. Ma da quanto risulta dalle ultime circolari, dal periodo d'imposta 2009 le spese per incrementi patrimoniali sono eliminate e non potranno rilevare "per quinti" nemmeno per i periodi d'imposta precedenti al 2009. Nel caso esaminato ciò non emerge;

I calcoli effettuati utilizzando il redditometro di prima generazione stimano, mediante i coefficienti stabiliti dal DM '92, un reddito di disponibilità che non deve sovrapporsi al sistema di accertamento mediante metodo sintetico, il quale poggia su elementi certi visto che nella ricostruzione del reddito complessivo rilevano le spese effettivamente sostenute.

Per una carenza sul piano logico che caratterizza il vecchio strumento redditometrico, molto spesso i due sistemi finiscono per essere utilizzati congiuntamente creando intollerabili duplicazioni e stimando redditi poco attendibili.

Una delle cose che hanno insegnato gli studi di settore in questi anni, infatti, è che quando il sistema di verifica poggia su formule standardizzate, la pubblicità del sistema che conduce all'elaborazione del dato posto a base dell'accertamento fiscale, è di fondamentale importanza per poter garantire al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Per gli studi di settore i decreti di approvazione con le relative note metodologiche sono una componente essenziale per garantire la legittimità dello stesso avviso di accertamento, perché realizzano l'obiettivo di rendere trasparente il calcolo presuntivo. La trasparenza della nota metodologica negli accertamenti basati sul redditometro è ancora più necessaria se si considera che in tale ambito non sono previste le garanzie di riscontro dell'affidabilità del calcolo che invece sono proprie degli studi di settore. Gli studi, infatti, vengono ufficializzati al termine di un articolato processo di formazione che prevede obbligatoriamente l'intervento, anche se non vincolante, dei rappresentanti di categoria ed ulteriormente della validazione della commissione degli esperti. E si giunge al "nocciolo" della questione, dato che nell'ambito del redditometro questi riscontri preventivi non sono previsti e risulta di difficile intuizione conoscere il sistema e i ragionamenti che hanno condotto alla determinazione dei coefficienti nonché delle formule di calcolo; tutto ciò pone in difficoltà il contribuente nella fase di effettiva azione difensiva e finisce per catalogare lo strumento di prima generazione poco flessibile, perché basato su sistemi rigidi e vetusti, e nello stesso tempo non in linea con il reale tenore di vita del contribuente, rimarcando aspetti che evidenziano la sola disponibilità di un determinato bene, senza ampliarne il campo ai flussi finanziari e alla capacità contributiva che lo stesso determina (vedi l'esempio dell'autovettura di grossa cilindrata del caso in esame).

Di seguito si esporrà una simulazione del calcolo del reddito complessivo mediante lo strumento di seconda generazione, utilizzando i dati presenti nella Tabella A del DM 24/12/2012 e seguendo gli indirizzi operativi trasmessi dalla recente Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 in merito alla relativa gestione dei tratti significativi del nuovo strumento accertativo.

Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito sembrerebbe improntato ad una maggiore trasparenza e facilità di comprensione; esso si fonda infatti sulle "spese certe" (spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, perché conosciuto dal contribuente o presente e disponibile in anagrafe tributaria) e sulle "spese per elementi certi", tenendo conto per tali ultime spese, della tipologia della famiglia e dell'area geografica di appartenenza.

Solo in via residuale e per spese correnti, perché numerose e di importi non significativi, ma frequenti nel corso dell'anno, si utilizza la corrispondente spesa media ISTAT. Pertanto, i valori ISTAT hanno semplicemente la funzione di integrare gli elementi presenti in anagrafe tributaria, utilizzabili eventualmente in un secondo momento, mediante idonea documentazione, in sede di contraddittorio. Per facilità e praticità di calcolo, nell'esempio che segue, ne verranno prese in considerazione solo alcune.

Si ricorda, inoltre, che il nuovo redditometro non guarda più al possesso di beni o investimenti in quanto tali (concetto della disponibilità di uno o più elementi manifestanti la capacità contributiva), ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Infatti, come più volte evidenziato, lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con approccio meramente statistico attraverso la correlazione del bene a disposizione del soggetto al relativo indice e coefficiente.

Il redditometro 2.0 poggia su un maggior numero di elementi significativi di capacità contributiva rispetto al precedente strumento; una prima differenza alquanto rilevante.

Per l'analisi si prende in considerazione lo stesso contribuente e le medesime informazioni già esposte in precedenza. L'anno di interesse è certamente il 2009, periodo a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni.

## Redditometro SIMULAZIONE con dati tabella D.M. 24/12/2012

| Tipologia spesa | Spese effettive (A.T.) | Spese Istat (contenuto induttivo) |
|---|---|---|
| **Abitazione** ("spese gestionali") | Euro 480,00 **(a)** | --- |
| **Trasporti** (Assicurazioni RC auto) | Euro 2.356,00 **(b)** | --- |
| " (Bolli auto e motoveicoli) | Euro 250,00 **(c)** | --- |
| " (costo canone leasing auto) | Euro 948,56 | --- |
| " (manutenzioni/riparazioni) | --- | Euro 1.021,12 **(d)** |
| **Comunicazioni** (Spese telefoniche) | Euro 528,00 **(e)** | --- |
| **Tempo libero** (attività sportive) | Euro 560,00 annui | --- |
| **Altri beni e servizi** (Contr. INPS) | Euro 2.314,00 | --- |
| **Investimenti** | | Euro 14.000,00 **(f)** |
| **Quota risparmio (estratto c/c bancario)** | 01/01/2009 Euro 25.000<br>31/12/2009 Euro 27.000 | Euro 2.000,00 |

**REDDITO COMPLESSIVO (da Redditometro di "2° generazione")** **Euro 24.457,68**
(Reddito dichiarato dal contribuente per l'anno d'imposta 2009 è di Euro 11.423,00)

**(a)** L'importo di Euro 480,00 si riferisce a "spese gestionali" quali spese per acqua e per la manutenzione ordinaria della casa. Tale dato è stato ricavato da Ser. P.I.Co nella Sezione "Dati sulle utenze elettriche" (Tipo utenza: domestica con residenza anagrafica coincidente con quella di fornitura) e risulta essere di modesta entità a giustificazione del fatto che il padre del contribuente sopporta in parte le spese per il mantenimento dell'immobile;

**(b)** Concorrono le spese connesse al mantenimento dei mezzi di trasporto (Autoveicoli e Motoveicoli) detenuti in proprietà, sia in forza di contratto leasing (come nel caso in esame in riferimento all'acquisto in leasing dell'autovettura Porsche 911) o di noleggio. Dato certo individuabile presso il P.R.A. o presso la MCTC. L'importo di Euro 2.300,00 evidenziato in tabella comprende l'assicurazione annua relativa alla Porsche 911 di Euro 1.500,00 (autovettura immatricolata il 19/10/2009), il costo per l'assicurazione semestrale della BMW serie 3 di Euro 800 e, infine, l'assicurazione annua relativa al motoveicolo di Euro 56,00 (BMW e motoveicolo entrambi ceduti in corso d'anno 2009);

**(c)** Sono stati considerati i costi relativi alla sola BMW e al motoveicolo, non comprendendo l'auto in leasing. La circolare n. 24/E in riferimento al pagamento del bollo delle auto in leasing afferma che il pagamento del bollo è a carico del proprietario del mezzo, in questo caso della società locatrice. Su questo punto verranno fatte in seguito opportune osservazioni;

**(d)** E' stata considerata manutenzione (sostituzione pneumatici) dell'auto BMW. Il totale di Euro 1.021,12. deriva dal seguente calcolo [(41,1/80,5 Kw)*200 Kw]*10, ossia la spesa media ISTAT relativa al mezzo di trasporto del soggetto/Kw medi relativi al mezzo, come individuati nell'Allegato 1 del DM 24/12/2012 * Kw effettivi relativi all'automezzo in relazione al periodo di possesso, in questo caso 10 mesi perché il mezzo di trasporto è stato poi ceduto;

**(e)** Importo ricavato dalle bollette telefoniche del contribuente, dato disponibile in anagrafe tributaria. Peraltro il soggetto possiede un telefono cellulare acquistato mediante contratto da Euro 44,00 al mese (44,00*12);

**(f)** Quota relativa agli investimenti patrimoniali del contribuente è determinata dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e di quelli netti dei quattro precedenti all'acquisto dei beni, come da risultanze in anagrafe tributaria.
[30.000,00(Reddito esente a titolo di partecipazione) + Euro 78.000,00 (acquisto mini-appartamento) – Euro 26.600,00 (vendita autoveicolo BMW) – Euro 17.400,00 (vendita motoveicolo) – Euro 50.000,00 (al netto anche del finanziamento connesso al pagamento del canone alla stipula del contratto di locazione finanziaria per l'acquisto dell'autovettura Porsche 911)].

**<u>Note di confronto tra lo strumento di 1° e 2° generazione</u>**:

- Reddito stimato con Redditometro di 1° generazione **Euro 73.129,83**
- Reddito stimato con Redditometro di 2° generazione **Euro 24.457,68**

- Si evidenzia una <u>differenza sostanziale</u> tra i due risultati ottenuti, anche se in entrambi i casi la "clausola di garanzia", che funge da tutela al contribuente al fine di non essere sottoposto alla determinazione sintetica del reddito mediante redditometro, è stata superata. Nel primo caso si assiste ad uno scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato superiore al 25%, mentre nel secondo superiore al 20%;
- L'abitazione principale nel primo caso è stata considerata come bene nella disponibilità del contribuente, includendo nel calcolo dei mq la relativa pertinenza (con attribuzione del coefficiente presente in tabella '92), mentre nel secondo non viene riposta attenzione alla superficie dell'immobile (escludendo peraltro le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza, ad esempio box, cantine, soffitte, etc… come da Circolare 24/E), evidenziando le "spese gestionali" connesse al godimento dell'abitazione (spese per acqua e per la manutenzione ordinaria, spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa);
- Le assicurazione RC auto sono <u>escluse</u> nel calcolo del redditometro di prima generazione, a differenza di quanto avviene nel conteggio del secondo strumento accertativo. Inoltre, le assicurazioni "ramo casa" sono state considerate solo nel primo caso. Le polizze assicurative comprese nel nuovo strumento sono quelle di investimento, previdenza, vita (danni, infortuni e malattie) considerate nel calcolo come "incremento patrimoniale".
- Il pagamento del bollo dell'autovettura in leasing, come pronuncia la Circolare 24/E, è a carico del proprietario della stessa, ossia la ditta locatrice. Una "distrazione" a carico dell'Agenzia delle Entrate, in quanto dal 2009 non risulta più così, come pronuncia l'articolo 7 comma 2 della Legge 99/2009, ad interpretazione delle Finanze e della Cassazione, il quale afferma che la responsabilità è solo nell'utilizzatore. Se da un lato viene fatta giusta osservazione alla norma, dall'altro lato tale concetto poco incide

nel calcolo complessivo del redditometro, essendo un componente, che per il suo valore numerico, lo influenza in maniera marginale;

- Ulteriore differenza viene fatta nella considerazione degli "incrementi patrimoniali". Con il primo strumento, l'investimento avvenuto in un certo anno viene spalmato nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti, con il secondo modello, invece, l'incremento viene considerato acquisito nell'anno di sostenimento della spesa, ma al netto di eventuali mutui/finanziamenti connessi all'acquisto di quel determinato bene e dei disinvestimenti avvenuti nell'anno e nei quattro precedenti. Nel caso in esame l'incidenza degli "incrementi patrimoniali" risulta minore nella simulazione con il redditometro 2.0 (Euro 14.000,00) rispetto al calcolo effettuato con lo strumento ante riforma (Euro 15.600,00).

### 4.3 CASO 2: Contribuente esercente attività di odontotecnico, con dimora ubicata nel Nord- Ovest, in piena proprietà.

Il secondo caso, di seguito riportato, prende in esame un contribuente, esercente l'attività di odontotecnico, il quale è risultato incongruo ad un controllo inerente alla determinazione sintetica del reddito, secondo l'art. 38 del D.P.R. 600/73.

In base al sistema di analisi implementato dall'Amministrazione Finanziaria , con lo scopo di analizzare e selezionare tutte quelle posizioni che, grazie all'incrocio dei dati delle diverse banche informatiche, risultano possedere redditi non congrui rispetto ai beni posseduti, il soggetto in esame è risultato incoerente per l'anno d'imposta 2009.

Il contribuente per l'anno d'imposta 2009 risulta possedere i seguenti beni:

- Autovettura n. 1 a gasolio, cc. 2188, immatricolata e acquistata nel 2005, venduta in ottobre 2009, nella disponibilità personale al 60%;
- Autovettura n. 2 a gasolio, cc. 1995, immatricolata e acquistata nel giugno 2009, nella disponibilità personale al 60%;
- Autovettura n. 3 a benzina, cc. 1100, immatricolata e acquistata nel 2003, con sostenimento delle spese al 100%;
- Altri mezzi di trasporto a motore: motociclo cc 459, immatricolato e acquistato nel 2006, con sostenimento delle spese al 100%;
- Residenza principale ubicata nella provincia di Genova, di 240 mq, in piena proprietà (100%);
- Assicurazione n. 1 ramo famiglia ("Capo famiglia"), premio annuo Euro 58,00, quota spesa: 100%;

Sono stati rilevati, inoltre, i seguenti incrementi patrimoniali:

- Euro 200,00 inerente ad 1/5 Acquisto quote societarie 25/7/2009 per Euro 1.000,00;
- Euro 1.950,00 relativo ad 1/5 anticipo/acconto acquisto autovettura n. 2 per un totale di Euro 9.750,00;
- Euro 980,00 relativo ad 1/5 anticipo/acconto acquisto autovettura BMW per Euro 4.900,00;

"Altri elementi di capacità contributiva":

- Finanziamento acquisto autovettura n. 1, rata annuale di Euro 6.571,05 (periodo di riferimento: nove mesi per l'anno 2009, autoveicolo poi ceduto ad ottobre);
- Finanziamento acquisto autovettura n. 2, rata annuale di Euro 3.055,38 (periodo di riferimento: sei mesi del 2009, acquisto giugno 2009);
- Finanziamento acquisto motociclo, rata annuale di Euro 2.172,00 (periodo di riferimento: intera annualità 2009);
- Premi assicurativi: Totale rata annuale per Euro 1.859,00 (periodo di riferimento: intera annualità 2009).

Di seguito si considerano i beni nella disponibilità del contribuente, poc'anzi elencati, e si procede con il calcolo del reddito complessivo netto, sulla base degli indici di capacità contributiva previsti dal DM 10/09/1992, DM 10/11/1992, con riferimento alla tabella allegata al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11/02/2009.

*Autoveicoli*

| N° | Descrizione | Anno 1°immatr. | Tipo | HP (CC) | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 2005 | Diesel | 22 | 2.495,75**(a)** | 7 | 60% | 9 |
| 2 | Bmw X3 | 2009 | Diesel | 20 | 1.469,74**(b)** | 6 | 60% | 6 |
| 3 | Citroen C3 | 2003 | Benzina | 11 | 1.909,47**(c)** | 4 | 100% | 12 |

- Autovettura n. 1: [4.899,12 + (2*323,49)*(9/12)*(0,60)] = 2.495,75 **(a)**
  Sono stati considerati solo 9 mesi di utilizzo perché poi l'auto è stata venduta in ottobre dell'anno oggetto di verifica. Gli automezzi Renault e Bmw X3 sono da identificare come beni strumentali all'attività del soggetto, pertanto valutati come beni ad uso promiscuo (60% nella disponibilità personale)
- Autovettura n. 2:[(4.899,12*6/12)*(0,60)] = 1.469,74 **(b)**
- Autovettura n. 3: 1.909,47 **(c)**, come da Provvedimento Agenzia Entrate 11/02/2009, in cui si comprendono gli autoveicoli con alimentazione a benzina fino a 12 Hp

*Altri mezzi a motore - motociclo*

| N° | Anno 1°immatr. | CC | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 500cc | 1.029,60**(a)** | 7 | 100% | 12 |

**(a)** Ammontare come da Provvedimento Agenzia Entrate 11/02/2009

*Residenze Principali*

| N° | Tipologia | Tipo residenza | Titolo | Mq | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale | Ubicata Nord Italia | Si nuda Proprietà | 240 | (22,59**(a)***240) 5.421,60 | 5 | 100 % | 12 |

**(a)** Provvedimento Agenzia Entrate 11/02/2009 in cui sono comprese le residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo oltre i 120 mq (Euro 22,59/mq annui)

## Prospetto di determinazione del reddito sintetico Anno 2009

| Bene (1) | Importo da Tabelle (2) | Coefficiente (3) | Abbattimento Vetustà (4) | Valore (5) | Abbattimento (6) | Valori totali (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AU01** | **2.495,75** | **7** | **10%** | **15.723,22** | **40%** | **9.433,93** |
| **AU02** | **1.469,74** | **6** | **-** | **8.818,44** | **50%** | **4.409,22** |
| **AU03** | **1.909,47** | **4** | **30%** | **5.346,52** | **80%** | **1.069,30** |
| **AM01** | **1.029,60** | **7** | **-** | **7.207,20** | **60%** | **2.882,88** |
| **RE01** | **5.421,60** | **5** | **-** | **27.108,00** | **0%** | **27.108,00** |
| **AS01** | **58,00** | **10** | **-** | **580,00** | **80%** | **116,00** |

**(1)** Legenda Codici:
- AU01/AU02/AU03 (Autoveicolo n. 1, n. 2 e n.3)
- RE01 (Residenze principali e secondarie)
- AS01 (Assicurazioni)
- AM01 (Altri mezzi di trasporto a motore e roulottes, in questo caso il motociclo)

**(2)** Gli importi indicati in questa colonna sono commisurati alla quota di partecipazione delle spese, all'uso personale in caso di parziale utilizzo nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché al periodo di disponibilità con esclusione dei canoni di affitto, delle rate dei mutui e dei premi assicurativi (art. 3, comma 2 del D.M. 10/09/1992)

**(5)** valore (2)*(3)*(100% - eventuale % abbattimento per vetustà). Tali importi sono stati ridotti del 10% annuo per gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione, come da percentuale indicata in colonna (4)
**(7)** valore (5)*(100% - abbattimento)

| | |
|---|---|
| Totale valore determinato per singoli beni | **45.019,33** |
| Quota relativa agli incrementi patrimoniali | **3.130,00** |
| Altri elementi indicativi di capacità di spesa | **13.657,43** |
| **REDDITO COMPLESSIVO NETTO** (da Redditometro "1° generazione") | **61.806,76** |

Il contribuente per il periodo d'imposta in oggetto, ha presentato una dichiarazione dei redditi nella quale figura un reddito imponibile pari ad Euro 28.139,00, pertanto si è verificato uno scostamento superiore al 25% tra il reddito dichiarato e il reddito complessivo netto sintetico.

Prima di esprimere osservazioni sui dati appena calcolati, si procede, come per il primo caso, ad una simulazione del calcolo del reddito complessivo utilizzando il Redditometro 2.0, considerando, pertanto, il DM del 24/12/2012.

## Redditometro SIMULAZIONE con dati tabella D.M. 24/12/2012

| Tipologia spesa | Spese effettive (A.T.) | Spese Istat (contenuto induttivo) |
|---|---|---|
| **Abitazione** (spese per acqua) **(a)** | --- | Euro 1.813,63 **(b)** |
| " (manutenzione ordinaria) | --- | Euro 1.017,21 **(c)** |
| " (energia elettrica) | Euro 800,00 | --- |
| " (gas) | Euro 200,00 | --- |
| " (elettrodomestici/arredi) | --- | Euro 737,28 **(d)** |
| **Trasporti** (Assicurazioni RC Auto) | Euro 1.894,00 **(e)** | --- |
| " (Bollo) | Euro 300,00 | --- |
| " (Rata fin. autovetture) | Euro 11.798,43 **(f)** | --- |
| **Altri Beni e Servizi** (Contr. INPS) | Euro 2.100,00 | --- |
| **Investimenti** | | Euro 9.534,00 **(g)** |
| **Quota risparmio (estratto c/c bancario)** | 01/01/2009 Euro 12.500<br>31/12/2009 Euro 13.469 | Euro 969,00 |

**(a)** L'abitazione risulta in piena proprietà del contribuente, il quale sostiene in tutto i costi di gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quali spese acqua, enel, rifiuti, spese comunali, interventi di miglioria (per semplificare, nel caso in esame sono state considerate solo le spese di manutenzione ordinaria). Altresì il soggetto risulta essere residente con il solo nucleo familiare (moglie e due figli entrambi a carico del padre al 100%, che al tempo della verifica hanno rispettivamente 1 e 2 anni) presso l'immobile in questione dal 1995;

**(b)** [(47,23/75mq)*240mq]*12. L'importo di Euro 47,23 deriva dalle tabelle ISTAT anno 2009 (Nord-Ovest) in corrispondenza della tipologia di spesa di interesse e del nucleo familiare (coppia con 2 figli);

**(c)** [(26,49/75mq)*240mq]*12;

**(d)** [(15,78+45,66)+12];

**(e)** Nel calcolo sono state considerate le autovetture Bmw X3 e Citroen C3, in quanto l'auto Renault fino al momento della sua vendita (ottobre 2009) è stata completamente ferma senza assicurazione. (Dati presenti in anagrafe tributaria);

**(f)** Sono considerati i 3 finanziamenti in essere, rispettivamente di Euro 6.571,05, Euro 3.055,38 ed Euro 2.172,00, come si evince dal dettaglio riportato nelle pagine precedenti;

**(g)** Quota relativa agli investimenti patrimoniali del contribuente è determinata dall'ammontare degli investimenti effettuati, meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e di quelli netti dei quattro precedenti all'acquisto dei beni, come da risultanze in anagrafe tributaria.
Nel caso in esame vanno considerati:

- Entrata per Euro 15.000 per la vendita dell'autovettura Renault;
- Entrata per Euro 4.193,00 riferita al disinvestimento/riscatto di un fondo pensione che risulta coprire la nuova polizza previdenziale in essere di Euro 1.859,00 (Euro 4.193,00 – Euro 1.859,00);
- Spese per investimenti (Acquisto autovettura n. 1 e n. 2 e motociclo al netto del finanziamento), rispettivamente di Euro 1.600,00 (Prezzo di acquisto Euro 19.600,00 meno il finanziamento di Euro 18.000,00), Euro 4.950,00 (Euro 40.450,00 – Euro 35.500,00) e di Euro 250,00 (Euro 6.000,00 – Euro 5.750,00);
- Uscita di Euro 1.000,00 per acquisto quote societarie nell'anno oggetto di verifica;
- Totale Investimenti patrimoniali: 9.534,00.

**REDDITO COMPLESSIVO (da Redditometro di "2° generazione")** **Euro 31.163,55**
(Reddito dichiarato dal contribuente per l'anno d'imposta 2009 è di Euro 28.139,00)

**Considerazioni di confronto Caso 2**

- Reddito stimato con Redditometro di 1°generazione **Euro 61.806,76**
- Reddito stimato con Redditometro di 2°generazione **Euro 31.163,55**

Come si può notare dai numeri appena esposti il risultato uscente dallo strumento di "seconda generazione" è minore della metà rispetto al calcolo eseguito mediante lo strumento di "prima generazione".

Inoltre, rispetto al Caso 1, con il Redditometro 2.0 il contribuente risulterebbe escluso da accertamento, in quanto lo scostamento tra il reddito dichiarato dal soggetto per l'anno di imposta 2009 (Euro 28.139,00) e il reddito complessivo determinato presuntivamente è inferiore del 20%.

Da ciò si evince come, partendo dalla stessa fattispecie, lo strumento ante e post riforma generi risultati alquanto differenti. Non si possono avanzare, per il momento, pronunce di merito, ma ci si può limitare a delineare, considerando soprattutto il calcolo con il Redditometro ante riforma, gli aspetti e le informazioni in chiave difensiva che possono divenire utili al contribuente.

Un aspetto che sarebbe opportuno considerare ed analizzare, come indica la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, è la situazione economica della c.d. "*famiglia fiscale*" del verificato, al fine di offrire una valutazione fiscale complessiva della posizione dello stesso.

Premesso che per nucleo familiare si intende esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli minori, la presunzione del concorso di detti soggetti componenti il nucleo familiare alla produzione del reddito, trova fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel solo fatto della convivenza, escludendo quindi la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine che, in quanto tale, va considerato estraneo al nucleo familiare (*Sentenza del 21/12/2009, N. 26871 la Suprema Corte di Cassazione*). Nel caso in esame, pertanto, la famiglia del verificato è composta dalla moglie e dai figli entrambi minorenni. La moglie non risulta a carico del marito e quindi

percepisce un reddito proprio, il quale potrebbe risultare motivo di giustificazione al sostenimento delle spese correlate ai beni intestati al soggetto in esame. Con ciò, non si tratta di mettere in atto un Redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell'ambito della "*famiglia fiscale*" quali siano i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale.

Informazioni utili, pro contribuente, potrebbero riguardare, inoltre, il reddito effettivo percepito in relazione a quello dichiarato. Può essere il caso del contribuente oggetto del caso in esame essendo titolare di Partita Iva.

Su tale punto si ricorda che l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 chiarisce che la verifica dello scostamento deve essere fatta anche con riferimento al reddito reale finanziario disponibile che può, in molti casi, divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali. Ecco, che ad esempio, il reddito di un soggetto titolare di una ditta individuale viene determinato per competenza e tiene conto di una serie di variazioni che potrebbero influire in modo significativo anche sull'importo dichiarato (si pensi ad esempio al caso di rateazione di una plusvalenza, o ancora, alle variazioni in diminuzione dell'Irap sul costo del lavoro).

Di seguito si ricorda in particolare che:

- i redditi degli immobili locati sono dichiarati al netto di un abbattimento forfetario del 15 per cento. In caso di assoggettamento a cedolare secca il reddito degli immobili locati non trova evidenza nel quadro RN;
- in certi casi il reddito dichiarato beneficia di abbattimenti forfetari che ne diminuiscono l'importo da assoggettare a tassazione.

Pertanto va ricordato, da ultimo, che il reddito complessivo indicato nel quadro RN, al rigo RN1, potrebbe non corrispondere a quello realmente imputabile al contribuente in base alle considerazione sopra esposte.

## 4.4 CASO 3: Contribuente persona fisica, 40 anni, con dimora ubicata nel Centro Italia gravata da mutuo, professione artigiano

Di seguito si presenta un caso, relativo ad un contenzioso in corso, per cui è stata presentata istanza di accertamento con adesione, riguardante le annualità 2008/2009 di un contribuente persona fisica, esercente attività artigiana.
Per il calcolo del reddito complessivo netto secondo il DM 10 settembre 1992, si considera solamente l'annualità 2009, ed il soggetto per l'anno di riferimento risulta essere in possesso dei seguenti beni:

- Autovettura n. 1 a gasolio, 65 Kw – 15 CF, immatricolata nel 2007, con sostenimento delle spese al 100%,, ceduta nell'anno 2009;
- Residenza principale sita in una cittadina del Centro Italia, gravata da mutuo per Euro 4.800,00 (Euro 400,00 x 12 mesi), 160 mq, con sostenimento delle spese al 100%;
- Assicurazione n. 1 ramo casa (garanzia "danni alla proprietà") con premio annuo di Euro 660,00.

Inoltre, nel caso in esame, si possono riscontrare incrementi patrimoniali inerenti all'acquisto di un'autovettura Peugeot il 10/08/2009 per complessivi Euro 16.000,00, con sostenimento delle spese al 100%.
Si procede con il calcolo considerando ogni singolo bene.

*Autoveicoli*

| N° | Descrizione | Anno 1°immatr. | Tipo | HP (CC) | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C4 | 2007 | Diesel | 15 | 3.660,02**(a)** | 5 | 100% | 12 |

**(a)** Dati provenienti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11/02/2009. Autoveicoli con alimentazione a gasolio fino a 16 Hp Euro 3.660,02.

*Residenze Principali*

| N° | Tipologia | Tipo residenza | Titolo | Mq | Valore | Coeff. | % sost. spese | Utilizzo (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale | Ubicata Centro Italia | Mutuo ipotecario | 160 | [(22,59**(a)***160)] + 4.800,00= 8.414,40 | 4**(b)** | 100 % | 12 |

**(a)** Provvedimento Agenzia Entrate 11/02/2009 in cui sono comprese le residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo oltre i 120 mq (Euro 22,59/mq annui). Inoltre, essendo in presenza di mutuo, il valore di base attribuito in relazione ai mq dell'immobile, deve essere incrementato delle rate pagate nell'anno (Euro 4.800,00);

**(b)** Secondo il calcolo previsto dal DM 10/09/1992, la presenza di mutuo ipotecario fa diminuire di un'unità il coefficiente di ricalcolo. Nel caso in esame il coefficiente attribuito, secondo Provvedimento Agenzia Entrate 11/09/2009, è 5, pertanto viene assegnato il coefficiente 4.

*Assicurazioni*

Si considera l'ammontare del premio annuo, in questo caso Euro 660,00 e lo si moltiplica per il coefficiente di riferimento (10).

**Prospetto di determinazione del reddito sintetico Anno 2009 (DM 10/09/1992)**

| Bene (1) | Importo da Tabelle (2) | Coefficiente (3) | Abbattimento Vetustà (4) | Valore (5) | Abbattimento (6) | Valori totali (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AU01** | **3.660,02** | **5** | **-** | **18.300,10** | **40%** | **10.980,06** |
| **RE01** | **8.414,40** | **4** | **-** | **33.657,60** | **-** | **33.657,60** |
| **AS01** | **660,00** | **10** | **-** | **6.600,00** | **50%** | **3.300,00** |

**(2)** Legenda Codici:
- AU01 (Autovettura n. 1)
- RE01 (Residenze principali e secondarie)
- AS01 (Assicurazioni)

**(2)** Gli importi indicati in questa colonna sono commisurati alla quota di partecipazione delle spese, all'uso personale in caso di parziale utilizzo nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché al periodo di disponibilità con esclusione dei canoni di affitto, delle rate dei mutui e dei premi assicurativi (art. 3, comma 2 del D.M. 10/09/1992);
**(5)** valore (2)*(3)*(100% - eventuale % abbattimento per vetustà). Tali importi sono stati ridotti del 10% annuo per gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione, come da percentuale indicata in colonna (4);
**(7)** valore (5)*(100% - abbattimento).

| | |
|---|---|
| Totale valore determinato per singoli beni | **47.937,66** |
| Quota relativa agli incrementi patrimoniali (Euro 16.000,00 per 1/5) | **3.200,00** |
| **REDDITO COMPLESSIVO NETTO** (da Redditometro "1° generazione") | **51.137,66** |

(Reddito dichiarato dal contribuente per l'anno d'imposta 2009 è di Euro 10.601,00)

Di seguito si espone lo stesso caso prendendo in riferimento il DM 24/12/2012.

## Redditometro SIMULAZIONE con dati tabella D.M. 24/12/2012

| Tipologia spesa | Spese effettive (A.T.) | Spese Istat (contenuto induttivo) |
|---|---|---|
| **Abitazione** (mutuo) | Euro 4.800,00 | --- |
| " (manutenzione ordinaria) | --- | Euro 427,00 **(a)** |
| " (energia elettrica) | Euro 852,00 | --- |
| " (gas) | Euro 1.852,00 | --- |
| " (elettrodomestici/arredi) | --- | Euro 68,78 **(b)** |
| **Sanità** (visite mediche) | Euro 1.871,00 | --- |
| **Trasporti** (Assicurazioni RC Auto) | Euro 1.080,00 **(c)** | --- |
| " (Bollo Auto) | Euro 300,00 | --- |
| " (Manutenzione Auto) | Euro 3.000,00 | --- |
| **Comunicazioni** (Spese telefono) | Euro 800,00 | --- |
| **Altri Beni e Servizi** (Contr. INPS) | Euro 2.009,00 | --- |
| **Investimenti** | | Euro 11.000,00 **(d)** |
| **Quota risparmio (estratto c/c bancario)** | 01/01/2009 Euro 56.179<br>31/12/2009 Euro 42.932 | Euro 13.247,00 |

**(a)** Per il calcolo si guarda la tabella ISTAT Anno 2009 – Centro/Sud – Persona sola 35-64 anni. Nello specifico [(16,68/75mq)*160mq]*12;

**(b)** Secondo le tabelle ISTAT per la sezione "Altri beni e servizi per la casa" tra cui si possono comprendere l'arredamento, gli elettrodomestici, spese per lavanderia e riparazioni, se non è presente il dato in anagrafe tributaria, si considera la spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza x il numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale. Nel caso in esame il valore è di Euro 68,78;

**(c)** Si comprendono le assicurazioni di entrambe le autovetture; rispettivamente Euro 730,00 in possesso per sette mesi (Citroen C4) ed Euro 350,00 semestrale (Peugeot);

**(d)** Tale voce comprende l'incremento patrimoniale per l'acquisto dell'autovettura Peugeot in data 10/08/2009, prezzo di acquisto Euro 16.000,00 e contemporanea cessione della precedente autovettura a carico del contribuente in pari data al concessionario per Euro 5.000,00. Pertanto l'importo degli investimenti è dato da Euro 16.000,00 – Euro 5.000,00 = Euro 11.000,00.

**REDDITO COMPLESSIVO (da Redditometro di "2° generazione")** **Euro 41.238,00**

(Reddito dichiarato dal contribuente per l'anno d'imposta 2009 è di Euro 10.601,00)

Dai risultati ottenuti nel caso sopra descritto si evince che il contribuente, con entrambi gli strumenti, risulta ammesso ad accertamento sintetico, in quanto lo scostamento tra il reddito complessivo netto determinato presuntivamente e quello dichiarato, nel primo caso supera il 20%, mentre nel secondo il reddito complessivo supera il 25% di quello presente in dichiarazione dei redditi del soggetto in esame.

Rispetto ai primi due casi si può notare che l'utilizzo di entrambi gli strumenti produce un risultato abbastanza simile nella stima del reddito (Euro 51.137,00 con lo strumento di "prima generazione" ed Euro 41.238,00 con il nuovo strumento).

Le differenze che si possono riscontrare nella ricostruzione del reddito sintetico del contribuente oggetto di verifica sono:

- nel redditometro di "prima versione" l'assicurazione "ramo casa" viene considerata e ottiene un peso modesto all'interno del calcolo, in quanto il coefficiente 10 correlato viene moltiplicato per il valore del premio annuo, mentre nella versione recente dello strumento accertativo, di essa non compare traccia. Si ricorda infatti che le assicurazioni comprese all'interno della categoria "Altri beni e servizi" riguardano le assicurazioni danni, infortuni e malattia, pertanto risulta esclusa la polizza assicurativa del caso oggetto di verifica;
- un'ulteriore e rilevante differenza si riscontra nella considerazione del mutuo ipotecario. Infatti nello strumento di "prima generazione" si nota che la capacità reddituale per pagare il mutuo è pari a 3 o 4 volte l'importo delle stesse rate, infatti nel caso in esame tale capacità risulta essere di Euro 33.657,60 contro Euro 4.800,00 di rata annua; un esito a dir poco eccessivo, che "gonfia" a dismisura le stime riferite al reddito presunto, in una realtà dove oltre la metà della capienza reddituale viene destinata al mutuo. Nello strumento di ultima generazione questo aspetto, invece, sembra essere stato ridimensionato e adeguato al reale contesto socio-economico, in cui nel calcolo del reddito complessivo vengono comprese le sole rate pagate in presenza di mutuo ipotecario, nello specifico Euro 4.800,00.

## 4.5 Considerazioni finali

I casi appena esposti evidenziano, in parte, il diverso meccanismo sottostante la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche e i differenti risultati a cui i due strumenti conducono; ma da qui a definire la miglior efficienza del secondo rispetto al primo di questi sarebbe una considerazione alquanto azzardata.

Risulta evidente che il nuovo redditometro si basa su di un'analisi più approfondita della situazione del contribuente rispetto a quella propria dei precedenti coefficienti istituiti con i decreti del '92, e proprio in relazione a tale circostanza e alle risultanze dei casi sopra descritti, la procedura per la ricostruzione presuntiva del reddito appare maggiormente aderente alla realtà.

E' indubitabile che lo strumento di "seconda generazione", in quanto basato su di un paniere di spese ben più ampio rispetto ai pochi beni indice previsti in precedenza, conduce a delle determinazioni presuntive più sensate.

Come già ricordato, ci sono alcuni aspetti applicativi che differenziano sostanzialmente il redditometro 2.0 operativo per le annualità che decorrono dal 2009 in avanti, da quello che resta applicabile fino al 2008.

Per riassumerne alcuni, di seguito si ricorda che:

- nel nuovo strumento sarà sufficiente una differenza tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile pari ad almeno un quinto (e non più al 25%) per consentire l'accertamento del Fisco;
- per far scattare il controllo basterà presentare un divario tra reddito complessivo dichiarato e reddito complessivo accertato, anche per un solo anno d'imposta, e non due (come avveniva in precedenza, ante riforma DL 78/2010);
- nel nuovo comma 6 dell'articolo 38 DPR 600/1973 l'accezione utilizzata è quella di "reddito complessivo", accertabile e dichiarato. Nella precedente versione si ricorda che il riferimento era invece al "reddito complessivo netto".[161]

[161] Dal reddito eventualmente accertato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; concorrono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

L'emanazione della Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate rende meno fumosa l'applicazione sul campo del nuovo redditometro e risponde, per certi versi, alle diverse critiche che erano state mosse allo strumento.
Resta però che la traduzione pratica dei principi espressi risulta ad oggi molto lacunosa. Infatti, nonostante le questioni applicative trattate nella suddetta circolare, rimangono sul "campo" una serie di temi sui quali mancano del tutto prese di posizione sostanziali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A titolo esemplificativo:[162]

- risulta del tutto oscura la rilevanza delle spese attinenti agli incrementi e ai disinvestimenti patrimoniali nel redditometro. Si è certi che l'impatto di tali spese è completamente differente, giacché non vi sono "correttivi", come in precedenza, secondo cui l'investimento era, presuntivamente sostenuto attingendo anche dal reddito degli anni precedenti; per tale motivo, nella nuova versione, l'intera spesa sostenuta dal contribuente per l'incremento patrimoniale è considerata sostenuta con il reddito dell'anno stesso, fatta salva la possibilità di provare che la provvista derivi anche da redditi conseguiti negli anni precedenti. A tale riguardo, però, la circolare espone poche righe per nulla esaustive e data la particolare importanza delle "spese di qualsiasi genere" nell'ambito dell'accertamento sintetico è chiaro che tale aspetto riveste un ruolo cruciale sul piano pratico;
- altro "punto d'ombra" è la rilevanza della quota di risparmio dell'anno. Prossimamente partirà la campagna per la comunicazione telematica dei saldi bancari e urge conoscere le regole di utilizzo di queste informazioni da parte dell'Agenzia nell'ambito del nuovo strumento;
- inoltre manca ancora una presa di posizione ufficiale con riguardo agli effetti transitori nel passaggio tra vecchie e nuove regole di accertamento. Si ricorda, infatti, che gli investimenti patrimoniali 2009 (annualità per il quale trova già applicazione il nuovo strumento) e successivi sono stati frequentemente utilizzati[163] dagli Uffici per

[162] Ranocchi, 2013, il Sole 24 Ore
[163] Come noto dai 3 casi esposti nei paragrafi precedenti.

> determinare la quota del 20% degli investimenti rilevanti negli accertamenti per le annualità 2006, 2007 e 2008, per i quali tuttavia trovano applicazione le vecchie regole, ragion per cui è necessario capire se sia legittima l'azione dell'Ufficio che, con riferimento a investimenti effettuati successivamente al 2008, intenda accertare annualità coperte dal redditometro di "prima generazione".[164]

L'esperienza degli anni passati ha insegnato che molti dei problemi a livello locale sono stati dovuti proprio alla mancanza di chiarezza e di precise istruzioni, pertanto, si spera che le Entrate possano implementare i chiarimenti necessari, anche in vista delle future attività di controllo degli Uffici nella persistente lotta all'evasione fiscale.

[164] Cerato, 2013, il Sole 24 Ore

# CONCLUSIONI

L'evasione fiscale é un fenomeno importante e significativo che colpisce sia le economie sviluppate che quelle in via di sviluppo.

Anche se vi è incertezza su ciò che circonda la quantificazione del fenomeno e sulle giuste misure che consentono di farlo sparire, quanto descritto nel presente elaborato suggerisce l'utilità di un approccio integrato e coerente, basato su strumenti ed obiettivi che concorrono a determinare la propensione ad evadere.

Da anni il Fisco sta, giustamente, portando avanti una politca di capillare monitoraggio delle spese.

La spesa, infatti, è una manifestazione finanziaria di rilevante valore se si vuole intercettare il flusso di denaro; ed il flusso monetario si correla molto spesso anche al reddito di chi spende. Ecco il motivo per cui un gran numero di soggetti è da tempo tenuto a comunicare al Fisco il codice fiscale di coloro che sostengono spese di svariata natura e di importi considerevoli.

In questi anni, l'attività di controllo e accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, ha ormai un vero e proprio "crocevia" nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, alimentando una banca dati in cui confluisce un'enorme mole di informazioni ordinate per codice fiscale.

Affermare, quindi, che il funzionario delle Entrate può avere con un "click" un'idea piuttosto dettagliata di quanto ognuno di noi spende nell'anno, senza dover accedere ai conti correnti bancari, non è cosa distante dalla realtà. Questa banca dati, unitamente alle medie Istat, alimenta il redditometro.

Grazie alle innovazioni in ambito dell'accertamento sintetico, soprattutto di quello redditometrico, risulta positiva la rielaborazione della lista degli elementi indicativi di capacità contributiva nella misura in cui essa riuscirà ad intercettare con maggiore ragionevolezza i redditi personali occultati, in quanto, come dimostrato da alcuni casi esaminati nella presente tesi, gli indici e i coefficienti di cui al decreto del 1992 non hanno sempre condotto a risultati soddisfacenti e affidabili.

Il redditometro deve essere visto come uno strumento accertativo costruito con l'obiettivo di colpire l'evasione diffusa, comprendendo la "cerchia" dei veri evasori, e non deve essere impiegato in maniera acritica, secondo schemi di automatismo limitati

ad incrociare i dati patrimoniali e finanziari presenti nelle banche dati con i redditi dichiarati.

Nel contempo, però, non deve essere inteso come "panacea" contro l'evasione fiscale, né come strumento di persecuzione fiscale rispetto alle scelte di impiego dei redditi dei contribuenti.

La sua piena funzionalità, pertanto, dipenderà sia dalla cautela e razionalità nel suo utilizzo (grazie all'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di attivare il contraddittorio con il contribuente), sia dal grado di consenso che intorno ad esso può svilupparsi tra i soggetti delle varie categorie produttive, considerando che la modalità di accertamento sintetico è utilizzata, insieme alle altre modalità istruttorie, per sostenere anche i controlli sulle attività economiche.

Solo attraverso una selezione mirata delle posizioni da sottoporre a controllo ed un ricorso consapevole allo strumento delle verifiche ispettive, si può creare un forte effetto di deterrenza all'evasione. Le Amministrazioni interessate dovranno focalizzare l'attenzione non solo nei confronti delle imprese che celano parte di base imponibile, ma anche e soprattutto nei confronti, come già ricordato, dei c.d. "evasori totali", sconosciuti al sistema della fiscalità e scevri dai più semplici doveri connessi ad una civile convivenza.

Ciò significa che deve continuare la consapevolezza di rimuovere uno degli ostacoli più grandi allo sviluppo del nostro Paese, qual'è l'evasione, puntando non tanto sulla quantità degli accertamenti da effettuare, quanto sulla qualità.

Chi evade i propri doveri fiscali non è il "furbo di quartiere", ma un ladro che sottrae risorse ad ogni singolo individuo della collettività cui egli stesso appartiene.

## BIBLIOGRAFIA


Allingham M. G., Sandmo A. (1972) "*Income tax evasion: a theoretical analysis*", in Journal of Public Economics, vol. 1, pp. 323-38

Artoni R. (2005) "*Elementi di scienza delle finanze*", Il Mulino, Bologna

Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M., Turati G. (2011) "*L'economia sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach con una applicazione al contesto italiano"*, Siep, XXIII Conferenza, Pavia

Barcellona P. e Berlinguer G. (1979) "*Le evasioni fiscali*", De Donato, Bari

Bernardi L., Franzoni A. (2003) "*Evasione fiscale e nuove tipologie di accertamento*", Università di Bologna e Pavia, Working Paper n. 303, pp.1-48

Bernasconi M., Bernardi L. (1996) "*L'evasione fiscale in Italia: evidenze empiriche*", Quaderni del Dipartimento di economia pubblica e territoriale, Università di Pavia, n. 6/1996, pp. 19-36 ("Il Fisco", 21 ottobre)

Cagan P (1958) *"The Demand for Currency Relative to the Total Money Supply"*, Journal of Political Economy, Vol. 66:3, pp.302-28

Carrirolo F. (2011) "*Redditometro e spesometro*", Fisco e Tributi, Buffetti, 2° edizione, Roma

Cannari L., D'Alessi G. (2007) "*The opinion of Italians on Tax*", Bank of Italy Economic Research, n. 618

Cerato S. (2013) "*Gli investimenti patrimoniali impattano per intero nell'anno*", in Guida alle Novità Fiscali, n. 4, Gruppo Sole 24 Ore

COGEST, Laboratorio per i Controlli sulle Gestioni di Fondi Pubblici (2006) Convegno di studi "*L'evasione fiscale: una guerra ancora da vincere*", Gruppo Wolters Kluwer, in collaborazione con la rivista Il Fisco, Roma

Coscarelli A., Monfreda N. (2012) "*Accertamento sintetico e redditometro*", 2° edizione, Professionisti&Imprese, Maggioli Editore

Contrino A. (1996) "*Elusione fiscale, evasione fiscale e strumenti di contrasto: profili teorici e problematiche operative*", Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario

Cullis J, Jones P (2009) *"Tax evasion and the black economy"*, in Public Finance and Public Choice, Third Edition, Oxford University, pp.236-264

Deotto D. (2013) "*Il buon senso arbitro del nuovo redditometro*", Il Sole 24 Ore, Sez. Norme&Tributi – Fisco, 18 agosto

Di Maio M. (2012) "*Redditometro, valutazione delle cessioni di natanti da diporto*", La Settimana Fiscale n. 45

Feige E., Cebula L. and R (2011) "*America's Underground Economy: Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S."*

Frey B.S., Torgler B. (2007) "*Tax morale and conditional cooperation",* in Journal of Comparative Economics 35, pp. 136-159

Gentile A., Giannini S. (2012) "*Evasione fiscale e tax compliance*", Il Mulino, Bologna

Gigliotti A. (2013) "*Finanziaria 2013 e ultime novità*", Legge di Stabilità 2013 e decreto sviluppo-bis, Guida Operativa, Edizioni Fiscal Focus

Giovannini E. (2011), Gruppo di lavoro sull'"*Economia Sommersa e Flussi Finanziari*", Roma

Grosso C. F. (1980) "*L'evasione fiscale*"- Controlli e sanzioni, G. Einaudi Editore S.p.A., Torino

Grassedonio A. e membri Commissione Accertamento Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino (2011) "*Il redditometro: dalla teoria alla pratica"*

Guibourg G., Björn S. (2007) *"The Use of Cash and Size of the Shadow Economy in Sweden"*, Working Paper Series 204, Sveriges Riksbank

Gutmann P (1977) "*The Subterranean Economy*", Financial Analyst's Journal, 33, pp. 26-7, 34

Holzmiller E. (2013) "*Nuovo redditometro e nuovi elementi indicativi di capacità contributiva*", in La Settimana Fiscale, n. 4

Liburdi D. (2009) "*L'accertamento sintetico e il redditometro 2009*", Euroconference, 2° edizione

Lupi R. (2008) "*Evasione fiscale, paradiso e inferno*", Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer

Myles G. D. (1995) "*Tax Evasion",* Public Economics, Cambridge University Press, pp. 383-411

Mobili M., Parente G. (2013) "*Dal Redditometro 30 milioni su 708*", Il Sole 24 Ore, Sez. Norme&Tributi – Fisco, 17 agosto

Moro F. e Pica F. (2012) "*L'Italia unita nell'evasione fiscale*", saggio scientifico riportato in un articolo de "Il Sole 24 Ore", a cura di Bricco P.

Morina T. (2008) "*Redditometro e indagini finanziarie per scoprire i falsi poveri*", in I Focus Fiscali n. 10, Gruppo 24 Ore

Nocera C. (2012) "*Vecchio redditometro: utilizzo residuo sino alla fine del 2013"*, Master Breve Didactica, Verifiche e Accertamenti 2013 sulle imprese e sulle persone fisiche, 3° incontro

Pegorin L. (2009) "*Redditometro: presunzioni e profili di tutela del contribuente*", La Circolare Tributaria n. 39, Sez. Accertamento e Verifiche

Pegorin L., Ranocchi G.P. (2013) "*Redditometro di seconda generazione: DM 24 Dicembre 2012*", in Guida di Controlli Fiscali n. 2, Sez. Accertamento, Gruppo 24 Ore

Pegorin L. (2013) "*Utilizzo Redditest nei contenziosi in corso*", in Guida di Controlli Fiscali n.1, Sez. Accertamento, Gruppo 24 Ore

Ranocchi G.P. (2013) "*Dalla spesa sostenuta al reddito complessivo: ecco come funziona il nuovo redditometro*" in Guida alle Novità Fiscali, n. 4 Gruppo 24 Ore

Piazza M., Laguardia M. (2013) "Redditest: il risultato positivo non esclude eventuali accertamenti", in Controlli Fiscali, n. 1, Il Sole 24 Ore

Pissarides C. A., Weber G. (1989) "*An Expenditure-Based Estimate of Britain's Black Economy*", Journal of Public Economics, 39, pp. 17-32

Rey M. (1965) "*Estimating tax evasion: The example of the Italian General Sales Tax*", Public Finance 20, pp. 366-92

Santoro A. (2010) "*L'evasione fiscale"- Quanto, come e perché*, Il Mulino, Bologna

Sensini M. (2013) "*Il Fisco accende il redditometro: via ai controlli sugli ultimi 4 anni*", Corriere della Sera, 19 agosto

Settesoldi E., Curini C. (2009) "*Accertamenti sintetici: Il Redditometro*" Commissione di Studio Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, 3 dicembre

Slemrod J. (2003) "*Trust in Public Finance*", in Sijbren Cnossen and Hans-Werner Sinn (eds.), Public Finance and Public policy in the New century, Cambridge, pp. 49-88

Slemrod J. (2007) "*Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion"*, in Journal of Economic Perspectives, vol. 21, n. 1, pp. 25-48

Schneider F., Dominik H. E. (2000) "*Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*", Journal of Economic Literature, Vol. 38, pp. 77-144

Tinelli G. (1993) "*L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema Irpef*", CEDAM, Padova

Tozzi M. (2013) "*Il Decreto attuattivo del redditometro – notizie e riflessioni in ordine sparso*", in "Settimana Professionale" n. 06, Comitato Tecnico Scientifico, Gruppo Seac

Torgler B. (2003) "*Tax Morale, Rule-Governed Behaviour, and Trust*", Constitutional Political Economy, vol. 14, pp. 119-140

Zanni M. (2010) "*Le novità dell'accertamento sintetico*", in "Il Fisco" n. 31

Commissione Finanza e tesoro – Senato della Repubblica (2011) "*Audizione nell'ambito di una indagine conoscitiva sulla riforma fiscale*", R.E TE. Imprese Italia[http://www.senato.it/2990?comunicato_anno_numerico=2013&comunicato_mese=6&comunicato_numero_giorno=19]

## RINGRAZIAMENTI

La brezza marina di una calda giornata d'estate rinfresca il mio calore corporeo e solleva la mia anima. Tanti sospiri, tante ansie, mille preoccupazioni, molte difficoltà quotidiane … un "frullato" di componenti che poco a poco hanno dato spazio a forza, tenacia, coraggio e perseveranza nel portare a termine questo lavoro. Un lavoro che non è fine a se stesso, realizzato con l'unico obiettivo di essere esposto davanti ad una commissione di laurea e valutato per il peso che merita, positivo o negativo quale esso sia; ma aggiunge ed unisce un pezzo a quello che definisco puzzle di vita personale, in continua crescita e costante evoluzione, determinato da un lungo cammino fatto di sassi piccoli da raggirare e da macigni enormi sui quali concentrare tutto l'impegno al fine di poterli "schiacciare"; tanta fatica e tanto sudore, tante gioie e nel contempo delusioni dure da accettare, ma, ad oggi, ciò che importa è il risultato, ciò che conta è la meta, quello che importa davvero è colpire dove punta il mirino, proprio lì….verso il traguardo, verso il MIO traguardo.

A fine corsa, mi volto prima indietro e mi accorgo di non essere stata sola e pertanto sento il dovere, anzi un estremo bisogno che parte dal cuore, di RINGRAZIARE:

- la mia famiglia, in particolare mio Padre per quel silenzio parlante che ha accompagnato tutta la mia vita, un silenzio fatto di poche ma tante parole, dettato dalla rigida educazione ricevuta e da quel suo carattere un po' particolare, un po'strano, ma che nasconde tutti i tratti del "gigante buono", volenteroso di dare e ricevere amore….grazie Pa'; e ancora alla mia seconda madre, amica e sorella A., per le molteplici chiacchierate serali nella terrazza di casa, tra una sigaretta e un "bicier de qualcosa de bon", per la pazienza riservatami in tutti questi anni, durante i miei non pochi momenti di sconforto e di rabbia, per la buona parola presente in ogni istante, per sollevarmi dalle incombenze quotidiane e dalle stressanti faccende casalinghe (si spera ancora per poco!!!); grazie alla mia "sorellona" di sangue G., per le numerose litigate costruttive che in un primo momento ci lasciavano distanti ma poi ci univano più di prima, per la forza che mi trasmette giorno dopo giorno dalla caotica metropoli inglese, del resto anche se la lontananza divide, l'amore unisce!; e un

grazie immenso al piccolino della famiglia che ha donato colore, gioia e tanto amore, a te piccolo A. che ad ogni mio rientro serale, dopo una pesante giornata lavorativa, mi riempi il cuore, il tuo "Tao Mata" mi solleva e mi distrae dai mille pensieri e mi interroga su quelle che sono le vere gioie della vita;

- tutti i miei parenti più stretti, zii vicini e lontani, cugini e la super nonna che hanno saputo darmi la giusta carica nei momenti di discesa, "Marta dai che sei forte e ce la fai!!", o ancora "Marta lascia perdere tutto e tutti e pensa alle tue cose, concentrati su ciò che veramente ne vale la pena!";
- la squadra delle colleghe di lavoro, di Cittadella e di Tombolo, per avermi sopportato e supportato nei momenti di pazzia quotidiana tra pile di bilanci da riclassificare e dichiarazioni da inserire, per gli sforzi impiegati nel duro tentativo di "strapparmi" un mezzo sorriso nelle mie giornate più cupe, e un grazie è rivolto pure ai titolari, ai "boss" dello studio che, con la loro autorità e quell'insistente richiamo alla perfezione, hanno saputo trasmettermi la professionalità nel gestire le complesse e pesanti questioni lavorative;
- alla "combriccola dee tose" per il costante e quotidiano aiuto e sostegno donatomi, per la tenacia che in ogni istante mi richiamavano, per i bei momenti di spensieratezza e serenità passati assieme nelle serate in loro compagnia. Non volendo togliere importanza a nessuna di loro, mi preme evidenziare una persona in particolare, la mia sorella acquisita L. che, fin dal primo sguardo tra i banchi di scuola, ha rapito e nello stesso tempo riempito il mio cuore, accompagnandomi in ogni istante della mia vita fino ad oggi, quasi vicino alla trentina. Un percorso di vita parallelo, vuoi per quell'estrema compatibilità caratteriale, vuoi per quel fardello di esperienze dure della vita che hanno afflitto entrambe, vuoi perché esiste ed esisterà per sempre quel bene che io chiamo "bianco" perché puro, vero, sincero, incondizionato….Grazie, Grazie con tutto il cuore!;
- alla mia amica nonché compagna di studi A., per la pazienza riservatami nei momenti di pazzia generale tra un esame e l'altro e per il coraggio trasmesso nel completare il Mio percorso ed arrivare ad oggi fiera di me stessa, te ne sono immensamente grata…. Anche a te ….Grazie;

- a tutte quelle persone, grandi e piccole, dotate di estrema conoscenza e spiccato intuito nel ricoprire importanti cariche (ex e neo senatori, professionisti ed economisti del mestiere) per avermi trasmesso materiale e documentazione necessari per la redazione del presente elaborato e per avermi indirizzato verso importanti canali alla ricerca di risposte, molto spesso mancanti per la difficoltà e la complessità che pervade l'argomento in sé, ma che ringrazio in egual modo per lo sforzo e l'interesse dimostratomi;
- al rimanente mondo di persone incontrate lungo il percorso scolastico e di vita personale che hanno saputo arrivare e donarmi quel "pizzico" di insegnamento che in quel momento necessitavo e che si è rivelato preziosissimo…a Voi, Grazie.

Il mio sguardo poi va in Alto, ma tanto in Alto, in un posto riservato solo a poche creature di questa Terra, in cui riposa una grande Donna, una donna dalla "D" maiuscola, mia MADRE. Ogni momento, ogni istante, ogni respiro, ogni fatica, ogni dolore, ogni gioia, ogni rivincita, ogni vittoria, la dedico A TE….. proprio A TE come dice Giovanotti "*A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo…che dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro….*"

Solo chi è dotato di un grande angelo alato, può arrivare a toccare il cielo con un dito, fonte e privilegio di pochi. Anche se molte volte preferivo mollare piuttosto che dover lottare per ottenere una cosa, se molto spesso mi trovavo a non credere in quello che facevo, se mi assaliva l'angoscia per affrontare il quotidiano, sotto sotto e dal profondo del mio cuore giungeva una forza immensa, quasi come una "vocina" che dolce mi ripeteva "Marta sono qui, vuoi forse farmi credere il contrario?!!"… e oggi a tutti gli effetti sono QUI, un po' affaticata e con qualche capello bianco in più, ma fiera di me stessa e delle mie capacità.

Non bastano un po' di righe, o forse un paio di pagine, o ancora un intero libro per dirTI grazie, per avermi regalato la vita e tutto quello che mi hai permesso di essere, accanto a Te, stretta per mano, e al resto delle persone citate poc'anzi…. Grazie, Grazie, Grazie…..per l'eternità!